

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 502 del 08 NOV. 2024

Oggetto: Deliberazione n. 374 del 09.05.2024 di aggiudicazione della Gara Anac 8736916 a procedura aperta in contratto ponte per l'acquisizione del servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia - Bacino della Sicilia Orientale - n. 8 lotti - **Sentenze TAR Catania (Sezione quinta) nn. 03613, 03614, 03615, 03616 pubblicate il 31.10.2024; Sentenze nn. 3648, n. 3649 pubblicate il 05.11.2024. Annullamento delle aggiudicazioni lotti nn. 1,2,3,4 e ri-esercizio del potere amministrativo con avvio del sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta. Presa atto e ottemperanza.**

Proposta N. 192 del 07 NOV. 2024

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. Provveditorato ed Economato

Piano degli investimenti	Anno _____ n. _____
Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi CUI S04721270876201900012	Biennio 2022/2023
Il RUP Il Dirigente Amministrativo Settore Provveditorato Dott.ssa Michela Digrazia 	Il Dirigente Responsabile U.O.C. Provveditorato ed Economato Dott. Ing. Valentina Russo _____

Registrazione Contabile

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Giovanni Luca Roccella

Nei i locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n. 321/Serv 1°/S.G./2024
Dott.ssa Antonella Cinardo
con l'assistenza del Segretario, _____ ha adottato la seguente deliberazione

Il Dirigente Responsabile U.O.C. Settore Provveditorato

Premesso il Verbale di deliberazione n. 374 del 09/05/2024 (**allegato n. 1**) cui si rinvia per ogni puntuale e dettagliata informazione relativamente alla procedura con il quale questa Arnas Garibaldi, in qualità di Azienda capofila giusta conferimento di mandato di cui al Verbale comitato di Bacino Sicilia orientale del 05/11/2020, ha aggiudicato la gara di Bacino Sicilia Orientale a procedura aperta ex art. 60 D.lgs 50/2016 s.m.i. finalizzata alla stipula di un contratto-ponte avente ad oggetto il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per 48 mesi, destinato alle aziende sanitarie ed ospedaliere del Bacino della Sicilia Orientale, Numero Anac gara: 8736916 e con la quale tra l'altro sono state approvate le graduatorie per singolo lotto e i relativi prospetti di aggiudicazione:

Graduatoria Lotto n.1 - CIG: 9420466E75 - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi":

Lotto n. 1		
Pos.	Ragione sociale	Importo unitario offerto
1	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	€ 3,07
2	IGEA SRL	€ 3,74
3	ADAPTA SPA	€ 5,32

Graduatoria Lotto n.2 - CIG: 94204988DF - Azienda Ospedaliera per l'Emergenza "Cannizzaro:

Lotto n. 2		
Pos.	Ragione sociale	Importo unitario offerto
1	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	€ 3,12
2	IMPREMED SPA	€ 3,44
3	IGEA SRL	€ 3,74
4	ADAPTA SPA	€ 5,32

Graduatoria Lotto n.3 - CIG: 94205091F5 - Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico "G. Rodolico" – S. Marco – Catania:

Lotto n. 3		
#	Ragione sociale	Importo unitario offerto
1	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	€ 3,00
2	IGEA SRL	€ 3,68
3	ADAPTA SPA	€ 5,28

Graduatoria Lotto n.4 -CIG: 9420525F25 - Azienda Sanitaria Provinciale di Catania:

Lotto n. 4		
#	Ragione sociale	Importo unitario offerto
1	IMPREMED SPA	€ 4,25
2	IGEA SRL	€ 5,44
3	ADAPTA SPA	€ 5,75
4	GRUPPO DI GIACOMO SRL	€ 6,12

Graduatoria Lotto n.5 -CIG: 9420542D2D - Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico G. Martino” di Messina:

Lotto n. 5		
Pos.	Ragione sociale	Importo unitario offerto
1	IMPREMED SPA	€ 3,44
2	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	€ 3,70
3	LAVALUX SRL	€ 3,88
4	ADAPTA SPA	€ 5,32
5	HOSPITAL SERVICE SPA	€ 6,08

Graduatoria Lotto n.6 - CIG: 942055798F - IRCSS Bonino Pulejo – Piemonte di Messina:

Lotto n. 6		
Pos.	Ragione sociale	Importo unitario offerto
1	LAVALUX SRL	€ 5,38
2	SERVIZI SANITARI INTEGRATI SRL	€ 5,87
3	GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	€ 6,12

Graduatoria Lotto n.7 - CIG: 9420562DAE - Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa:

Lotto n. 7		
	Ragione sociale	Importo unitario offerto
1	PACIFICO SRL	€ 5,81
2	TUTONET SRL	€ 5,90
3	GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	€ 6,06
4	HOSPITAL SERVICE SRL	€ 6,22

Graduatoria Lotto n.8 - CIG: 942060947A - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna:

Lotto n. 8		
Pos.	Ragione sociale	Importo unitario offerto
1	PACIFICO SRL	€ 4,23
2	GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO SRL	€ 6,06
3	TUTONET SRL	€ 6,10
4	ADAPTA SPA	€ 6,11

Visti i ricorsi presentati al TAR Catania avverso l’aggiudicazione di tutti i lotti ad eccezione del Lotto n.6 IRCSS Bonino Pulejo – Piemonte di Messina ovvero avverso l’aggiudicazione dei lotti nn. 1,2,3,4,5,7,8 iscritti al ruolo rispettivamente ai nn. R.G. 1106/2024 (LOTTO 1); R.G. 1107/2024 (LOTTO 2); R.G. 1108/2024 (LOTTO 3); R.G. 1109/2024 (LOTTO 4); R.G. 1104/2024 (LOTTO 5); R.G. 1131/2024 (LOTTO 7); R.G. 1132 (LOTTO 8).

Rilevato che il TAR CATANIA (Sezione Quinta) ha definitivamente statuito nel merito come segue ad esito della Camera di Consiglio del 22.10.2024, giusta Sentenze nn. 03612, 03613, 03614, 03615, 03616, pubblicate il 31.10.2024; Sentenze nn. 3648/2024 e 3649/2024 pubblicate il 05.11.2024 (**allegati n. 2 a 8 parte integrante**):

- ✓ Per quanto riguarda i seguenti Ricorsi: *_ACCOGLIMENTO* ma solo ed esclusivamente nella parte in cui si censura la mancata attivazione della verifica di congruità per l'esigenza, di cui alla domanda principale di ciascun ricorrente, di avviare la verifica di anomalia.
 - LOTTO 1 Arnas Garibaldi CT – CIG 9420466E75 (aggiudicatario Servizi Sanitari Integrati s.r.l.) - R.G. 1106/2024 – Sentenza 3613/2024;
 - LOTTO 2 AOE Cannizzaro – CT – CIG 94204988DF (aggiudicatario Servizi Sanitari integrati Srl) - R.G. 1107/2024 – Sentenza 3614/2024;
 - LOTTO 3 AOU Policlinico G.Rodolico - S.Marco – CT – CIG 94205091F5 (aggiudicatario Servizi Sanitari integrati Srl) - R.G. 1108/2024 – Sentenza 3615/2024;
 - LOTTO 4 ASP Catania – CIG 9420525F25 (aggiudicatario Impremed s.p.a.) R.G. 1109/2024 – Sentenza 3616/2024;

- ✓ Per quanto riguarda i Ricorsi:
 - Lotto n. 5 AOU Policlinico G. Martino – Messina – CIG 9420542D2D (aggiudicatario Impremed Srl) – ricorso R.G. 1104/2024 – Sentenza 3612/2024: RIGETTO;
 - Lotto n. 7 Asp Ragusa - CIG 9420562DAE (aggiudicatario Pacifico s.r.l.) – ricorso R.G. 1131/2024 Sentenza 3648/2024: RIGETTO;
 - Lotto n. 8 ASP Enna – CIG 942060947A (aggiudicatario Pacifico s.r.l.) – ricorso R.G. 1132/2024 Sentenza 3649/2024: INAMMISSIBILE in relazione al motivo di ricorso principale e RIGETTATO, in quanto infondato, in relazione ai motivi subordinati.

Considerato, in particolare, che le Sentenze n. 3613/2024 (ricorso R.G. 1106/2024 Lotto 1 Arnas Garibaldi); n. 3614/2024 (R.G. 1107/2024 LOTTO 2 AOE Cannizzaro); n. 3615/2024 (R.G. 1108/2024 LOTTO 3 AOU Policlinico G.Rodolico - S.Marco); n. 3616/2024 (R.G. 1109/2024 LOTTO 4 ASP Catania) statuiscono in sintesi quanto segue:

1. Accoglimento dei ricorsi lotti 1,2,3,4 *“nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva il ricorso principale”* ovvero solo ed esclusivamente nella parte in cui si censura la mancata attivazione della verifica di congruità per l'esigenza, di cui alla domanda principale di ciascun ricorrente, di avviare la verifica di anomalia.
2. per l'effetto *“annulla i provvedimenti impugnati in via principale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione”*
3. *“L'accoglimento del primo motivo - la cui delibazione è stata richiesta, in via principale e prioritaria, dalle società ricorrenti - comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, proposte, per l'appunto, in via subordinata, avverso gli atti di gara”;*
4. Rigetto dei ricorsi incidentali lotti 1,2,3,4;
5. Compensazione delle spese processuali

Considerato, quindi, che si rende necessario ottemperare alle su citate sentenze del TAR_ Catania (Sezione Quinta) ai fini del *“ri-esercizio del potere amministrativo con avvio del sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta”* da parte di questa Stazione appaltante, n.q. di Capofila della Gara di Bacino Sicilia orientale per il Servizio di Lavanolo, relativamente alle aggiudicazioni dei lotti nn. 1,2,3,4 di cui alla deliberazione n. 374/2024.

Rilevato, inoltre, che le sentenze in parola dispiegano i propri effetti demolitori, conseguenti all'annullamento delle aggiudicazioni di cui ai lotti nn. 1,2,3,4, anche su *“gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione”* ovvero sui contratti eventualmente stipulati con gli aggiudicatari, *medio tempore*, dalle AAO/AASSPP del Bacino Orientale determinandone la risoluzione *ipso jure* come previsto nella clausola contrattuale risolutiva ex art. 18.5 del Contratto.

Considerato che, in particolare, per quanto riguarda il Lotto n. 1 di esclusiva pertinenza di questa Arnas Garibaldi, occorre prendere atto che per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione disposto con Sentenza n. 3613/2024 (ricorso R.G. 1106/2024) il contratto stipulato con Servizi sanitari Integrati s.r.l. PI. n. 03442910612 - in data 09.10.2024 (CIG Master 9420466E75 - CIG Derivato A0621E33C4), in corso di esecuzione dal 01.11.2024 giusta Verbale di avvio del servizio del 31.10.2024, è risolto *ipso jure* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18.5 del Contratto.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** delle Sentenze Tar Catania – Sezione Quinta – pubblicate in data 31.10.2024 ovvero Sentenza n. 3613/2024 (ricorso R.G. 1106/2024 Lotto 1 Arnas Garibaldi); n. 3614/2024 (R.G. 1107/2024 LOTTO 2 AOE Cannizzaro); n. 3615/2024 (R.G. 1108/2024 LOTTO 3 AOU Policlinico G.Rodolico - S.Marco); n. 3616/2024 (R.G. 1109/2024 LOTTO 4 ASP Catania) che statuiscano nel merito circa i ricorsi avverso i lotti nn. 1,2,3,4 come di seguito sintetizzato:
 - a) Accoglimento dei ricorsi avverso l'aggiudicazione dei lotti 1,2,3,4 *“nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva il ricorso principale”* ovvero solo ed esclusivamente nella parte in cui si censura la mancata attivazione della verifica di congruità per l'esigenza, di cui alla domanda principale di ciascun ricorrente, di avviare la verifica di anomalia.
 - b) per l'effetto *“annulla i provvedimenti impugnati in via principale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione”*
 - c) *“L'accoglimento del primo motivo - la cui delibazione è stata richiesta, in via principale e prioritaria, dalle società ricorrenti - comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, proposte, per l'appunto, in via subordinata, avverso gli atti di gara”;*
 - d) Rigetto dei ricorsi incidentali lotti 1,2,3,4;
 - e) Compensazione delle spese processuali.
2. **di dare atto** dell'annullamento degli atti impugnati in via principale con i ricorsi avverso i lotti 1,2,3,4 ovvero della deliberazione n. 374 del 09.05.2024 ivi compresi tutti gli atti di gara e i verbali della Commissione nella parte in cui viene disposta l'aggiudicazione dei lotti nn. 1,2,3,4.
3. **di disporre** di ottemperare a quanto statuito in ciascuna delle su citate sentenze del TAR_ Catania (Sezione Quinta) ai fini del *“ri-esercizio del potere amministrativo con avvio del sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta”* da parte di questa Stazione appaltante, n.q. di Capofila della Gara di Bacino Sicilia orientale per il Servizio di Lavanolo, relativamente alle aggiudicazioni dei lotti nn. 1,2,3,4 di cui alla deliberazione n. 374/2024 e, per l'effetto, dare mandato:
 - al RUP di procedere alla verifica di anomalia delle offerte dei primi in classifica dei lotti nn. 1,2,3,4 al fine di definire le nuove aggiudicazioni della gara di Bacino a procedura aperta in contratto ponte per l'acquisizione del servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia - Bacino della Sicilia Orientale. Numero Gara Anac 8736916, indetta con deliberazione n. 1233 del 30.09.2022.
 - al Seggio di gara, nominato con provvedimento del Direttore generale prot. n. 78/DG del 17.04.2023, di elaborare la nuova proposta di aggiudicazione dei lotti nn. 1,2,3,4, ad esito delle verifiche di anomalia effettuate dal RUP, tenendo conto, nell'individuazione degli aggiudicatari, del criterio di *“maggior valore”* di cui al punto 17 del Disciplinare di gara a tenore del quale *“ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i Lotti, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Codice. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più Lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 3 Lotti, che saranno individuati sulla base del criterio del maggior valore”*.
4. **di prendere atto** che le sentenze in parola dispiegano i propri effetti demolitori, conseguenti all'annullamento delle aggiudicazioni di cui ai lotti nn. 1,2,3,4, anche su *“gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione”* ovvero sui contratti eventualmente stipulati con gli aggiudicatari, *medio tempore*, dalle AAOO/AASSPP del Bacino Orientale determinandone la risoluzione *ipso jure* come previsto nella clausola contrattuale risolutiva ex art. 18.5 del Contratto.
5. **di prendere atto**, in particolare, per quanto riguarda il Lotto n. 1 di esclusiva pertinenza di questa Arnas Garibaldi, che per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione disposto con Sentenza n. 3613/2024

(ricorso R.G. 1106/2024) il contratto stipulato con Servizi sanitari Integrati s.r.l. PI. n. 03442910612 - in data 09.10.2024 (CIG Master 9420466E75 - CIG Derivato A0621E33C4), in corso di esecuzione dal 01.11.2024 giusta Verbale di avvio del servizio del 31.10.2024, è risolto *ipso jure* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18.5 del Contratto.

6. **di dare mandato** all'UOC Settore Provveditorato, alla luce della risoluzione del contratto stipulato con Servizi sanitari Integrati s.r.l. il 09/10/2024 per il Lotto n. 1 di interesse di questa Arnas Garibaldi, per effetto dell'annullamento della relativa aggiudicazione, di approntare con estrema urgenza le procedure amministrative necessarie previste dalla normativa di settore finalizzate a garantire, senza soluzione di continuità, l'acquisizione del servizio di lavanolo per il tempo strettamente necessario alla definizione della verifica di anomalia e conseguente nuova aggiudicazione per i lotti di che trattasi.
7. **di notificare** il presente provvedimento ai soggetti di cui all'art. 76, c. 5 Dlgs 50/2016, alle aziende ospedaliere e Sanitarie del Bacino Sicilia Orientale aderenti alla gara, all'Assessorato della Salute, all'Ufficio speciale Centrale unica committenza, al Comitato Bacino Sicilia Orientale, all'O.E. Lotto 1 Servizi sanitari Integrati s.r.l., ai DEC Arnas Garibaldi.
8. **di munire** la presente della clausola di immediata esecutività per le ragioni di urgenza esplicitate in parte motiva.

Allegati:

1. Verbale di deliberazione n. 374 del _09.05.2024;

Allegati parte integrante

2. Sentenza TAR n. 03612/2024;
3. Sentenza TAR n. 03613/2024;
4. Sentenza TAR n. 03614/2024;
5. Sentenza TAR n. 03615/2024 ;
6. Sentenza TAR n. 03616 /2024.
7. Sentenza TAR n. 03648 /2024.
8. Sentenza TAR n. 03649 /2024.

Il Responsabile U.O.C. Provveditorato ed Econmato

Dott. Ing. Valentina Russo

II DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto, di:

1. **Prendere atto** delle Sentenze Tar Catania – Sezione Quinta – pubblicate in data 31.10.2024 ovvero Sentenza n. 3613/2024 (ricorso R.G. 1106/2024 Lotto 1 Arnas Garibaldi); n. 3614/2024 (R.G. 1107/2024 LOTTO 2 AOE Cannizzaro); n. 3615/2024 (R.G. 1108/2024 LOTTO 3 AOU Policlinico G.Rodolico - S.Marco); n. 3616/2024 (R.G. 1109/2024 LOTTO 4 ASP Catania) che statuiscano nel merito circa i ricorsi avverso i lotti nn. 1,2,3,4 come di seguito sintetizzato:
 - a) Accoglimento dei ricorsi avverso l’aggiudicazione dei lotti 1,2,3,4 *“nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva il ricorso principale”* ovvero solo ed esclusivamente nella parte in cui si censura la mancata attivazione della verifica di congruità per l’esigenza, di cui alla domanda principale di ciascun ricorrente, di avviare la verifica di anomalia.
 - b) per l’effetto *“annulla i provvedimenti impugnati in via principale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”*
 - c) *“L’accoglimento del primo motivo - la cui delibazione è stata richiesta, in via principale e prioritaria, dalle società ricorrenti - comporta l’assorbimento delle ulteriori censure, proposte, per l’appunto, in via subordinata, avverso gli atti di gara”;*
 - d) Rigetto dei ricorsi incidentali lotti 1,2,3,4;
 - e) Compensazione delle spese processuali.

2. **Dare atto** dell’annullamento degli atti impugnati in via principale con i ricorsi avverso i lotti 1,2,3,4 ovvero della deliberazione n. 374 del 09.05.2024 ivi compresi tutti gli atti di gara e i verbali della Commissione nella parte in cui viene disposta l’aggiudicazione dei lotti nn. 1,2,3,4.

3. **Disporre** di ottemperare a quanto statuito in ciascuna delle su citate sentenze del TAR _ Catania (Sezione Quinta) ai fini del *“ri-esercizio del potere amministrativo con avvio del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta”* da parte di questa Stazione appaltante, n.q. di Capofila della Gara di Bacino Sicilia orientale per il Servizio di Lavanolo, relativamente alle aggiudicazioni dei lotti nn. 1,2,3,4 di cui alla deliberazione n. 374/2024 e, per l’effetto, dare mandato:
 - al RUP di procedere alla verifica di anomalia delle offerte dei primi in classifica dei lotti nn. 1,2,3,4 al fine di definire le nuove aggiudicazioni della gara di Bacino a procedura aperta in contratto ponte per l’acquisizione del servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia - Bacino della Sicilia Orientale. Numero Gara Anac 8736916, indetta con deliberazione n. 1233 del 30.09.2022.
 - al Seggio di gara, nominato con provvedimento del Direttore generale prot. n. 78/DG del 17.04.2023, di elaborare la nuova proposta di aggiudicazione dei lotti nn. 1,2,3,4, ad esito delle verifiche di anomalia effettuate dal RUP, tenendo conto, nell’individuazione degli aggiudicatari, del criterio di *“maggior valore”* di cui al punto 17 del Disciplinare di gara a tenore del quale *“ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i Lotti, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del Codice. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più Lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 3 Lotti, che saranno individuati sulla base del criterio del maggior valore”*.

4. **Prendere atto** che le sentenze in parola dispiegano i propri effetti demolitori, conseguenti all’annullamento delle aggiudicazioni di cui ai lotti nn. 1,2,3,4, anche su *“gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”* ovvero sui contratti eventualmente stipulati con gli aggiudicatari, *medio tempore*, dalle AAOO/AASSPP del Bacino Orientale determinandone la risoluzione *ipso jure* come previsto nella clausola contrattuale risolutiva ex art. 18.5 del Contratto.

5. **Prendere atto**, in particolare, per quanto riguarda il Lotto n. 1 di esclusiva pertinenza di questa Arnas Garibaldi, che per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione disposto con Sentenza n. 3613/2024 (ricorso R.G. 1106/2024) il contratto stipulato con Servizi sanitari Integrati s.r.l. . PI n. 03442910612 in data 09.10.2024 (CIG Master 9420466E75 - CIG Derivato A0621E33C4), in corso di esecuzione dal 01.11.2024 giusta Verbale di avvio del servizio del 31.10.2024, è risolto *ipso jure* ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18.5 del Contratto.


6. **Dare mandato** all’UOC Settore Provveditorato, alla luce della risoluzione del contratto stipulato con Servizi sanitari Integrati s.r.l. il 09/10/2024 per il Lotto n. 1 di interesse di questa Arnas Garibaldi, per effetto dell’annullamento della relativa aggiudicazione, di approntare con estrema urgenza le procedure

amministrative necessarie previste dalla normativa di settore finalizzate a garantire, senza soluzione di continuità, l'acquisizione del servizio di lavanolo per il tempo strettamente necessario alla definizione della verifica di anomalia e conseguente nuova aggiudicazione per i lotti di che trattasi.


7. **Notificare** il presente provvedimento ai soggetti di cui all'art. 76, c. 5 Dlgs 50/2016, alle aziende ospedaliere e Sanitarie del Bacino Sicilia Orientale aderenti alla gara, all'Assessorato della Salute, all'Ufficio speciale Centrale unica committenza, al Comitato Bacino Sicilia Orientale, all'O.E. Lotto 1 Servizi sanitari Integrati s.r.l., ai DEC Arnas Garibaldi.

Munire la presente della clausola di immediata esecutività per le ragioni di urgenza esplicitate in parte motiva.


**Il Direttore amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)**



**Il Direttore Sanitario
(Dott. Mauro Sapienza)**



**Il Direttore generale
(Dott. Giuseppe Giammanco)**



Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo



Copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla
pubblicazione

Si attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore
Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____


La presente Deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale della Salute:
 - a. nota di approvazione Prot. n. _____ del _____
 - per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Publicato il 31/10/2024

N. 03612/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01104/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

S.R.L. Lavalux, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9420542D2D, rappresentata e difesa dall'avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Arnas - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Impremed S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli 49;

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino Messina, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Servizi Sanitari Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Pinelli, Nunzio Pinelli, Vincenzo Prisco, Antonio Sasso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bonaventura Lo Duca in Catania, via Milano n. 85;

per l'annullamento

a) *per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- del provvedimento di aggiudicazione “*del servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per le Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione Sicilia – Bacino della Sicilia Orientale*”, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.R.N.A.S. n. 374 del 9 maggio 2024, limitatamente al lotto n. 5 CIG 9420542D2D (A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina”), comunicata con nota prot. n. 8393 del 14 maggio 2024;

- del verbale del R.U.P., datato 22 aprile 2024, di verifica delle giustificazioni delle offerte del lotto n. 5 ritenute anomale, con il quale le offerte economiche di Impremed S.p.A. e Servizi Sanitari Integrati S.r.l. sono state ritenute “congrue” e non anomale;

- della nota a firma del R.U.P. prot. n. 3625 del 22 aprile 2024, di comunicazione degli esiti della verifica dell'anomalia delle offerte;

- della proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara n. 19 del 30 aprile 2024, limitatamente al lotto n. 5;

- nei limiti dell'interesse della ricorrente, di tutti gli atti e verbali di gara, nessuno escluso, limitatamente al lotto n. 5 CIG 9420542D2D, finalizzati alla formazione della graduatoria finale di merito ed all'aggiudicazione definitiva;

per l'accertamento

- del diritto della ricorrente a ottenere l'aggiudicazione definitiva del lotto in

questione;

per la condanna

dell'A.R.N.A.S. Garibaldi all'adozione del relativo provvedimento;

per la declaratoria

- dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato con la s.p.a. Impremed ex artt. 121 e 122;

b) *per quanto riguarda i motivi aggiunti* presentati da S.R.L. LAVALUX;

per l'annullamento

- dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Impremed S.p.A., dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino Messina, di Servizi Sanitari Integrati S.r.l., di Arnas - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Società ricorrente ha partecipato alla procedura di affidamento del "*servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia – Bacino della Sicilia Orientale*", indetta dall'A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania quale azienda capofila di quelle presenti nel bacino orientale della Sicilia con deliberazione n. 1223 del 30 settembre 2022 e, quindi, *ratione temporis*, assoggettata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddiviso in otto lotti da aggiudicarsi secondo il criterio "del minor prezzo", ai sensi del punto 17 del disciplinare di gara. La base d'asta unitaria,

uguale per tutti i lotti, era pari ad €6,25 per giornata di degenza.

Lavalux S.r.l. ha presentato la propria offerta per i lotti n. 5 CIG 9420542D2D (A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina”) e n. 6 CIG 942055798F (I.R.C.S.S. “Bonino Pulejo – Piemonte” di Messina).

Con deliberazione n. 374 del 9 maggio 2024, comunicata con nota prot. n. 8393 del 14 maggio 2024, la stazione appaltante ha approvato gli atti di gara e le graduatorie finali di merito per ogni singolo lotto. La ricorrente è risultata aggiudicataria del lotto n. 6 (I.R.C.S.S. “Bonino Pulejo – Piemonte” di Messina), mentre per il lotto n. 5 qui di interesse (A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina”) si è classificata al terzo posto (avendo offerto il prezzo unitario di € 3,88) preceduta da Servizi Sanitari Integrati s.r.l. (collocatasi al secondo posto con prezzo unitario offerto di € 3,7) e l’aggiudicataria Impremed S.p.A (prezzo unitario offerto di €3,44).

Con istanza del 18 maggio 2024, la società ricorrente ha chiesto l’accesso alla documentazione di Impremed e Servizi Sanitari Integrati, alle schede di valutazione delle offerte e agli atti del procedimento di verifica della congruità delle offerte. L’istanza è stata integralmente accolta con riferimento all’aggiudicataria, mentre è stata parzialmente accolta (con parziale oscuramento della relazione tecnica, dell’allegato 6.7.8. e dell’allegato 05 e con esclusione dei giustificativi dell’offerta) quella della seconda classificata che ha opposto l’esigenza di tutela del segreto tecnico e commerciale (v. rispettivamente note ARNAS n. 9774 e n. 9773 del 31 maggio 2024).

In data 3 giugno 2024, l’interessata ha reiterato l’istanza di accesso al fine di ottenere l’integrale documentazione della seconda classificata.

Con nota del n. 4846 del 5 giugno 2024, l’ARNAS ha confermato il diniego di accesso solo per l’allegato 06.07.08 e ha rilasciato la rimanente documentazione.

1.1. Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, Lavalux (terza classificata) ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di Impremed, precisando, in punto di interesse, che l’esclusione dalla gara della controinteressata Impremed determina, per l’effetto, l’aggiudicazione del lotto n. 5 in favore della

ricorrente, in quanto la seconda classificata Servizi Sanitari Integrati S.r.l. – già aggiudicataria dei lotti nn. 1, 2 e 3 (cfr. delib. C.S. n. 374/2024) – non può aggiudicarsene un quarto, a ciò ostandovi il punto 3 del disciplinare di gara (“*Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più Lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 3 Lotti, che saranno individuati sulla base del criterio del maggior valore*”).

Il ricorso introduttivo è affidato ai seguenti motivi:

1) *Violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del D.lgs. n. 50/2016 e del punto 6.3 del disciplinare di gara.* Impremed doveva essere esclusa perché, durante lo svolgimento della gara, la certificazione di qualità ISO 14001:2015 (n. IT303563-1, rilasciata da Bureau Veritas il 20 novembre 2017, con scadenza 19 dicembre 2023), sebbene in corso di validità al termine di presentazione delle offerte (13 dicembre 2022), sarebbe andata a scadere il 19 dicembre 2023 e non più rinnovata in continuità, come comprovato dalla circostanza che l’aggiudicataria, oggi, è dotata di una nuova certificazione di qualità ISO 14001:2015, avente un diverso numero identificativo (n. IT329756) rilasciata il 5 febbraio 2024; pertanto, nel termine compreso tra il 20 dicembre 2023 e il 5 febbraio scorso Impremed è risultata sprovvista di un requisito di partecipazione alla gara *de qua*. A supporto della tesi difensiva, parte ricorrente richiama un precedente di questo TAR reso tra i medesimi operatori (sentenza n. 2096/2024 del 4 giugno 2024) sul principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti di ammissione.

2) *Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 87 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.3 del disciplinare di gara.* Impremed avrebbe dovuto essere esclusa anche in relazione alla ritenuta inidoneità delle certificazioni di qualità richieste dalla *lex specialis* ((ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e UNI EN 14065:2016) poiché rilasciate da “Bureau Veritas”, soggetto accreditato dall’ente di accreditamento “United Kingdom Accreditation Service” (c.d. UKAS) che, dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, non sarebbe più equiparabile agli

enti di accreditamento comunitari.

3) *Violazione e falsa applicazione, dell'art. 87, D.lgs. n. 50/2016 e del punto 6.3 del disciplinare di gara con riferimento alla seconda classificata Servizi Sanitari Integrati S.r.l. in quanto:* a) sprovvista della certificazione di qualità UNI EN 14065:2016, non allegata alla documentazione di gara; b) con certificazione ISO 14001:2015, scaduta il 15 maggio 2024, che non risulta essere stata rinnovata.

4) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del capitolato tecnico per difformità dell'offerta di Impremed dal capitolato tecnico che richiede diverse attività da compiersi con frequenza quotidiana ("Ritiro giornaliero, presso ogni singola U.O. in orario ricompreso tra le 07,00 e le 11,30, della biancheria sporca"; "Ritiro giornaliero, dove previsto, della teleria da sala operatoria"; "Consegna giornaliera della biancheria piana e sagomata"), mentre l'aggiudicataria ha formulato la propria offerta prevedendo tre accessi settimanali presso la struttura ospedaliera, come da giustificativi inviati al R.U.P. in sede di verifica dell'anomalia.*

5) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e del punto 21 del bando di gara avuto riguardo alla verifica di anomalia dell'offerta di Impremed. Parte ricorrente, allegando una relazione tecnica a supporto dei rilievi, afferma che l'offerta di Impremed sia palesemente inattendibile e in perdita avuto riguardo: a)al numero dei posti letto erroneamente indicati in 667, invece di 678 posti letto con un incidenza di ulteriori € 7.835,30; b) al costo del carburante indicato in € 1,53/lt palesemente inferiore al costo medio praticato dai distributori nel mese di gennaio 2023 (€ 1, 70); c) alla frequenza giornaliera degli accessi (e non tre volte la settimana) con tutto ciò che ne consegue in termini di maggiori costi di carburante e trasporto, manutenzione automezzi e manodopera.*

6) *Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e del punto 21 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990; parte ricorrente denuncia la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta modifica del costo della manodopera nel corso del sub-procedimento di verifica dell'offerta da parte di*

Impremed, da €260.000,00 a €289.016,00.

7) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e del 21 del bando di gara con riferimento all'offerta di Servizi Sanitari* che, avendo il proprio stabilimento a Limatola (in provincia di Benevento ad una distanza di 519 km dall'A.O.U. Policlinico "Gaetano Martino" di Messina), non potrebbe non sostenere costi di trasporto inferiori a €173.450,02, come chiarito nell'allegata relazione del perito di parte. Per le medesime ragioni anche il costo della manodopera risulterebbe stimato per difetto, tenuto conto dei tempi di guida degli autisti e delle ore obbligatorie di riposo.

1.2. La ricorrente ha agito per l'annullamento degli atti impugnati, nonché per l'accertamento del diritto a ottenere l'aggiudicazione definitiva del lotto in esame, per la condanna dell'A.R.N.A.S. Garibaldi all'adozione del relativo provvedimento e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con Impremed s.p.a..

1.3. Parte ricorrente ha, infine, formulato istanza di accesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2° c.p.a., con riferimento al parziale diniego opposto da A.R.N.A.S. "Garibaldi" all'accesso dei "giustificativi dell'offerta" e all'Allegato 6.7.8., che avrebbe impedito alla ricorrente di poter meglio e più approfonditamente valutare e argomentare l'anomalia della stessa.

2. Si sono costituiti per resistere al giudizio, l'Azienda resistente, l'Azienda capofila e la seconda classificata SSI.

2.1. Si è costituita anche l'aggiudicataria Impremed che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di interesse in relazione alla posizione di terza graduata; ha, inoltre, contestato i motivi di ricorso, sostenendo che era stato richiesto tempestivo rinnovo della certificazione in data anteriore alla scadenza; ha, inoltre, allegato la sostenibilità economica della propria offerta.

3. Alla camera di consiglio del 25 giugno 2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare

all'istanza cautelare.

4. All'esito della camera di consiglio del 23 luglio 2024, fissata per la trattazione dell'istanza di accesso ex art. 116, co. 2, cpa, il Collegio, con ordinanza collegiale n. 2680 del 24 luglio 2024, ha accolto la detta istanza con riferimento *“all’offerta tecnica e ai giustificativi prodotti in gara dalla controinteressata Servizi Sanitari Integrati, senza alcuna limitazione nel termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore”*.

5. A seguito del consentito accesso, parte ricorrente con atto notificato e depositato il 27 settembre 2024, ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti già gravati con ricorso introduttivo, deducendo i seguenti (ulteriori) motivi:

1) *Violazione e falsa applicazione dell’art. 97, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 21 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241*: denuncia la ricorrente carenza di istruttoria e difetto di motivazione (già motivo 7 del ricorso introduttivo) in quanto l’accesso avrebbe dimostrato, con riferimento alla controinteressata Servizi Sanitari Integrati, l’inattendibilità dei costi di trasposto (per non avere considerato i costi di pedaggio autostradale e traghettamento per un importo di € 26.218,40) e dei costi di personale che effettua i trasporti (in quanto gli oneri effettivi per l’addetto categoria B1 sarebbero in realtà più del doppio);

2) *Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 97, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 21 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241*: lamenta parte ricorrente carenza di istruttoria e difetto di motivazione in quanto la relazione che la controinteressata Servizi Sanitari Integrati ha prodotto nel sub procedimento di verifica della propria offerta dimostrerebbe come l’operatore economico controinteressato abbia inammissibilmente modificato l’offerta economica e la proposta tecnico-operativa per dimostrare la congruità del prezzo offerto.

Per giustificare la previsione dei costi di trasporto, infatti, la controinteressata ha

affermato che la distanza tra lo stabilimento di Limatola e l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina non sarebbe coperta con la frequenza indicata nella *lex specialis* (sei giorni a settimana), ma solo 2 volte, in quanto sarebbe stato utilizzato un magazzino di stoccaggio della biancheria a Messina; tale affermazione peraltro non sarebbe in alcun modo supportata;

3) *Violazione e falsa applicazione del punto 6.3.g. del disciplinare di gara*, atteso che mancherebbe la dimostrazione che la sede di Messina sia in possesso della prescritta certificazione Uni EN 14065;

4) *Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell'art. 97, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 21 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1990, n. 241*: contesta parte ricorrente carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in quanto il modello organizzativo proposto dalla S.S.I. non consentirebbe di soddisfare le condizioni minime richieste dalla stazione appaltante (una disponibilità di cambi maggiori di 2 unità rispetto a quella richiesta dal bando non consentirebbe di garantire quotidianamente la dotazione richiesta dalla stazione appaltante) e ciò in ragione della circostanza che il ritiro e consegna per e dal transit point verso la lavanderia sono previsti solo 2 volte la settimana (ritiro/consegna ogni 3 giorni) sicché non sarebbe possibile assicurare la dotazione complessiva di n. 4 capi, di cui 1 sul letto, 1 sporco da lavaggio e 2 puliti scorta armadietto, a meno di incrementare almeno il 50% dei cambi ovvero passando dai 6 cambi proposti a 9 cambi di biancheria per posto letto, incremento dei cambi che comporterebbe un incremento del 50% dei costi per il noleggio della biancheria considerati in sede di gara.

Ha avanzato la ricorrente istanza cautelare sui motivi aggiunti e, nel merito, ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati.

6. In data 8 ottobre 2024 la società Impremed ha depositato istanza di rinvio al fine di attendere la decisione del CGA sulla sentenza di questo T.A.R. (n. 2096/2024) vertente su questione analoga attualmente sub iudice di appello, che verrà discussa

nel merito alla pubblica udienza fissata per il 30 ottobre 2024, in relazione – in particolare - alla doglianza di asserita invalidità della certificazione di qualità ISO 14001:2015.

7. In vista dell'udienza la controinteressata e l'amministrazione hanno prodotto memorie.

Quest'ultima ha anche eccepito l'inammissibilità dell'atto di motivi aggiunti della ricorrente per insindacabilità della valutazione di congruità della stazione appaltante.

8. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2024 le controparti hanno rinunciato ai termini a difesa sui motivi aggiunti; il difensore di parte ricorrente ha quindi rinunciato all'istanza cautelare proposta sui motivi aggiunti e la causa è stata discussa nel merito; indi è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre esaminare l'istanza della società Impremed di rinvio della trattazione della causa in attesa che il C.G.A. decida sull'appello avverso la sentenza di questo T.A.R. n. 2096 del 2024, ove sarebbero state trattate questioni analoghe a quelle oggetto del ricorso in esame, specie in relazione alla doglianza di asserita invalidità della certificazione di qualità ISO 14001:2015 prodotta da Impremed.

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la concessione del chiesto rinvio atteso che non ricorrono i casi eccezionali che, soli, ai sensi dell'art. 73, co. 1-bis, cod. proc. amm., possono giustificarlo, tale non essendo l'esigenza di attendere la sentenza del C.G.A. su questione in tesi analoga, avuto riguardo alla peculiarità di ogni giudizio (per gli operatori che partecipano alla gara, per la specificità della loro organizzazione del servizio, per le previsioni della specifica lex di gara, per la differenza di argomentazioni e allegazioni introdotte dalle parti in ogni singolo giudizio, ecc.), alle preminenti esigenze di celerità proprie del rito in questione e in ogni caso all'appellabilità della presente decisione.

2. Occorre a questo punto svolgere alcune brevi considerazioni in ordine all'interesse a ricorrere in capo alla Lavalux s.r.l., terza classificata nella procedura.

2.1. È ormai *ius receptum* il principio secondo cui la terza classificata si ritiene portatrice di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l'impugnazione in termini di ammissibilità, qualora la stessa, agendo in giudizio, proponga censure dirette all'esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, ovvero quando spenda motivi volti a contestare in toto la legittimità della gara: nel primo caso, l'interesse azionato in giudizio è quello a ottenere l'aggiudicazione, nel secondo quello "indiretto" alla riedizione della procedura, cui conseguono nuove chances di futura aggiudicazione (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 308; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 novembre 2021, n. 2528).

2.2. Nel caso di specie, la Lavalux s.r.l. non ha proposto motivi di gravame dal cui accoglimento possa scaturire l'annullamento radicale della procedura e la ripetizione della stessa.

L'unico interesse fatto valere in giudizio è quello all'aggiudicazione, coltivato mediante censure volte a rilevare l'illegittimità dell'ammissione alla procedura delle prime due ditte in graduatoria che la precedono.

Ne consegue che la ricorrente, in quanto terza classificata nella gara, potrà conseguire il soddisfacimento di detto interesse (ossia divenire aggiudicataria dell'appalto) solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata.

Il principio costituisce espressione di quello più generale dell'interesse ad agire, indefettibile condizione dell'azione che nel processo amministrativo si collega alla «lesione della posizione giuridica del soggetto» e sussiste qualora sia individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento. Alla luce di tali principi il ricorso avverso il provvedimento d'aggiudicazione non solo è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, ma

neppure può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione peggiore si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito (TAR Puglia, Bari, II, 19 febbraio 2021 n. 308; T.A.R. Sicilia, Catania, 8 novembre 2022, n. 2878).

2.3. Occorre altresì specificare che non è condivisibile l'argomento speso dalla società ricorrente in punto di interesse al ricorso, secondo cui, essendo la seconda graduata S.S.I. già aggiudicataria di n. 3 lotti (nn. 1, 2 e 3), non potrebbe aggiudicarsene un altro, a ciò ostando il punto 3 del disciplinare di gara, non foss'altro poiché le aggiudicazioni nei lotti indicati sono state oggetto di impugnativa innanzi a questo T.A.R.; in ogni caso, tale circostanza non è dirimente, essendo fatte salve le operazioni amministrative conseguenti agli esiti dei giudizi pendenti innanzi a questo Tribunale, con conseguente eventuale scorrimento della graduatoria.

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio di procedere con la disamina della posizione della seconda graduata e, se risultino evidenti ragioni di incongruità dell'offerta o cause di esclusione - che potrebbero condurre, in ultima analisi, a una decisione di estromissione del concorrente o di superamento di posizione in graduatoria -, procedere all'esame anche dei motivi diretti nei confronti dell'aggiudicataria, dovendosi, altrimenti, il giudizio arrestare, non potendo la parte ricorrente trarre alcuna utilità dall'accoglimento del ricorso, per la presenza di altro concorrente utilmente graduato (arg. ex Adunanza Plenaria, Cons. Stato, 3 febbraio 2014, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2725).

4. Al lume di quanto esposto, occorre procedere alla delibazione dei motivi proposti avverso la società S.S.I. s.r.l. (motivi III e VII del ricorso introduttivo; motivi da I a IV del ricorso per motivi aggiunti).

5. Il terzo motivo del ricorso introduttivo contesta l'ammissione della seconda graduata S.S.I., in tesi, sprovvista della certificazione di qualità UNI EN

14065:2016, non allegata alla documentazione di gara e dotata di certificazione ISO 14001:2015, scaduta il 15 maggio 2024, che non risulta essere stata rinnovata.

5.1. Il motivo è infondato in quanto:

a) risulta per tabulas che SSI ha prodotto in gara il documento contenente tutte le certificazioni richieste dal disciplinare di gara tramite la piattaforma telematica al momento della presentazione dell'offerta (doc. 1 All. "04 DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONI");

b) la certificazione UNI EN 14065:2016 di cui è in possesso la SSI (doc. 2 certificazione rilasciata da KIWA) non richiede l'accreditamento Accredia e per tale ragione non risulta visibile sul sito di Accredia. Nel certificato è riportata espressamente la conformità alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema, ciò in ossequio a quanto disposto dal disciplinare di gara punto 6.3. lett. g), secondo cui, in relazione alla Certificazione UNI EN 14065, l'operatore economico deve dimostrare di avere attivo un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema, certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità.

5.1.1. Non merita accoglimento, inoltre, la censura secondo cui la certificazione ISO 14001:2015, scaduta il 15 maggio 2024, non sia stata rinnovata; è infatti evidente l'irrilevanza del mancato rinnovo ai fini di che trattasi alla scadenza del 15 maggio 2024, stante la pacifica validità della certificazione sia al momento della partecipazione alla gara che per tutta la durata della procedura di gara fino alla aggiudicazione, non avvenuta in favore di SSI.

6. Con i motivi VII) del ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, parte ricorrente contesta la congruità sotto diversi profili dell'offerta della S.S.I.

7. Prima di passare alla delibazione delle singole censure, giova riportare i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di sindacato del

giudizio di discrezionalità tecnica sotteso alla valutazione della congruità dell'offerta (cfr. da ultimo Cons. St. sez. V, n. 1776 del 22 febbraio 2024).

7.1. Come più volte affermato dalla giurisprudenza, il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra le tante, Cons. di Stato, sez. V, 2 maggio 2019, n. 2879; sez. III, 29 gennaio 2019, n.726; sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978).

L'esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell'interesse pubblico.

D'altro canto, va anche rammentato che la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile (così espressamente Cons. di Stato, sez. V, n. 3480 del 2018).

Pertanto la valutazione di congruità costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; sez. III, 18 settembre 2018 n. 5444; sez. V, 23 gennaio 2018, n.230).

7.2. Giova poi anche richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di congruità di un'offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa – tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne – di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse (Cons. St., sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5798).

7.3. Si è inoltre affermato che la motivazione del giudizio di non anomalia non deve essere specifica ed estesa, potendo essere effettuata anche mediante rinvio per relationem alle risultanze procedurali e alle giustificazioni fornite dall'impresa.

7.4. La stazione appaltante non è poi tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell'offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (Cons. Stato, Sez. III, 14.11.2018, n. 6430).

Inoltre, in sede di procedimento di verifica dell'anomalia, è pacificamente ammessa la progressiva ripermetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di costo, con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, sia per porre rimedio a originari errori di calcolo, sia, più in generale, in tutti i casi in cui l'entità dell'offerta economica rimanga immutata, (Cons. Stato, sez. V, n. 1874 del 2020; n. 4400 del 2019; n. 4680 del 2017).

7.5. Si è altresì affermato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve ritenersi consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l'aggiustamento delle singole voci di costo anche in relazione a "sopravvenienze di fatto o normative",

(Cons. Stato, sez. V, n. 4400 del 2019), potendosi sempre valorizzare “economie sopravvenienti, in grado di refluire sull’affidamento del contratto” (Cons. Stato, sez. V, n. 1874 del 2020; n. 3502 del 2019; in senso analogo n. 4272 del 2020); deve ritenersi consentito anche la rimodulazione degli elementi economici dell’offerta in sede di giustificazioni sull’anomalia, con il solo limite di non alterarne il quantum iniziale o l’equilibrio economico e purché si accerti in concreto, sulla base di un apprezzamento globale e sintetico, che la proposta economica risulti nel suo complesso affidabile e attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1071).

7.6. Infine, in base ai consolidati principi della giurisprudenza, se in sede giurisdizionale il ricorrente deduce l’inattendibilità dell’offerta per aspetti non specificatamente presi in considerazione dalla stazione appaltante, legittimamente l’aggiudicataria può difendersi in giudizio provvedendo a giustificare tali voci in sede processuale (Cons. Stato, Sez. III, 14 novembre 2018, n. 6430; Cons. Stato, sez. III, 15 febbraio 2021 n. 1361).

7.7. In ogni caso va rimarcato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in termini generali, con i necessari distinguo ove la dedotta anomalia riguardi i costi per il personale, l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica Amministrazione (Cons. Stato Sez. III, 20 giugno 2022, n. 5022), con la conseguente necessità di annullamento del giudizio di verifica dell’anomalia ai fini della sua ripetizione da parte della stazione appaltante.

8. Venendo al caso di specie, deduce Lavalux con il motivo VII del ricorso introduttivo che, avendo S.S.I. il proprio stabilimento a Limatola (in provincia di

Benevento ad una distanza di 519 km dall'A.O.U. Policlinico "Gaetano Martino" di Messina), non potrebbe non sostenere costi di trasporto inferiori a €173.450,02, come chiarito nell'allegata relazione del perito di parte. Per le medesime ragioni anche il costo della manodopera risulterebbe stimato per difetto, tenuto conto dei tempi di guida degli autisti e delle ore obbligatorie di riposo.

9. Con il primo motivo dei motivi aggiunti, parte ricorrente sostiene che i costi di trasporto non considererebbero i pedaggi autostradali e di imbarco, che, da un calcolo effettuato sulla base delle percorrenze e frequenze dichiarate, risulterebbero di importo pari a €26.218,40.

9.1. Erronea sarebbe l'affermazione della S.S.I. secondo cui il costo del personale autista, categoria B1, da impiegarsi per 21 ore settimanali sarebbe pari a € 32.245,02, in quanto *"...un operaio inquadrato nel livello "B1" è impiegato per 38 ore settimanali e per 52 settimane all'anno, che corrispondono a 1976 ore/anno (38 ore x 52 settimane = 1976). A tale impegno orario corrisponde un costo annuale pari ad € 41.713,36 (1976 ore x 21,11 euro = € 41.713,36), di gran lunga superiore al costo esposto da controparte (€ 33.942,12)"*.

9.2. Parimenti inattendibile sarebbe il costo, pari a €21.861,12, relativamente a una delle n. 7 unità di manodopera inquadrata nel libello B1 del CCNL del C.C.N.L. *"Imprese del Sistema Industriale Integrato di Servizi Tessili e Medici Affini"*, e da impiegarsi per n. 40 ore settimanali, atteso che *"...gli oneri effettivi per tale addetto sono, in realtà, più del doppio. Come acclarato dall'allegata perizia (cfr. pag. 3), infatti, "per un monte ore di 40 ore settimanali non corrisponde un importo annuale di € 21.681,12 ma bensì 40 ore x 52 settimane x 21,11€ fornisce un importo annuale di 43.908,80€"*.

9.3. Sarebbe sottostimato il numero degli autisti da impiegare nell'appalto: infatti, considerati i tempi di percorrenza della tratta Limatola – Messina (13 ore), le ore massime che ogni autista può guidare ogni giorno (pari a 9 ovvero a 10 per due giorni a settimana) e le ore di riposo che lo stesso deve osservare può concludersi che *"...non è...ammesso effettuare il trasporto impiegando un solo autista, quindi*

ne dovevano essere considerati due con il conseguente raddoppio dei costi e l'imputazione delle maggiorazioni dovute alle ore di straordinario”.

10. Il motivo VII) del ricorso introduttivo e il motivo aggiunto I), i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

10.1. I suddetti motivi infatti non riescono a intaccare la complessiva valutazione dell'offerta effettuata dalla commissione di gara in termini di congruità.

10.2. In particolare non vi è prova di manifesta incongruità dei costi di trasporto indicati dalla società S.S.I. (pari a € 103.272,00) che appaiono coerenti con le modalità descritte dalla controinteressata con cui la stessa intende organizzare il servizio (tra cui l'utilizzo del transit point a Messina e il trasporto da e per lo stabilimento di Limatola da e per il Transit point 2 giorni a settimana).

10.3. Quanto ai costi di pedaggio e quelli connessi al traghetto, essi non riescono a dimostrare l'incongruità dell'offerta e dell'importo indicato dalla controinteressata alla luce della giustificazione offerta, secondo cui *“Servizi Sanitari Integrati ha così stimato i ridetti costi per tratta: - Pedaggio autostradale: € 9,40 a/r; (fonte sito autostrade per l'Italia); - Traghetto per autocarro/rimorchio Villa san Giovanni/Messina € 53,68 a/r (fonte sito Traghetti.com). Quindi, il totale dei costi annui relativi alle voci sopra riportate ammonta pertanto ad € 6.560,32. Tale somma risulta essere ininfluenza ai fini della redditività del servizio”.*

10.4. In relazione ai costi connessi all'impiego di n. 1 unità con mansioni di autista, la controinteressata rappresenta che il costo medio annuo per un operatore full time operaio categoria B1 in base alle tabelle ministeriali allegate al CCNL del settore di riferimento, ammonta ad € 33.942,12, calcolato per 1608 ore di lavoro (impiego medio annuo), sicché la previsione della S.S.I. pari a € 32.245,01 appare coerente (avuto anche riguardo alla circostanza che nelle gare di lavanolo vengono previste 1600 ore circa).

10.4.1. Chiarisce poi la controinteressata che la tabella relativa ai costi di manodopera (di cui al “modello relazione sui giustificativi”) afferisce ai costi per

attività di sanificazione, piegatura, imballaggi, stoccaggio e logistica interna della biancheria presso lo stabilimento produttivo sito in Limatola e il transit point e non anche ai costi dell'autista (logistica esterna - giustificato tra i costi di trasporto).

Dichiara, inoltre, che per errore è stato considerato l'impiego dell'operatore B1 per 40 ore, atteso che, invece, verrà utilizzato per 25 ore (trattandosi di personale per lo più impiegato in logistica interna).

10.4.2. Le spiegazioni di parte controinteressata, complessivamente considerate, non appaiono irragionevoli e gli errori evidenziati, in ogni caso, non sono tali da rendere manifesta l'incongruità dell'offerta.

In particolare, non si registra una modifica dei costi della manodopera introdotta dalla S.S.R. in sede di verifica di anomalia dell'offerta che, questa sì, costituirebbe un'inammissibile rettifica di un elemento costituito dell'offerta economica (Cons. St. sez. III, n. 7982/2023); peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, la modifica è da ritenersi legittima se contenuta entro margini di normale tollerabilità che non alterino i termini essenziali dell'offerta e che non ne compromettano l'affidabilità economica nel suo complesso.

10.4.2. Quanto all'esigenza di più autisti evidenziata dalla parte ricorrente, la controinteressata fa notare di avere indicato solo il monte ore settimanale (38 ore settimanali) ma non il numero di autisti impiegati, che saranno 2/3 full time, parzialmente dedicati al servizio posto a gara.

11. Con la seconda e la terza censura di cui ai motivi aggiunti si contesta la modifica - in tesi inammissibile - dell'organizzazione dell'appalto, posto che per la prima volta in sede di giustificazione la ditta ha dichiarato di avvalersi di un transit point nella città di Messina, riducendo a 2 giorni a settimana il tragitto tra lo stabilimento di Limatola e Messina; dell'esistenza di tale transit point non vi sarebbe dimostrazione con documentazione né per esso sarebbe sussistente la certificazione Uni EN 14065 richiesta dal disciplinare.

11.1. I motivi sono infondati.

11.2. Giova premettere che il criterio di aggiudicazione della gara di cui è causa è

quello del minor prezzo e, quindi, non è prevista l'elaborazione di alcuna offerta tecnica.

L'art. 12.1 del disciplinare chiarisce che l'OFFERTA è composta da: A - Documentazione amministrativa, con indicazione del Lotto per il quale si intende partecipare; B - Documentazione tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare; C - Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

La domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa vengono disciplinate dal successivo art. 14, con l'indicazione analitica della documentazione da inserire, tra cui non v'è l'offerta tecnica.

Seguono ulteriori articoli che normano aspetti specifici della documentazione a corredo dell'offerta.

L'art. 15 norma poi la "documentazione tecnica", tra cui si colloca l'elenco "*di tutte le autorizzazioni dello stabilimento deputato al lavaggio della biancheria, specificando l'ente deputato al rilascio, la data del rilascio e la data di scadenza o di quella prevista per il rinnovo*".

L'art. 16 rubricato "offerta economica" stabilisce che "*L'operatore economico inserisce per ogni singolo Lotto cui partecipa il prezzo unitario offerto rispetto alla base d'asta nel form della piattaforma e la documentazione economica secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico*".

L'offerta economica, redatta sull'allegato Modello, Allegato 4, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: "*a) prezzo complessivo al ribasso sia in percentuale sia il prezzo unitario rispetto alla base d'asta stabilita in €. 6,25 a giornata di degenza al netto di IVA riferito al Lotto per il quale si partecipa, Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; b) all'offerta economica dev'essere allegato a pena di esclusione il PROSPETTO ANALISI DEI COSTI DELL'OFFERTA ECONOMICA, Allegato 4; c) il prezzo di noleggio offerto della*

materasseria e del guanciale; d) il prezzo offerto per la fornitura del kit monouso donna, uomo, bambino.”.

11.3. Orbene, da quanto sopra emerge che non è possibile prospettare una modifica dell'offerta tecnica in quanto essa non era prevista dalla legge di gara, mirando le giustificazioni a dimostrare la congruità dell'offerta economica (e non tecnica); né è predicabile, nel caso di specie, una modifica dell'offerta economica, non rinvenibile in atti.

11.4. Il dettaglio specificato in sede di giustificativi a supporto della congruità dell'offerta economica - anche con riferimento a un transit point (a cui si faceva cenno già nella relazione tecnica a pag. 8) - non costituisce modifica dell'offerta tecnica (come detto inesistente) (cfr. Cons. St. III n. 4191 del 2015).

11.5. Invero il rup ha ritenuto, all'esito del controllo, che i prezzi praticati da S.S.I. appaiano *“complessivamente congrui e proporzionati sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore, e coerenti con le indicazioni di cui all'art. 97 del Dlgs 50/2016 nonché con il vincolo dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza nonché con la previsione di una percentuale di utile di impresa”* e tale valutazione non appare manifestamente incongrua.

11.6. Quanto alla pretesa necessità - pena l'esclusione - che il transit-point abbia la certificazione UNI EN 14065 richiesta dal disciplinare, invero, quest'ultimo prevede le autorizzazioni (o meglio l'elenco delle autorizzazioni) per il solo *“stabilimento deputato al lavaggio della biancheria”*, quale non è il detto transit-point. Pertanto, in questa fase le autorizzazioni fornite dalla parte appaiono sufficienti, fatte in ogni caso salve le eventuali implementazioni successive (che si rendano necessarie) nel momento in cui il servizio sarà operativo.

11.7. Il rischio di biocontaminazione prospettato dalla parte ricorrente è stato ritenuto non sussistente dalla stessa amministrazione per le specifiche modalità di organizzazione del servizio, posto che all'interno del transit point non verrebbe eseguita alcuna operazione del ciclo operativo, affermandosi nelle difese dell'ente

che *“la biancheria, sia sporca che pulita, viaggia imballata in speciali contenitori, ermeticamente chiusi e debitamente sigillati, riposti all’interno di appositi carrelli per la biancheria ospedaliera, solitamente in metallo, anch’essi ermeticamente chiusi e debitamente sigillati al fine di evitare qualsivoglia possibilità o anche solo rischio di biocontaminazione (si veda il documento denominato “Descrizione stabilimento e impianti” allegato all’offerta tecnica di SSI)”*.

Si tratta di valutazione che invero non appare affetta da manifesta illogicità e pertanto non è censurabile da questo Giudice.

11.8. Occorre infine evidenziare che le modalità di trasporto della biancheria e l’utilizzo di transit point (in quanto attività non regolamentate dalla legge di gara) sono rimesse alla libera organizzazione imprenditoriale dell’operatore economico. La corrispondenza di tale aspetto di svolgimento del servizio (non normato nel capitolato) potrà essere oggetto di verifica nella fase di esecuzione del contratto da parte della stazione appaltante (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 31 luglio 2023, n. 1987).

Si tratta invero di modalità di esplicazione del servizio che pertengono ai “requisiti di esecuzione” i quali rilevano se del caso ai fini della stipula del contratto ovvero nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, sicché *“l’eventuale mancato rispetto da parte della aggiudicataria degli “impegni assunti” in sede di gara (...), costituisce inadempimento contrattuale, sanzionabile con i rimedi apprestati dall’ordinamento...”* (in questo senso, tra le tante, Cons. Stato, Sez. III 20 ottobre 2017, n. 4859; Tar Veneto, 29 maggio 2020, n. 482; Tar Lazio, Latina, 24 luglio 2018, n. 445; TAR Campania, Salerno, sez. II, 29 dicembre 2021, n. 2937).

12. Con il quarto motivo si contesta che le modalità indicate dalla controinteressata (ritiro e consegna della biancheria per e dal transit point verso la lavanderia due volte alla settimana) non garantirebbero la dotazione prevista dal capitolato.

12.1. Anche tale motivo non merita accoglimento.

12.2. Al riguardo, va osservato che, in disparte la possibile non costante piena

occupazione dei letti, la controinteressata ha fatto presente che *“le operazioni di consegna del pulito e ritiro dello sporco presso l’hub/transit-point saranno sempre contestuali”* (attraverso un sistema di controllo informatizzato utilizzato dall’operatore economico) e *“che i cambi messi a disposizione dalla Servizi Sanitari Integrati sono quelli riferiti alla biancheria nuova di fabbrica che lo stesso ha dichiarato, in fase progettuale, di voler mettere a disposizione nell’ambito del suddetto appalto: a queste dotazioni di biancheria si sommeranno quelle relative alle scorte di proprietà dell’Ente che pure, secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, potranno essere utilizzate nell’ambito del servizio”*.

Anche tale giustificazione non appare inficiata da manifesta irragionevolezza e illogicità e pertanto non è censurabile.

13. Più in generale, non si rinviene alcuna evidente violazione dei principi sull’anomalia dell’offerta da parte della commissione, considerato anzitutto, in termini generali, che, come affermato anche in recenti pronunce di questo Tribunale, *“la verifica dell’anomalia dell’offerta presenta natura globale e sintetica e costituisce espressione di un apprezzamento discrezionale che può essere sindacato in sede giurisdizionale solo nel caso di obiettiva irragionevolezza”* (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 21 agosto 2023, n. 2546; cfr. da ultimo sez. V n. 1870 del 2024). Il giudice amministrativo può, dunque, sindacare le valutazioni della Pubblica Amministrazione in merito alle giustificazioni delle offerte presentate dai partecipanti alla gara soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, ovvero gravi e plateali errori e valutazione abnormi o inficiate da evidenti errori di fatto (Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2014, n. 3459; 6 giugno 2012, n. 3340; 29 febbraio 2012, n. 1183; Cons. giust. amm. Sicilia 4 ottobre 2021, n. 832).

Non può trovare, pertanto, spazio la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, condotta in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (anche nel ricorso per motivi aggiunti) ma è necessario che, all’esito della valutazione, *“l’intera operazione economicamente appaia non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del*

contratto volta al perseguimento dell'interesse pubblico” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 12 luglio 2023, n. 2184).

Peraltro, non solo la controinteressata ha formulato negli atti di causa proprie controdeduzioni, non prive di fondamento, in relazione a tali profili, ma, sia la genericità dei rilievi, sia la mancata dimostrazione di una complessiva inaffidabilità dell'offerta rendono le censure prive di fondamento.

Inoltre, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfiggere il giudizio della Commissione giudicatrice, pur in ipotesi opinabile, non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Consiglio di Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058; altresì V, 3 giugno 2021, n. 4224; III, 28 settembre 2020, n. 5634).

Nel caso di specie, è evidente che la specifica organizzazione di impresa de qua (che si dichiara essere azienda operativa nel settore del lavanolo da più di un ventennio con competenza e specializzazione nel settore sanitario che svolge tale servizio presso altre strutture ospedaliere praticando prezzi per giornata inferiore a quelli proposti per la gara in questione anche per tratte chilometriche consistenti), l'utilizzo del transit point, la disponibilità di n. 6 cambi di biancheria a posto letto contro i 4 richiesti dalla stazione appaltante sono tutti fattori, tra gli altri, in grado di consentire l'articolazione di offerta con una diversa percentuale di ribasso rispetto ad altri operatori.

14. In definitiva, essendosi evidenziata l'infondatezza di tutte le censure svolte avverso la seconda partecipante collocatasi in posizione peggiore, con l'intervenuto consolidamento della posizione della seconda graduata, il ricorso è inammissibile per la parte che ne residua, come correttamente eccepito dalle controparti.

Non sussiste, infatti, alcun interesse della ricorrente a contestare la legittimità dell'ammissione e della valutazione del primo graduato, atteso che l'eventuale esclusione dalla procedura o la diversa valutazione di esso non le apporterebbe

utilità di sorta.

15. Conclusivamente il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono in parte inammissibili e per il resto infondati.

16. Le spese possono essere compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili e per il resto li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

Salvatore Accolla, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti


IL PRESIDENTE

Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 31/10/2024

N. 03613/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2024, proposto da Lavanderia Igea s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9420466E75, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Arnas - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzeola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Servizi Sanitari Integrati s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Prisco e Antonio Sasso e dagli avvocati Giuseppe Pinelli e Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bonaventura Lo Duca in Catania, via Milano n. 85;

per l'annullamento

a) *per quanto riguarda il ricorso principale:*

in via principale, avverso i seguenti atti:

- della delibera del Commissario Straordinario dell'Azienda n° 374 del 9.5.2024, con cui il lotto n° 1 della "gara ponte" per l'affidamento del servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere bacino Sicilia orientale - (CIG 9420466E75) è stata aggiudicata alla controinteressata SSI, ivi compresi tutti gli atti di gara e i verbali della Commissione;

in via subordinata,

- del bando di gara della gara di bacino procedura aperta per il servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere bacino Sicilia orientale in relazione al LOTTO N° 1 pubblicato sulla GUCE sul portale dell'Azienda in data 21.10.2021, nonché del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico e di ogni altro atto di gara, ivi inclusa ove occorra la delibera n° 1233 del 30.9.2022 di indizione della gara;

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra i "chiarimenti" resi dalla stazione appaltante;

b) *per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto dalla società S.S.I.:*

- per dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso principale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e dell'Arnas - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi";

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Servizi Sanitari Integrati S.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società ricorrente Lavanderia Igea s.r.l. ha partecipato alla procedura di affidamento del “*servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia – Bacino della Sicilia Orientale*”, indetta dall’A.R.N.A.S. “Garibaldi” di Catania quale azienda capofila di quelle presenti nel bacino della Sicilia orientale con deliberazione n. 1223 del 30 settembre 2022 e, quindi, *ratione temporis*, assoggettata alle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddiviso in otto lotti da aggiudicarsi secondo il criterio “*del minor prezzo*”, ai sensi del punto 17 del disciplinare di gara. La base d’asta unitaria, uguale per tutti i lotti, era pari ad €6,25 per giornata di degenza.

Igea s.r.l., per quanto di interesse nella fattispecie in esame, ha presentato la propria offerta per il lotto n. 1 (CIG 9420466E75) (Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi”).

Con deliberazione n. 374 del 9 maggio, la stazione appaltante ha approvato gli atti di gara e le graduatorie finali di merito per ogni singolo lotto. La ricorrente, per il lotto n. 1, si è classificata seconda (prezzo unitario offerto € 3,74), mentre è risultata aggiudicataria la SSI (prezzo unitario offerto € 3,07 con un ribasso del 50,88%).

La ricorrente ha chiesto tempestivamente l’accesso agli atti che è stato inizialmente solo parzialmente concesso dall’Azienda e successivamente integrato a seguito dei rilievi della deducente.

Con il ricorso in esame, notificato il 7 giugno 2024 e depositato il successivo 11 giugno 2024, Lavanderia Igea s.r.l. (seconda classificata) ha impugnato, in via principale, l’aggiudicazione disposta in favore di Servizi Sanitari Integrati s.r.l. nonché, in via subordinata, gli atti di gara, meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti in sede cautelare.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) Violazione dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 – Manifesta anomalia e incongruità dell'offerta SSI

La stazione appaltante non avrebbe provveduto ad attivare la verifica facoltativa di anomalia dell'offerta prodotta dall'aggiudicataria (anche se alla gara hanno partecipato due sole imprese), stante il ribasso di oltre il 50% proposto dalla SSR e i costi di trasporto sottostimati, avuto riguardo alla distanza tra il proprio stabilimento a Limatola (in provincia di Benevento) e l'Azienda Ospedaliera Garibaldi (pari a km 613).

II) Altro profilo di anomalia concernente i costi di produzione.

III) in subordine (vizi del bando che condurrebbero all'annullamento dell'intera procedura):

- Violazione art. 95 D Lvo 50/16. Difetto di motivazione, Illogicità e contraddittorietà – Mancato utilizzo del criterio dell'OEPV.

- Aleatorietà della lex specialis e dello schema tipo di contratto

- Indeterminatezza dell'oggetto del contratto e possibile aggiramento del prezzo di aggiudicazione, con vanificazione delle regole del giusto procedimento e di corretta concorrenza.

2. Si sono costituiti per resistere al giudizio ARNAS – Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi e la prima classificata SSI (controinteressata).

3. In data 24 giugno 2024 è stato depositato ricorso incidentale della SSI, con il quale sono stati dedotti i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 87, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per istruttoria carente e/o insufficiente – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.

La società Lavanderia IGEA s.r.l. andava esclusa dalla gara in quanto, nella domanda di partecipazione, ai fini della comprova del requisito di cui alla lett. g)

dell'art. 63, ha allegato Certificazione UNI EN 14065 priva della dicitura richiesta dal disciplinare (*“il sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile sia conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità”*).

II) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 87, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 edel punto 6.3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per istruttoria carente e/o insufficiente – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.*

Alcune tra le certificazioni prodotte in sede di partecipazione, e segnatamente la UNI EN ISO 14046:2016, la UNI EN ISO 14064-1:2012, e la UNI EN 14065:2016/RABC, non accreditate da nessun Ente di Accreditamento, risulterebbero scadute nelle more dell'espletamento della procedura.

III) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 87, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per istruttoria carente e/o insufficiente – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.*

Le certificazioni da Igea s.r.l. prodotte a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale tra i codici IAF/EA - rappresentativi dell'attività svolta dall'azienda - recano il solo codice 39 rappresentativo del settore "lavanderie industriali" e non anche il codice 35 "servizi professionali", tra cui rientra la gestione del guardaroba, parte del servizio oggetto della gara.

4. Alla camera di consiglio del 25 giugno 2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare *“in considerazione della proroga dell'attuale affidamento”* alla deducente, quale gestore uscente.

5. In data 24 luglio 2024 parte ricorrente ha depositato memoria in riscontro al

ricorso incidentale.

6. In vista della pubblica udienza le parti hanno prodotto memoria e memoria di replica, con cui hanno ribadito le rispettive tesi.

Parte ricorrente principale ha, altresì, chiesto il deposito del dispositivo ai sensi dell'art. 119, co.5, del c.p.a..

7. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2024, a seguito di discussione dei difensori presenti, ove il difensore della ricorrente principale ha, tra l'altro, ribadito la richiesta di dispositivo anticipato, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, ritiene il Collegio di specificare che la richiesta della parte ricorrente di pubblicazione anticipata del dispositivo, ai sensi dell'art. 119 c.p.a., entro sette giorni dalla pubblica udienza, non può essere accolta.

Occorre ricordare che prima delle modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. stabiliva che *“Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza [...]”*.

A seguito delle modifiche recate dal già citato art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. ha stabilito che *“Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza”*.

L'attuale e vigente formulazione dell'art. 120, comma 11, c.p.a., come sostituito, da

ultimo, dall'art. 209 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici) riproduce testualmente la norma di cui sopra, puntando anch'essa su un'accelerazione della pubblicazione della motivazione (entro 15 gg. dalla udienza di discussione in luogo dei 30 gg. originariamente previsti) piuttosto che sulla pubblicazione anticipata del dispositivo, che assume nella nuova disciplina carattere residuale.

In tal modo, il legislatore ha inteso soddisfare le esigenze di celere definizione del giudizio di appalto e di pronta conoscenza dell'esito della controversia attraverso la tempestiva pubblicazione della sentenza, completa di motivazione e dispositivo, tenuto conto, altresì, che l'individuazione dell'eventuale effetto conformativo riconducibile alla pronuncia giudiziaria e suscettibile di dispiegarsi nella fase di riedizione del potere necessita, di regola, di una lettura coordinata del dispositivo alla luce della motivazione, con conseguente residualità della pubblicazione del mero dispositivo, che deve, in ogni caso, indicare anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione (ciò che non viene invece prescritto per il dispositivo ex art. 119 c.p.a.).

Non può trovare applicazione l'art. 119, comma 5, cod. proc. amm. (*“Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza”*), invocata dalla parte ricorrente, poiché l'art. 120, comma 11 cod. proc. amm. - come sopra visto - ha dettato una disciplina specifica per la pubblicazione della sentenza e del dispositivo nel c.d. rito appalti (cfr. T.A.R. Toscana, 28 giugno 2021, n. 989). D'altronde, l'art. 120, comma 8, del cod. proc. amm. stabilisce che alle controversie aventi ad oggetto procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 cod. proc. amm., facendo tuttavia *“salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125”* e pertanto facendo salva la previsione del detto comma 11 dell'art. 120 cit. che, come visto,

prevede una disciplina speciale quanto a tempistica e contenuto del dispositivo nel rito appalti.

Inoltre, la tesi interpretativa della riespansione dell'art. 119 c.p.a., a seguito modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, si pone in contrasto con l'attuale formulazione dell'art. 120, co. 11, secondo cui la pubblicazione anticipata del dispositivo (entro 15 – e non entro 7 - giorni) è possibile nei soli casi di motivazione particolarmente complessa.

In conclusione sul punto, la “*pubblicazione anticipata del dispositivo a richiesta di parte*” non è più consentita nel cd. rito appalti, caratterizzato, come è noto, da tratti di specialità rispetto al rito di cui all'art. 119 c.p.a. (Cons. St., n. 6732/2020; T.A.R. Veneto, sez. II; n. 407/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I. n. 2687/2022), né si pone, nel caso di specie, la necessità della pubblicazione del dispositivo ai sensi dell'art. 120, co. 11, c.p.a. (e quindi entro 15), atteso che la presente sentenza, nella sua integralità, viene pubblicata entro il termine di 15 giorni dalla udienza di discussione.

2. Si può, a questo punto, passare a delibare, con priorità, il ricorso principale, conformemente all'orientamento formatosi dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2019 causa C-333/18, che ha escluso che la disamina del ricorso incidentale debba sempre precedere l'esame del ricorso principale, dato che l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale non potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso principale, mentre l'eventuale infondatezza del ricorso principale potrebbe rendere improcedibile il ricorso incidentale, consentendo un uso più efficiente delle risorse processuali (in tale senso da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 941 del 7 febbraio 2024).

2.1. Il ricorso principale è fondato nei sensi e limiti che seguono.

3. Con il primo motivo del ricorso principale, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 97 del d. lgvo n. 50 del 2016 e la manifesta anomalia e incongruità dell'offerta della società aggiudicataria SSI.

In particolare, ritiene la ricorrente che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare la verifica dell'anomalia a fronte di un ribasso di oltre 50%, nonostante il numero ridotto delle imprese partecipanti non facesse scattare l'obbligo della verifica di anomalia.

In particolare, sarebbero decisamente incongrui i costi del trasposto, atteso che, come dichiarato dalla controinteressata, il lavaggio della biancheria sarà eseguito presso il suo stabilimento sito in Limatola (BN), che si trova a circa 613 km dall'Azienda Ospedaliera Garibaldi.

Infatti, secondo la tesi della ricorrente principale, la controinteressata non potrebbe non sostenere costi di trasporto inferiori a €300.000,00 nella migliore delle ipotesi, sicché vi sarebbe un costo sottostimato di almeno €185.517,00, come chiarito con i calcoli effettuati in ricorso.

Ne consegue che la società SSI andava esclusa in quanto la sua offerta sarebbe manifestamente incongrua, considerato che l'utile annuo di impresa viene indicato in €126.648,63.

3.1. Il motivo merita accoglimento nei limiti in cui si contesta, con esso, la mancata attivazione del giudizio di anomalia da parte della stazione appaltante; ciò in quanto:

- la controinteressata ha praticato un ribasso di oltre il 50% sull'importo a base d'asta;
- il margine di discrezionalità di cui gode l'Amministrazione ai fini della scelta di attivare, o meno, la verifica facoltativa di anomalia dell'offerta non può condurre a scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove queste ultime tradiscano la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla gara (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 02/02/2022, n. 1233; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 aprile 2021, n. 2294);
- a nulla rileva che il prezzo offerto dall'aggiudicataria non si discosta di molto rispetto a quello offerto dalla ricorrente in quanto *“per consolidato orientamento*

giurisprudenziale “la verifica di congruità di un'offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse” (Cons. Stato sez. V, 15/02/2023, n. 1589; Cons. Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690; Cons. Stato, V, n. 2540 del 2018, cit.; 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007 n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478).

Come affermato dalla sentenza di questo T.A.R. sez. III (n. 1096/2024), citata dalla ricorrente, *“tale impostazione, del resto, risulta altresì coerente con la ratio che pervade il nuovo impianto codicistico adottato in materia di contratti pubblici con il d.lgs. n. 36/2023, il quale erge, tra i suoi capisaldi, il c.d. principio della fiducia, introdotto dall'art. 2 con il preciso fine di valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara. Tale principio guida, pur ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile, pone in capo alla stazione appaltante la responsabilità di svolgere le gare tenendo sempre presente, a prescindere dalla regolarità formale, che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica, o ad acquisire forniture o, come nel caso di specie, ad affidare dei servizi, nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l'interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento.*

Proprio il perseguimento di tale interesse pubblico costituisce il “risultato” che l’appalto deve raggiungere, rappresentando, come previsto dall’art. 1 del predetto d.lgs. 36/2023, il “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale”.

In particolare, il risultato che l’amministrazione deve perseguire deve essere “virtuoso”, anche in una procedura al minor prezzo, il che passa anche per la ragionevole verifica di congruità allorquando, come nel caso, vi siano indici nell’offerta – quale ad esempio un ribasso ragguardevole (nel caso superiore al 50%) e una distanza notevole tra lo stabilimento dell’operatore economico e la struttura ospedaliera – che lo richiedano in vista della funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico cui essa deve tendere (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478).

Nel caso di specie, l’ampliamento dei poteri valutativi in capo alla Stazione appaltante non può implicare, ad avviso del Collegio, che la stessa possa compiere scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove quest’ultime, come si ritiene sia accaduto nella gara in oggetto, determini il rischio (da verificare nella apposita sede) di non ottenere il miglior risultato possibile. Da ciò discende che le evidenze fattuali legate, in particolare, ai costi di trasporto rappresentati in sede di offerta, in considerazione delle specificità del servizio e della collocazione geografica dello stabilimento di Limatola (BN) rispetto ai presidi ospedalieri da raggiungere giornalmente, nonché al già rilevato cospicuo ribasso percentuale, avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a sottoporre a scrutinio di anomalia l’offerta presentata dalla controinteressata SSI, risultando manifestamente illogica la scelta operata in sede di gara di non procedere affatto a tale verifica, ferme restando le risultanze di tale attività valutativa, espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, non sindacabile dal giudice amministrativo se non in caso di manifesta illogicità e irragionevolezza (Cons. St., sez. V, n. 7284/2024).

3.2. Il superiore motivo – fondato, come detto, nella parte in cui censura la mancata attivazione della verifica nonostante gli operatori economici fossero inferiori a

cinque – non è invece accoglibile laddove censura l'incongruità dell'offerta, con richiesta a questo Tribunale di pronunciarsi in merito, con conseguente esclusione della controinteressata; ciò in quanto, contrariamente al caso di cui alla citata sentenza di questo T.A.R. (n. 1096 del 2024), nella specie la stazione appaltante non ha effettuato alcuna verifica dell'offerta in termini di anomalia, sicché non è possibile, nello specifico caso di specie, "sollecitare" un giudizio da parte di questo Tribunale, pena la violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., a tenore del quale *"In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"*.

Ne consegue che dall'accoglimento del primo motivo del ricorso nei detti sensi e limiti discende il ri-esercizio del potere amministrativo, con avvio del sub-procedimento della verifica di anomalia dell'offerta della SSI, non attivato dalla stazione appaltante e dovuto in base a quanto sopra esposto.

4. Con il secondo motivo, parte ricorrente ha censurato l'incongruenza dell'offerta nei costi di produzione.

In particolare, deduce che la SSI ha indicato nel lotto 5 (a cui pure ha partecipato) in €0,81 per degenza i costi di produzione (ossia il costo del lavaggio comprensivo di costi dell'impianto, nonché GAS, energia elettrica, detersivi ecc.), calcolo a cui si perviene dividendo il costo di produzione indicato per il numero delle degenze complessive.

Tale costo dovrebbe essere identico quale che sia l'Azienda sanitaria di provenienza, poiché considera l'incidenza di un giorno di degenza (ossia della quantità di biancheria che giunge allo stabilimento e i relativi costi di funzionamento dell'impianto che genera).

Facendo la stessa suddivisione per il lotto 1 si evince che il costo aziendale di produzione è inferiore (pari a €0,67), il che sarebbe illogico, dovendosi ritenere anche per il lotto 1 il costo di produzione di €0,81, con conseguente maggior costo non considerato pari a €29.507,05 annuo.

4.1. Tale motivo non merita accoglimento in quanto non risulta evidente la denunciata incongruità atteso che le ragioni addotte dalla controinteressata – secondo cui la diversa combinazione, nell’ambito dell’unità di misura giornata di degenza dell’elemento posti letto occupazionali/biancheria piana e personale dipendente/biancheria sagomata-divise, determina un costo di lavorazione differenziato per i due lotti in questione – appaiono plausibili.

5. L’accoglimento del superiore primo motivo - la cui delibazione è stata richiesta, in via principale e prioritaria, dalla società ricorrente - comporta l’assorbimento delle ulteriori censure, proposte, per l’appunto, in via subordinata, avverso gli atti di gara.

6. Occorre a questo punto procedere all’esame del ricorso incidentale proposto dalla società S.S.I.

6.1. Il ricorso incidentale è infondato.

6.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 87, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.3 del disciplinare di gara, in quanto Lavanderia IGEA s.r.l., nella domanda di partecipazione, ai fini della comprova del requisito di cui alla lett. g) dell’art. 63 richiesto a pena di esclusione, avrebbe allegato la Certificazione UNI EN 14065 priva della dicitura secondo cui *“il sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d’uso del tessile sia "conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità”*.

Né nella domanda di partecipazione Lavanderia IGEA S.R.L. avrebbe dimostrato l’equivalenza della certificazione prodotta a quella richiesta dal bando di gara: per tale primo fondante motivo la ricorrente principale andava esclusa dalla gara per mancanza di un requisito speciale di partecipazione prescritto dalla lett. g) del cit. art. 6.3 del disciplinare.

6.2.1. La società Igea, dal suo canto, ammette la “svista” in quanto per errore avrebbe prodotto il certificato precedente e non quello aggiornato con la dicitura richiesta dal bando, emesso comunque prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda; la svista sarebbe sfuggita, peraltro, anche alla commissione di gara che non ha attivato il soccorso istruttorio su tale specifico punto, pur sussistendone i presupposti; indi allega il certificato aggiornato, invocando il soccorso istruttorio processuale.

6.3. Il motivo è infondato.

Il Disciplinare di gara (*lex specialis* che regola i requisiti di ammissione) prevede, all’art. 6.3 lettera g), che “*L’operatore economico deve dimostrare di avere attivo un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d’uso del tessile conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema, certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità*”.

La ricorrente principale, premesso di aver chiesto in data utile una verifica dell’idoneità delle certificazioni di cui era in possesso (all. 3, mail del 3.11.2022), di aver provveduto ad aggiornare la certificazione di qualità alla modifica secondo cui la certificazione UNI EN 14065 deve risultare conforme “*alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC Assosistema*” (con rilascio del certificato aggiornato in data 8.11.2022, poi rinnovato, con scadenza attuale al 9.5.2027) e di essere stata in possesso dell’aggiornamento in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (13.12.2022), ha rappresentato che, tuttavia, per “mera svista”, ha prodotto in gara il certificato precedente.

6.3.1. Va intanto dato atto che la *lex specialis* non prevedeva che l’Organismo di certificazione, oltre ad essere accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39 (circostanza questa non contestata), dovesse anche

e in aggiunta essere inserito tra gli organismi che hanno sottoscritto tale “protocollo d’intesa” con ASSOSISTEMA.

Ne deriva che i dubbi sulla validità di tale certificazione sollevati dalla difesa avversaria della SSR - circa la capacità di “certiceq” (ente certificatore utilizzato da IGEA) di poter emettere un valido certificato di qualità attestante che la ditta IGEA adotta sistemi di qualità conformi alla norma UNI EN 14065/2026 secondo le linee guida RABC Assosistem - non appaiono adeguatamente supportati.

Di contro, la stessa ASSOSISTEMA ha confermato, con mail del 8.10.2024 (prodotta in atti dalla ricorrente principale), che “... *la certificazione UNI EN 14065 secondo le Linee Guida RABC di Assosistema Confindustria può essere rilasciata da tutti gli Enti di certificazione, accreditati per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, che effettuino le verifiche facendo riferimento ai contenuti e ai parametri di qualità microbiologica definiti dalle citate Linee Guida RABC. L’adesione dell’Ente al Protocollo d’intesa siglato dall’Associazione non è richiesto ai fini di quanto sopra, ma serve a rafforzare l’impegno degli organismi di certificazione alla omogenea e corretta applicazione delle Linee Guida e a darne evidenza attraverso l’apposizione sul certificato di un Bollino rilasciato da Assosistema.*”.

6.3.2. A quanto sopra consegue che la società ricorrente principale era in possesso del requisito in questione in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; tale certificazione, depositata nel presente giudizio, non veniva presentata alla stazione appaltante nell’ambito della gara *de qua*, per dichiarate ragioni di mera svista.

6.4. Il tema sottoposto all’attenzione del Collegio riguarda, pertanto, la questione dell’ammissibilità “soccorso istruttorio processuale” e prima ancora la questione dell’ammissibilità del soccorso istruttorio a fronte di carenza o insufficienza documentale della certificazione di qualità richiesta dal disciplinare di gara a pena di esclusione allorquando essa sia posseduta dall’operatore economico dal momento della presentazione dell’offerta sino all’aggiudicazione, ma non sia stata

prodotta integralmente per “svista” dell’operatore economico.

6.5. Il Collegio ritiene che non vi siano ostacoli all’ammissione della certificazione aggiornata in virtù del soccorso processuale, essendo ammissibile, per esso, il soccorso procedimentale, non attivato nel caso di specie dall’amministrazione (cfr. Cons. St. n. 2146/2020, con specifico riferimento alla mancata allegazione della certificazione di qualità richiesta dalla legge di gara risultata effettivamente in possesso dell’operatore economico).

7. Va ricordato che il soccorso istruttorio è previsto dall’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (applicabile *ratione temporis*) in questi termini: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in ogni caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”*

Va aggiunto l’ulteriore principio enunciato dalla Corte di Giustizia (nella sentenza sez. VI, 2 giugno 2016, nella causa C-27/15 Pippo Pizzo), secondo cui (par. 51): *“...il principio di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di*

consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice".

La giurisprudenza amministrativa ha delineato la portata oggettiva e sistematica della disciplina del soccorso istruttorio, la quale, attuando nell'ordinamento nazionale un istituto del diritto europeo dei contratti pubblici a recepimento facoltativo, ha enfatizzato l'impostazione sostanzialistica delle procedure di affidamento.

La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario.

In questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili.

7.1. Ciò chiarito, occorre affrontare l'obiezione pregiudiziale sollevata dalla controinteressata secondo cui il soccorso istruttorio riferito ai requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione non sia ammissibile, perché non si tratterebbe di carenza formale e, con la sua ammissione, sarebbe violato il principio della "par condicio" tra i concorrenti.

7.2. Tale tesi non convince, in quanto essa comporterebbe la sostanziale "disapplicazione" della disciplina introdotta dal legislatore, al fine di evitare le esclusioni dalle gare di appalto per ragioni meramente formali o per incompletezze documentali, quando sussiste in concreto, e fin dal momento della presentazione della domanda da parte dell'operatore economico, il requisito richiesto in sede di

gara.

7.3. Ritiene il Collegio che la scelta sostanzialistica del legislatore (che consente la regolarizzazione anche di irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo, purché non afferenti all'offerta economica e tecnica), diretta ad impedire l'esclusione per vizi formali nella dichiarazione o per carenze documentali, quando vi è prova del possesso del requisito, deve applicarsi anche nel caso di specie in cui l'incompletezza della dichiarazione e/o della documentazione viene dedotta come motivo di ricorso incidentale da parte dell'impresa resistente del ricorso principale (non essendosene avveduta la stazione appaltante in sede di gara), ma è provato che la concorrente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito fin dall'inizio della procedura di gara e per tutto il suo svolgimento.

In tale caso, infatti, l'irregolarità della dichiarazione e/o l'incompletezza documentale si configura come vizio solo formale e non sostanziale, emendabile secondo l'obbligatoria procedura di soccorso istruttorio.

7.4. La successiva integrazione documentale della dichiarazione non viola affatto il principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare, correttamente, l'esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l'obbligatorio procedimento di soccorso istruttorio.

7.5. Né possono sussistere problematiche connesse al divieto di soccorso istruttorio con riferimento all'offerta, in quanto la dichiarazione integrativa in questione non attiene affatto all'offerta, né al suo contenuto tecnico (peraltro nel caso non sussistente, trattandosi di gara al minor prezzo) né a quello economico, ma al concreto possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, i quali possono essere verificati anche in un momento successivo (come peraltro esplicitamente previsto dal disciplinare di gara all'art. 6 secondo cui *“l'operatore economico indica i*

riferimenti della certificazione posseduta, in corso di validità e si rende disponibile ad inoltrarla in formato elettronico”), fermo restano l’onere, per i partecipanti, di rispettare i vincoli minimi, di carattere formale, necessari per essere ammessi alla procedura selettiva.

7.6. Non appaiono conferenti i richiami giurisprudenziali di segno diverso indicati nel ricorso incidentale, venendo in rilievo nel caso di specie non contestazioni sull’esistenza del requisito (carenza sostanziale) (Cons. St. n. 10325/2022), né elementi integrativi dell’offerta (T.A.R. Lazio n. 4449/2022), in quanto tali non sanabili con il soccorso istruttorio, ma vizi procedurali (incompletezza o inadeguatezza della documentazione prodotta di cui l’operatore è in possesso), peraltro non immediatamente percepiti dall’amministrazione e comunque facilmente emendabili con l’integrazione documentale a seguito di soccorso istruttorio, ammesso nel caso di specie dalla legge e anche dal disciplinare di gara all’art. 13 (“... *L’irregolarità sostanziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta*”).

7.7. Alla luce delle regole precedentemente enunciate, va accolta la domanda di attivazione del soccorso istruttorio processuale del ricorrente principale, invocato per paralizzare il detto rilievo mosso con il ricorso incidentale sussistendone i presupposti, e ciò a fronte della produzione della documentazione in atti non consentita dall’amministrazione in sede di gara con soccorso istruttorio (non attivato sul punto) e non contestata nella presente sede dalla stessa, che si è limitata a ribadire la ritenuta correttezza del suo operato nell’ammissione dell’operatore economico in questione alla gara.

7.8. Giova ricordare al riguardo che il soccorso processuale è applicabile *solo* allorquando la Stazione Appaltante non abbia consentito alla concorrente esclusa di

avvalersi del soccorso istruttorio procedimentale, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge, sempreché, come nel caso in esame, si trattasse di carenza sanabile. In tal caso, il concorrente che dimostri di essere in possesso dei requisiti sostanziali di ammissione alla procedura selettiva può dimostrare, in sede giurisdizionale, che, se fosse stato ammesso al soccorso istruttorio procedimentale, avrebbe certificato di possedere tutti i requisiti di partecipazione (T.A.R. Lazio Roma n. 6584/2020).

8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si sostiene che le certificazioni UNI EN ISO 14046:2016, la UNI EN ISO 14064-1:2012, e la UNI EN 14065:2016/RABC sarebbero scadute nelle more dell'espletamento della procedura. Per quanto concerne la UNI EN 14065:2016 /RABC vale quanto sopra esposto a comprova della mancata scadenza.

Per quanto riguarda le Certificazioni UNI EN ISO 14046:2016 e la UNI EN ISO 14064-1:2012, si evidenzia che - diversamente da quanto rappresentato in ricorso incidentale - esse non risultano richieste ai fini della valida partecipazione dal punto 6.3 del Disciplinare di gara, che non li menziona in alcun modo.

La Certificazione UNI EN ISO 14064-1 è richiamata solo dal DM sui CAM del 9.12.2020, ma solo ai fini dell'attribuzione di un miglior punteggio all'offerta tecnica (punto 2 pag.13). Lo stesso è a dirsi per la certificazione UNI EN ISO 14046:2016 (sempre prevista dal DM sui CAM - pag.13 punto 2 - ma solo ai fini dell'attribuzione di un maggior punteggio all'offerta tecnica). Si tratta quindi di certificazioni di qualità "facoltative" spendibili per l'ottenimento di un maggior punteggio nel caso di gara da aggiudicare col sistema dell'OEPV, ma non richieste dal Disciplinare ai fini della valida partecipazione (dato che non si è in presenza di gara da aggiudicare col sistema dell'OEPV). In ogni caso anche tali certificazioni (facoltative) UNI EN ISO 14064-1 ed UNI EN ISO 14046:2016 erano state rinnovate e aggiornate con la nuova scadenza 23.2.2027 (come da allegazione in atti).

9. Con riferimento al terzo motivo di ricorso incidentale, si sostiene che la certificazione di qualità prodotta per l'attività prevalente ossia lavanderia industriale codice 39 non sarebbe idonea in quanto nei servizi oggetto di gara vi sarebbe anche la possibile attivazione del servizio aggiuntivo di "guardaroba" che dovrebbe essere inquadrato tra i servizi professionali codice 35.

9.1. Il motivo è infondato.

Come condivisibilmente sostenuto dalla ricorrente principale, il codice IAF EA39 (altri servizi sociali) riguarda il settore prevalente ed omnicomprensivo corrispondente alle attività oggetto di appalto.

Nel silenzio del Disciplinare di gara sul settore EA35 (il cui riferimento non appare da nessuna parte), il Disciplinare di gara ha invece puntualmente previsto (art. 6.3 lettera g) che la certificazione UNI EN 14065 fosse rilasciata da "un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità". Quindi la spendita omnicomprensiva dell'idoneità del settore EA39 è frutto di scelta espressa della PA, né il disciplinare di gara è stato impugnato dalla ricorrente incidentale, laddove si fosse ritenuto che doveva prevedere e richiedere anche il settore EA35, stante la presenza del marginale, accessorio ed eventuale servizio aggiuntivo/facoltativo di guardaroba.

10. Conclusivamente:

a) il ricorso principale è fondato nei sensi e limiti di cui sopra e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati in via principale, salvi i successivi atti dell'amministrazione resistente;

b) il ricorso incidentale è infondato e va rigettato.

11. Le spese possono essere compensate in via d'eccezione tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva il ricorso principale e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati in via principale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;

b) rigetta il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

Salvatore Accolla, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO

Publicato il 31/10/2024

N. 03614/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2024, proposto da Lavanderia Igea s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 94204988DF, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Arnas - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Ospedaliera e di Emergenza Cannizzaro di Catania, non costituita in giudizio;

Servizi Sanitari Integrati s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Prisco e Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Impremed s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zimatore, Paola Procopio e Antonio Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Servizi Sanitari Integrati s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Pinelli e Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bonaventura Lo Duca in Catania, via Milano n. 85;

per l'annullamento

a) *per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

in via principale, dei seguenti atti:

- della delibera del Commissario Straordinario dell'Azienda n° 374 del 9.5.2024, con cui il lotto n° 2 della “gara ponte” per l'affidamento del servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere bacino Sicilia orientale (CIG 94204988DF) è stato aggiudicato alla controinteressata SSI, ivi compresi tutti gli atti di gara ed i verbali della Commissione; nonché nella parte in cui non è stata esclusa la seconda classificata IMPREMED;

in via subordinata,

per l'annullamento

- del bando di gara della gara di bacino procedura aperta per il servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere bacino Sicilia orientale in relazione al LOTTO N° 2 pubblicato sulla GUCE sul portale dell'Azienda in data 21.10.2021,

- nonché del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico e di ogni altro atto di gara, ivi inclusa ove occorra la delibera n° 1233 del 30.9.2022 di indizione della gara;

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra i “chiarimenti” resi dalla stazione appaltante;

b) *per quanto riguarda il ricorso incidentale:*

- per accogliere il ricorso incidentale, e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso principale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Servizi Sanitari Integrati s.r.l., di Arnas - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" e di Impremed S.p.A. e di Servizi Sanitari Integrati S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Servizi Sanitari Integrati S.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Società ricorrente Lavanderia Igea s.r.l. ha partecipato alla procedura di affidamento del "*servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia – Bacino della Sicilia Orientale*", indetta dall'A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania quale azienda capofila di quelle presenti nel bacino orientale della Sicilia con deliberazione n. 1223 del 30 settembre 2022 e, quindi, *ratione temporis*, assoggettata alle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddiviso in otto lotti da aggiudicarsi secondo il criterio "del minor prezzo", ai sensi del punto 17 del disciplinare di gara. La base d'asta unitaria, uguale per tutti i lotti, era pari ad €6,25 per giornata di degenza.

Lavanderia Igea s.r.l., per quanto qui interessa, ha presentato la propria offerta per il lotto n. 2 CIG 94204988DF (Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro).

Con deliberazione n. 374 del 9 maggio, comunicata con nota prot. n. 8393 del 14 maggio 2024, la stazione appaltante ha approvato gli atti di gara e le graduatorie

finali di merito per ogni singolo lotto.

Alla gara per il lotto n. 2 hanno partecipato 4 operatori (di cui 3 ammessi), tra cui la società ricorrente, classificatasi al terzo posto (avendo offerto il prezzo unitario di €3,74) preceduta da Impremed (collocatasi al secondo posto con prezzo unitario offerto di €3,44, con un ribasso del 44,96%) e l'aggiudicataria SSI (con prezzo unitario offerto di €3,12 con un ribasso pari al 51,8%).

La ricorrente ha chiesto tempestivamente l'accesso agli atti che è stata inizialmente solo parzialmente concesso dall'Azienda e successivamente integrato a seguito di rilievi della deducente.

Con il ricorso in esame, notificato il 7 giugno 2024 e depositato il successivo 11 giugno 2024, Lavanderia Igea s.r.l. (terza classificata) ha impugnato, in via principale, l'aggiudicazione disposta in favore di Servizi Sanitari Integrati s.r.l. nonché, in via subordinata, gli atti di gara, meglio indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti in sede cautelare.

1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: in via principale:

A) doverosa esclusione della seconda classificata Impremed:

1) *Violazione e falsa applicazione, dell'art. 87 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.3 lettere e), f) e g) del disciplinare di gara*, per ritenuta inidoneità delle certificazioni di qualità prodotte da Impremed, richieste dalla lex specialis ((ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e UNI EN 14065:2016), poiché rilasciate da "Bureau Veritas", soggetto accreditato dall'ente di accreditamento "United Kingdom Accreditation Service" (c.d. UKAS), che, dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, non sarebbe più equiparabile agli enti di accreditamento comunitari.

2) *In subordine – altro profilo di invalidità della certificazione di qualità ISO 14001:2015*, perché, durante lo svolgimento della gara, la certificazione di qualità ISO 14001:2015 (n. IT303563-1, rilasciata da Bureau Veritas il 20 novembre 2017, con scadenza 19 dicembre 2023), sebbene in corso di validità al termine di presentazione delle offerte (13 dicembre 2022), sarebbe andata a scadere il 19

dicembre 2023 e il rinnovo non sarebbe avvenuto con continuità;

3) *Violazione art. 97 del d. Lvo 50/16 – Manifesta anomalia ed incongruità dell'offerta Impremed*, per sottostima dei costi di trasporto, avuto riguardo alla circostanza che il lavaggio della biancheria sarà eseguito presso il suo stabilimento sito in Marcellinara (Catanzaro), a circa 234 km dall'azienda resistente.

B) *Censure escludenti avverso l'aggiudicataria SSI:*

4) *Violazione art. 97 del d. Lvo 50/16 – Manifesta anomalia ed incongruità dell'offerta SSI.*

La stazione appaltante non avrebbe provveduto ad attivare la verifica facoltativa di anomalia dell'offerta prodotta dall'aggiudicataria, stante il ribasso di oltre il 50% proposto dalla SSR e la sottostima del costo di trasposto (avendo Servizi Sanitari il proprio stabilimento a Limatola, in provincia di Benevento, ad una distanza di 614 km dall'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania).

5) *Altro profilo di anomalia* in relazione ai costi di produzione, anch'essi sottostimati;

6) *In subordine: vizi del bando che condurrebbero all'annullamento dell'intera procedura:*

- Violazione art. 95 D Lvo 50/16. Difetto di motivazione, Illogicità e contraddittorietà – Mancato utilizzo del criterio dell'OEPV.

- Aleatorietà della *lex specialis* e dello schema tipo di contratto

- Indeterminatezza dell'oggetto del contratto e possibile aggiramento del prezzo di aggiudicazione con vanificazione delle regole del giusto procedimento e di corretta concorrenza.

2. Si sono costituiti per resistere al giudizio ARNAS – Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” e la controinteressate evocate

3. Alla camera di consiglio del 25 giugno 2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare

all'istanza cautelare *“in considerazione della proroga dell'attuale affidamento”* alla deducente, quale gestore uscente.

4. In data 25 giugno 2024, S.S.I. ha depositato ricorso incidentale, con il quale si sono dedotti i seguenti motivi:

a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 87 d. lgs. n. 50 del 2016 e del punto 6.3. del disciplinare per mancata comprova da parte di Lavanderia Igea del requisito di cui alla lett. g) dell'art. 63, avendo detta società allegato una certificazione UNI EN 14065 priva della dicitura secondo cui *“il sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile”* sia *“conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità”*; né nella domanda di partecipazione Lavanderia IGEA S.R.L. avrebbe dimostrato l'equivalenza della certificazione prodotta a quella richiesta dal bando di gara;

b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 87 d. lgs. n. 50 del 2016 e del punto 6.3. del disciplinare in quanto alcune tra le certificazioni prodotte da Lavanderia Igea in sede di partecipazione, e segnatamente la UNI EN ISO 14046:2016, la UNI EN ISO 14064-1:2012, e la UNI EN 14065:2016/RABC, non accreditate da nessun Ente di Accreditamento, risulterebbero scadute nelle more dell'espletamento della procedura, e non vi sarebbe traccia, tra la documentazione acquisita a seguito dell'accesso agli atti, di una eventuale comunicazione di avvenuto rinnovo delle stesse;

c) Violazione e falsa applicazione dell'art. 87 d. lgs. n. 50 del 2016 e del punto 6.3. del disciplinare in quanto le certificazioni da Lavanderia Igea prodotte a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale tra i codici IAF/EA - rappresentativi dell'attività svolta dall'azienda - recano il solo codice 39 rappresentativo del settore "lavanderie industriali" e non anche il codice 35 "servizi professionali", tra cui rientra la gestione del guardaroba parte del servizio oggetto

della gara.

5. In data 24 luglio 2024, la ricorrente principale ha prodotto memoria.

6. In vista della pubblica udienza le parti hanno prodotto memorie, chiedendo il difensore di parte ricorrente la pubblicazione del dispositivo anticipato ai sensi dell'art. 119 c.p.a..

7. In data 8 ottobre 2024 Impremed ha depositato istanza di rinvio al fine di attendere la decisione del CGA, a seguito della pubblica udienza fissata per il 30 ottobre 2024, sull'appello avverso la sentenza n. 2096 del 2024 del T.A.R. Catania sez. III relativamente alla doglianza di asserita invalidità della certificazione di qualità ISO 14001:2015.

8. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2024, a seguito di discussione dei difensori presenti, ove il difensore della ricorrente principale ha, tra l'altro, ribadito la richiesta di dispositivo anticipato, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre esaminare l'istanza della società Impremed di rinvio della trattazione della causa in attesa che il C.G.A. decida sull'appello avverso la sentenza di questo T.A.R. n. 2096 del 2024, ove sarebbero state trattate questioni analoghe a quelle oggetto del ricorso in esame, specie in relazione alla doglianza di asserita invalidità della certificazione di qualità ISO 14001:2015 prodotta da Impremed, scaduta in corso di gara e rinnovata ma, in tesi, senza continuità.

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la concessione del chiesto rinvio atteso che non ricorrono i casi eccezionali che, soli, ai sensi dell'art. 73, co. 1-bis, cod. proc. amm., possono giustificarlo, tale non essendo l'esigenza di attendere la sentenza del C.G.A. su questione in tesi analoga, avuto riguardo alla peculiarità di ogni giudizio (per gli operatori che partecipano alla gara, per la specificità della loro organizzazione del servizio, per le previsioni della specifica lex di gara, per la differenza di argomentazioni e allegazioni introdotte dalle parti in ogni singolo giudizio, ecc.), alle preminenti esigenze di celerità proprie del rito in

questione e, in ogni caso, all'appellabilità della presente decisione.

2. Ritiene, inoltre, il Collegio di specificare che la richiesta della parte ricorrente di pubblicazione anticipata del dispositivo, ai sensi dell'art. 119 c.p.a., entro sette giorni dalla pubblica udienza, non può essere accolta.

Occorre ricordare che prima delle modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. stabiliva che *“Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza [...]”*.

A seguito delle modifiche recate dal già citato art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. ha stabilito che *‘Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza’*.

L'attuale e vigente formulazione dell'art. 120, comma 11, c.p.a., come sostituito, da ultimo, dall'art. 209 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici) riproduce testualmente la norma di cui sopra, puntando anch'essa su un'accelerazione della pubblicazione della motivazione (entro 15 gg. dalla udienza di discussione in luogo dei 30 gg. originariamente previsti) piuttosto che sulla pubblicazione anticipata del dispositivo, che assume nella nuova disciplina carattere residuale.

In tal modo, il legislatore ha inteso soddisfare le esigenze di celere definizione del giudizio di appalto e di pronta conoscenza dell'esito della controversia attraverso la tempestiva pubblicazione della sentenza, completa di motivazione e dispositivo,

tenuto conto, altresì, che l'individuazione dell'eventuale effetto conformativo riconducibile alla pronuncia giudiziaria e suscettibile di dispiegarsi nella fase di riedizione del potere necessita, di regola, di una lettura coordinata del dispositivo alla luce della motivazione, con conseguente residualità della pubblicazione del mero dispositivo, che deve, in ogni caso, indicare anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione (ciò che non viene invece prescritto per il dispositivo ex art. 119 c.p.a.).

Non può trovare applicazione l'art. 119, comma 5, cod. proc. amm. (*“Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza”*), invocato dalla parte ricorrente, poiché l'art. 120, comma 11 cod. proc. amm. - come sopra visto - ha dettato una disciplina specifica per la pubblicazione della sentenza e del dispositivo nel c.d. rito appalti (cfr. T.A.R. Toscana, 28 giugno 2021, n. 989). D'altronde, l'art. 120, comma 8, del cod. proc. amm. stabilisce che alle controversie aventi ad oggetto procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 cod. proc. amm., facendo tuttavia *“salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125”* e pertanto facendo salva la previsione del detto comma 11 dell'art. 120 cit. che, come visto, prevede una disciplina speciale quanto a tempistica e contenuto del dispositivo nel rito appalti.

Inoltre, la tesi interpretativa della riespansione dell'art. 119 c.p.a., a seguito modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, si pone in contrasto con l'attuale formulazione dell'art. 120, co. 11, secondo cui la pubblicazione anticipata del dispositivo (entro 15 - e non entro 7 - giorni) è possibile nei soli casi di motivazione particolarmente complessa.

In conclusione sul punto, la *“pubblicazione anticipata del dispositivo a richiesta di*

parte” non è più consentita nel cd. rito appalti, caratterizzato, come è noto, da tratti di specialità rispetto al rito di cui all’art. 119 c.p.a. (Cons. St., n. 6732/2020; T.A.R. Veneto, sez. II; n. 407/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I. n. 2687/2022), né si pone, nel caso di specie, la necessità della pubblicazione del dispositivo ai sensi dell’art. 120, co. 11, c.p.a. (e quindi entro 15 giorni), atteso che la presente sentenza, nella sua integralità, viene pubblicata entro il termine di 15 giorni dalla udienza di discussione.

3. Si può, a questo punto, passare a delibare, con priorità, il ricorso principale, conformemente all’orientamento formatosi dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2019 causa C-333/18, che ha escluso che la disamina del ricorso incidentale debba sempre precedere l’esame del ricorso principale, dato che l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale non potrebbe determinare l’improcedibilità del ricorso principale, mentre l’eventuale infondatezza del ricorso principale potrebbe rendere improcedibile il ricorso incidentale, consentendo un uso più efficiente delle risorse processuali (in tale senso da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 941 del 7 febbraio 2024).

4. Occorre in via preliminare svolgere alcune brevi considerazioni in ordine all’interesse a ricorrere in capo alla Lavanderia Igea s.r.l., terza classificata nella procedura.

4.1. È ormai *ius receptum* il principio secondo cui la terza classificata si ritiene portatrice di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l’impugnazione in termini di ammissibilità, qualora la stessa, agendo in giudizio, proponga censure dirette all’esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, ovvero quando spenda motivi volti a contestare in toto la legittimità della gara: nel primo caso, l’interesse azionato in giudizio è quello a ottenere l’aggiudicazione, nel secondo quello “indiretto” alla riedizione della procedura, cui conseguono nuove chances di futura aggiudicazione (Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 308; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 novembre 2021, n. 2528).

4.2. Nel caso di specie, poi, viene in questione una fattispecie particolare in cui il terzo graduato introduce contestazioni sulle scelte operate dalla stazione appaltante in ordine all'opportunità di procedere o meno all'esame discrezionale di una supposta anomalia dell'offerta dei concorrenti collocati in posizione peggiore.

La giurisprudenza dell'Adunanza Plenaria (sent. n. 8 del 2014) ha affermato che, in tale ipotesi (terzo graduato che introduce censure sull'anomalia dell'offerta degli operatori economici che lo precedono in graduatoria), la collocazione al terzo posto in graduatoria non comporta di per sé - con carattere di automatismo - il difetto di legittimazione del concorrente, in presenza di evidenti e conclamati profili di eccesso di potere che inficino la fase di cognizione ed esame dell'offerta del secondo graduato, la cui possibile estromissione di gara consentirebbe lo scorrimento in posizione utile per poter aspirare all'aggiudicazione.

In tale ipotesi non si dà ingresso ad una tutela di c.d. diritto oggettivo, poiché la contestazione è introdotta nell'interesse di parte e, alla luce dell'art. 113 della Costituzione, non può soffrire limiti in relazione alla singolarità della fattispecie provvedimentale. Tantomeno si impinge nel merito di scelte della stazione appaltante, perché il sindacato si caratterizza come esterno e si attua nei limiti della verifica di eventuali vizi di eccesso di potere che possano aver inficiato il tratto procedimentale di verifica dell'anomalia delle offerte prima di procedere all'aggiudicazione, fermo restando l'annullamento con riesame dell'amministrazione, sempre che dall'auspicato rinnovo possa derivare qualche chance di vittoria stante la postergazione al secondo concorrente utilmente graduato (ad. pl. n. 8 del 2014).

Nel caso di specie le censure di parte ricorrente sono specifiche, evidenziando profili di possibile inaffidabilità della offerta che potrebbero trovare giustificazione nel corso dell'eventuale sub-procedimento di verifica, sicché si ravvisa l'interesse ad agire nei confronti della ricorrente principale terza graduata.

4.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio di procedere all'esame della domanda

proposta in via principale (volta all'annullamento dell'aggiudicazione) con la disamina della posizione della seconda graduata (Impremed) e, se risultino evidenti ragioni di incongruità dell'offerta o cause di esclusione - che potrebbero condurre, in ultima analisi, a una decisione di estromissione del concorrente o di superamento di posizione in graduatoria -, procedere all'esame anche dei motivi diretti nei confronti dell'aggiudicataria, dovendosi, altrimenti, il giudizio arrestare, non potendo la parte ricorrente trarre alcuna utilità dall'accoglimento del ricorso, per la presenza di altro concorrente utilmente graduato (arg. ex Adunanza Plenaria, Cons. Stato, 3 febbraio 2014, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2725).

5. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che la controinteressata Impremed avrebbe dovuto essere esclusa per l'allegazione di certificazioni rilasciate da Bureau Veritas che, essendo un soggetto accreditato nel Regno Unito, non sarebbe più equiparabile agli enti di accreditamento comunitari, dopo la Brexit.

5.1. Il motivo è infondato.

La deduzione di parte ricorrente si fonda su un assunto giurisprudenziale ormai superato (Consiglio di Stato 4089/2023), atteso che, con sentenza n. 9628 del 9.11.2023 della sez. V del Consiglio di Stato, è stato affermato il principio per il quale le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento di un altro stato europeo, firmatario dell'accordo di mutuo riconoscimento EA MLA, quale è l'ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli stati membri. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato da ultimo confermato da questo Tar Catania che, con la sentenza n. 2096 del 4.6.2024, si è espresso su identica censura sollevata da altra ditta in altra gara nei confronti proprio di Impremed, affermando condivisibilmente che *“Le tre certificazioni di qualità richieste dal bando e spese in gara dalla controinteressata sono state rilasciate dall'ente “Bureau Veritas”, soggetto accreditato dall'ente di accreditamento “United Kingdom Accreditation Service” (c.d. UKAS), il quale, anche dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, è equiparabile dagli*

enti di accreditamento degli Stati membri. Come affermato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato espressasi in materia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9.11.2023, n. 9628), a cui ha aderito questa Sezione (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 20.04.2024, n. 1477), il sistema di accreditamento gestito dagli organismi firmatari dell'accordo EA MLA (European cooperation Multilateral Agreement), che abbiano positivamente superato la valutazione inter pares prevista dall'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 765/2008, è accettato dagli altri firmatari come equivalente al proprio sistema di accreditamento. Pertanto, le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall'ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, firmatario dell'accordo EA MLA, qual è l'ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri. L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea non impatta, dunque, sulle attività degli organismi e dei laboratori accreditati dall'ente UKAS: quest'ultimo ha infatti ottenuto il predetto riconoscimento di ente di accreditamento "inter pares" e conserva la sua qualità di firmatario dell'accordo multilaterale EA in ambito europeo (alla cui sottoscrizione ha partecipato anche Accredia, ente nazionale di accreditamento italiano), il che garantisce l'equivalenza delle caratteristiche e delle qualità del sistema di accreditamento gestito da UKAS rispetto agli organismi nazionali degli Stati membri; la stessa European cooperation for Accreditation ha modificato il proprio Statuto al fine di permettere ad UKAS di mantenere lo status di "full member" dei network internazionali di accreditamento EA (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, 5 maggio 2021, 1132, confermata in appello da Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2022, n. 1401). Una interpretazione della lex specialis di gara volta a ritenere legittime le tre certificazioni di qualità rilasciate alla società aggiudicataria dall'ente "Bureau Veritas", soggetto accreditato dall'ente di accreditamento UKAS, risulta peraltro maggiormente conforme, oltre che ai principi generali di proporzionalità e ragionevolezza, al criterio del favor

participationis, in applicazione del quale, come è noto, in caso di dubbi interpretativi o a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la soluzione ermeneutica che consenta la massima partecipazione alla gara (cfr. sui criteri interpretativi di una legge di gara: Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365; Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4731; Cons. Stato, V, 1 ottobre 2021, n. 6598; Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186)”.

6. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce che la certificazione di qualità ISO 14001:2015 sarebbe scaduta il 19.12.2023 e non sarebbe stata tempestivamente rinnovata, sicché Impremed avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata continuità del possesso del requisito richiesto dalla legge di gara.

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. Va intanto ribadito il principio generale (cfr. Ad pl. n. 8/2015 e 5/2021) con cui costante giurisprudenza ha affermato che *“il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica”*; chiarendo che *“per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, che non collidono col pur rilevante principio del favor participationis, la verifica del possesso, da parte del soggetto concorrente (ancor prima che aggiudicatario), dei requisiti di partecipazione alla gara deve ritenersi immanente all'intero procedimento di evidenza pubblica, a prescindere dalla indicazione, da parte del legislatore, di specifiche fasi espressamente dedicate alla verifica stessa, quali quelle di cui all'art. 11, comma 8 ed all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006”*.

6.3. Ciò posto, occorre verificare nel caso di specie se la circostanza che il rinnovo sia intervenuto allorquando la precedente certificazione era scaduta (ancorché la richiesta fosse anteriore alla scadenza) comporti in ogni caso la soluzione di continuità e quindi la necessità di esclusione dell'operatore economico in questione.

6.4. Occorre preventivamente rilevare che la scadenza di una certificazione durante

la gara costituisce un evento del tutto naturale, trattandosi di documento avente una durata determinata: la scadenza della certificazione in pendenza della procedura di gara non può andare a detrimento dell'impresa quando è provato che la certificazione è stata rinnovata alla scadenza e che non vi è stata soluzione di continuità circa il possesso del requisito.

La tesi del ricorrente principale, secondo cui l'impresa controinteressata Impremed avrebbe dovuto essere esclusa a causa della scadenza della certificazione di qualità, si appalesa del tutto irragionevole e sproporzionata, in quanto ciò che rileva è la titolarità della certificazione che assicura alla stazione appaltante la qualità del servizio assegnato, a prescindere dalle vicende di ordine "burocratico" relative ai tempi necessari per ottenere il suo rinnovo da parte dell'organismo competente.

Nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la certificazione era valida ed era quindi pienamente efficace e in scadenza il 19.12.2023.

Risulta in atti che Impremed ha avanzato tempestivamente richiesta di rinnovo in data 14.7.2023 (cfr. doc. n. 2 depositato da Impremed in data 21 giugno 2024) ossia cinque mesi prima della scadenza naturale (19.12.2023) e, a seguito dell'audit per il rinnovo avvenuto il 27.1.2024, è stata regolarmente rinnovata.

Allega, inoltre, parte ricorrente l'attestazione della Bureau Veritas in cui è precisato che *"BUREAU VERITAS ITALIA ha svolto in data 01/02/2024 e 26-27/01/2024 un audit di rinnovo per gli schemi UNI EN 14065 e ISO 14001:2015, poiché completati entro sei mesi dalla scadenza del precedente certificato, come indicato nel nostro REG01"* e che durante l'audit di rinnovo, *"BUREAU VERITAS ha condotto una verifica di conformità esaminando l'intero sistema e tutte le attività svolte dal precedente audit. L'oggetto della verifica era l'efficacia del sistema di gestione e di prodotto, tenendo conto dei cambiamenti esterni ed interni, al fine di raggiungere gli obiettivi del cliente e i risultati attesi dal suo sistema"* (cfr. all. 3 del deposito di Impremed del 21 giugno 2024).

Quanto sopra attesta l'autoresponsabilità della impresa Impremed nello stimolare con largo anticipo il rinnovo delle proprie certificazioni, di cui non si può non tenere conto in sede di gara.

In particolare, in una situazione di fatto come quella in questione, in cui il documento ha perso validità nel corso della procedura di gara, in cui la domanda di rinnovo è stata presentata 5 mesi prima della scadenza e in cui prima dell'aggiudicazione è pervenuto il rinnovo, la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre automaticamente l'esclusione dell'impresa, ma avrebbe dovuto semmai esercitare il soccorso istruttorio, chiedendo chiarimenti alla concorrente, al fine di accertare la permanenza del requisito o meglio la saldatura con il periodo successivo alla scadenza del termine (Cons. St. n. 2022/2017 con specifico riferimento alle certificazioni di qualità; T.A.R. Potenza n. 117/2020).

Il soccorso istruttorio sarebbe stato vieppiù opportuno a fronte di una legge di gara, quale quella in questione, che, facendo leva anche sui principi di diligenza e autoresponsabilità, espressamente consente ai concorrenti di dimostrare il possesso della certificazione di cui alla norma Uni EN ISO 14001 alternativamente *“tramite il possesso di una registrazione EMAS (Regolamento (CE) n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), relativamente all'attività di cui al codice NACE 96.01.1 o della certificazione di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 o equivalenti, in corso di validità, relative all'attività di cui al codice EA 39B1”*, con la precisazione che *“Qualora l'operatore economico dimostri di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o la certificazione entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta, per motivi a lui non imputabili, saranno accettate in luogo delle certificazioni altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l'equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto dal sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001 o equivalente. ...”*.

D'altronde come osservato dalla difesa dell'amministrazione - che ancora non

aveva proceduto alla verifica del possesso dei requisiti per il lotto in questione in capo a Impremed -, in sede di verifica, *“La stazione appaltante potrebbe, ad esempio, rendersi conto di un’istanza di rinnovo presentata tempestivamente da parte di IMPREMED, ovvero di una dichiarazione dell’ente certificatore che attesti la copertura del certificato per l’intero periodo di validità, ovvero ancora una dichiarazione che attesti le oggettive difficoltà dell’ente certificatore a rilasciare alla controinteressata il nuovo documento in tempi brevi, pur a fronte di un’istanza tempestivamente presentata. È Controparte medesima, del resto, che accenna (nel primo motivo di ricorso) alla trasformazione dell’ente certificatore “Bureau Veritas” (l’ente, cioè, che aveva rilasciato il certificato – all’epoca in corso di validità – presentato da IMPREMED al momento della presentazione dell’offerta) in “Bureau Veritas Italia S.p.a.” (proprio a seguito di alcune pronunce della magistratura italiana e) proprio in data 8.11.2023. Vale a dire, a ridosso della scadenza del certificato ISO14001 di IMPREMED. Non è escluso, pertanto, che le lungaggini dovute alla trasformazione dell’ente certificatore (di cui IMPREMED sarebbe incolpevole) abbiano anche potuto rallentare l’emissione dei nuovi certificati e/o il rinnovo di quelli scaduti”*.

Tale conclusione peraltro si pone in linea con i principi dell’accesso al mercato (art. 3) e di buona fede e di tutela dell’ordinamento (art. 5), che, ancorché previsti dal nuovo codice, non v’è ragione che non trovino applicazione al caso di specie, trattandosi di principi immanenti al sistema degli appalti.

6.5. Conclusivamente, il motivo che predica la sicura esclusione dell’operatore IMPREMED per assenza del requisito di continuità del possesso nella certificazione in questione non può trovare accoglimento, per come formulato e alla luce della documentazione prodotta nel presente giudizio, fermi restando i poteri/doveri di controllo della stazione appaltante.

7. Con il terzo motivo di ricorso, IGEA sostiene che l’offerta di Impremed sarebbe anomala in quanto notevolmente sottostimata e pertanto avrebbe dovuta essere

esclusa. In particolare, sottostimati sarebbero i costi del trasporto in quanto la società Impremed ha dichiarato che il lavaggio della biancheria sarà eseguito presso il suo stabilimento sito in Marcellinara (Catanzaro) che si trova a circa 234 km dall'Azienda Ospedaliera Cannizzaro.

Sulla base di calcoli svolti in ricorso parte ricorrente ritiene che, nella migliore delle ipotesi, il costo complessivo sarebbe pari a €630.000,00 annui, con un costo sottostimato pari a €314.000,00 (stima costi tabelle ACI).

Ne consegue che la Impremed andava esclusa per offerta globalmente manifestamente incongrua, ove si consideri che l'utile globale di impresa viene indicato complessivamente nei 4 anni in €233.352,00.

7.1. Il motivo è fondato nei sensi e limiti che seguono.

7.2. Il motivo merita accoglimento nei limiti in cui si contesta, con esso, la mancata attivazione del giudizio di anomalia da parte della stazione appaltante; ciò in quanto:

- la controinteressata Impremed ha praticato un ribasso pari a 44,96 % sul prezzo d'asta;
- il margine di discrezionalità di cui gode l'Amministrazione ai fini della scelta di attivare, o meno, la verifica facoltativa di anomalia dell'offerta non può condurre a scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove queste ultime tradiscano la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla gara (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 02/02/2022, n. 1233; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 aprile 2021, n. 2294);
- a nulla rileva che il prezzo offerto dall'aggiudicataria non si discosta di molto rispetto a quello offerto dalla ricorrente in quanto “per consolidato orientamento giurisprudenziale *“la verifica di congruità di un'offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se*

del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse” (Cons. Stato sez. V, 15/02/2023, n. 1589; Cons. Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690; Cons. Stato, V, n. 2540 del 2018, cit.; 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007 n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478).

Come affermato dalla sentenza di questo T.A.R. sez. III (n. 1096/2024), citata dalla ricorrente, *“tale impostazione, del resto, risulta altresì coerente con la ratio che pervade il nuovo impianto codicistico adottato in materia di contratti pubblici con il d.lgs. n. 36/2023, il quale erge, tra i suoi capisaldi, il c.d. principio della fiducia, introdotto dall’art. 2 con il preciso fine di valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara. Tale principio guida, pur ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile, pone in capo alla stazione appaltante la responsabilità di svolgere le gare tenendo sempre presente, a prescindere dalla regolarità formale, che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica, o ad acquisire forniture o, come nel caso di specie, ad affidare dei servizi, nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l’interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento.*

Proprio il perseguimento di tale interesse pubblico costituisce il “risultato” che l’appalto deve raggiungere, rappresentando, come previsto dall’art. 1 del predetto d.lgs. 36/2023, il “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale”.

In particolare, il risultato che l’amministrazione deve perseguire deve essere

“virtuoso”, anche in una procedura al minor prezzo, il che passa anche per la ragionevole verifica di congruità allorquando, come nel caso, vi siano indici nell’offerta – quale ad esempio un ribasso ragguardevole (nel caso pari a 44,96%) e una distanza notevole tra lo stabilimento dell’operatore economico e la struttura ospedaliera (pari a 234 km) – che lo richiedano in vista della funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico cui essa deve tendere (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478).

Nel caso di specie, l’ampliamento dei poteri valutativi in capo alla Stazione appaltante non può implicare, ad avviso del Collegio, che la stessa possa compiere scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove queste ultime, come si ritiene sia accaduto nella gara in oggetto, determini il rischio (da verificare nella apposita sede) di non ottenere il miglior risultato possibile. Da ciò discende che le evidenze fattuali legate, in particolare, ai costi di trasporto rappresentati in sede di offerta, in considerazione delle specificità del servizio e della collocazione geografica dello stabilimento di Marcellinara (CZ) rispetto ai presidi ospedalieri da raggiungere giornalmente, nonché al già rilevato cospicuo ribasso percentuale, avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a sottoporre a scrutinio di anomalia l’offerta presentata dalla controinteressata Impremed, risultando manifestamente illogica la scelta operata in sede di gara di non procedere affatto a tale verifica, ferme restando le risultanze di tale attività valutativa, espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, non sindacabile dal giudice amministrativo se non in caso di manifesta illogicità e irragionevolezza (Cons. St., sez. V, n. 7284/2024).

7.3. Il superiore motivo - fondato, come detto, nella parte in cui censurano la mancata attivazione della verifica nonostante gli operatori economici fossero inferiori a cinque - non è invece accoglibile laddove censura l’incongruità dell’offerta, con richiesta di questo Tribunale di pronunciarsi in merito e con conseguente esclusione della controinteressata; ciò in quanto, contrariamente al

caso di cui alla citata sentenza di questo T.A.R. (n. 1096 del 2024), nella specie la stazione appaltante non ha effettuato alcuna verifica dell'offerta in termini di anomalia, sicché non è possibile, nello specifico caso di specie, "sollecitare" un giudizio da parte di questo Tribunale, pena la violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., a tenore del quale *"In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"*.

Ne consegue che dall'accoglimento di tale motivo del ricorso nei detti sensi e limiti discende il ri-esercizio del potere amministrativo, con avvio del sub-procedimento della verifica di anomalia dell'offerta della Impremed, non attivato dalla stazione appaltante e dovuto in base a quanto sopra esposto.

8. A questo punto si può passare ad esaminare le censure avverso la prima graduata.

8.1. Con il primo motivo del ricorso principale avverso SSI, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 97 del d. lgvo n. 50 del 2016 e la manifesta anomalia e incongruità dell'offerta della società aggiudicataria SSI.

In particolare, ritiene la ricorrente che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare la verifica dell'anomalia a fronte di un ribasso di oltre 50%, nonostante il numero ridotto delle imprese partecipanti non facesse scattare l'obbligo della verifica di anomalia.

In particolare, sarebbero decisamente incongrui i costi del trasposto, atteso che, come dichiarato dalla controinteressata, il lavaggio della biancheria sarà eseguito presso il suo stabilimento sito in Limatola (BN), che si trova a circa 614 km dall'Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania.

Infatti, secondo la tesi della ricorrente principale, la controinteressata non potrebbe non sostenere costi di trasporto inferiori a €300.000,00 nella migliore delle ipotesi, sicché vi sarebbe un costo sottostimato di almeno €164.055,84, come chiarito con i calcoli effettuati in ricorso. Ne consegue che la società SSI avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la sua offerta sarebbe manifestamente incongrua, atteso che il maggior costo del trasporto eroderebbe totalmente l'utile dell'impresa

(complessivamente in quattro anni in euro 233.352,00).

8.2. Valgono per tali censure le valutazioni di cui sopra per Impremed a cui si rinvia (§§72 e 7.3.), posto che anche in tale caso le evidenze fattuali legate, in particolare, a un ribasso oltre al 50% e ai costi di trasporto rappresentati in sede di offerta, in considerazione delle specificità del servizio e della collocazione geografica dello stabilimento di Limatola (BN) rispetto ai presidi ospedalieri da raggiungere giornalmente (distante km 614 dalla struttura ospedaliera), avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a sottoporre a scrutinio di anomalia l'offerta presentata dalla controinteressata SSI per le opportune verifiche.

8.3. Anche in tal caso dall'accoglimento dei detti motivi entro i fissati limiti - stante l'impossibilità di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati - discende il riesercizio del potere amministrativo, con avvio del sub-procedimento della verifica di anomalia dell'offerta della SSI, non attivato dalla stazione appaltante e dovuto in base a quanto sopra esposto.

8.4. Per completezza va sottolineato che le ulteriori censure svolte in memoria dalla parte ricorrente sul tema - non notificata alle altre parti - sono inammissibili.

9. Con ulteriore motivo avverso la S.S.I., parte ricorrente ha censurato l'incongruenza dell'offerta nei costi di produzione.

In particolare, deduce che la SSI ha indicato nel lotto 5 (a cui pure ha partecipato) in €0,81 per degenza i costi di produzione (ossia il costo del lavaggio comprensivo di costi dell'impianto, nonché GAS, energia elettrica, detergenti ecc.), calcolo a cui si perviene dividendo il costo di produzione indicato per il numero delle degenze complessive.

Tale costo dovrebbe essere identico quale che sia l'Azienda sanitaria di provenienza, poiché considera l'incidenza di un giorno di degenza (ossia della quantità di biancheria che giunge allo stabilimento e i relativi costi di funzionamento dell'impianto che genera).

Facendo la stessa suddivisione per il lotto 2 (qui d'interesse) si evince che il costo aziendale di produzione è inferiore (pari a € 0,565), il che sarebbe illogico,

dovendosi ritenere anche per il lotto 2 il costo di produzione di €0,81, con conseguente maggior costo non considerato pari a €34.240,64 annuo.

9.1. Tale motivo non merita accoglimento in quanto non risulta evidente la denunciata incongruità atteso che le ragioni addotte dalla controinteressata – secondo cui la diversa combinazione, nell'ambito dell'unità di misura giornata di degenza dell'elemento posti letto occupazionali/biancheria piana e personale dipendente/biancheria sagomata-divise, determina un costo di lavorazione differenziato per i due lotti in questione – appaiono plausibili.

10. L'accoglimento dei superiori motivi della domanda principale nei detti limiti – ossia nella parte in cui non è stata attivata la procedura di verifica su determinati indici di possibile incongruità dell'offerta sia per la seconda graduata Impremed sia per la prima S.S.I. - comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, proposte, per l'appunto, in via subordinata, avverso gli atti di gara.

11. Occorre a questo punto procedere all'esame del ricorso incidentale proposto dalla società S.S.I.

11.1. Il ricorso incidentale è infondato.

11.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 87, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.3 del disciplinare di gara, in quanto Lavanderia IGEA s.r.l., nella domanda di partecipazione, ai fini della comprova del requisito di cui alla lett. g) dell'art. 63, richiesto a pena di esclusione, avrebbe allegato la Certificazione UNI EN 14065 priva della dicitura secondo cui *“il sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile”* sia *“conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità”*.

Né nella domanda di partecipazione Lavanderia IGEA S.R.L. avrebbe dimostrato

l'equivalenza della certificazione prodotta a quella richiesta dal bando di gara: per tale fondante motivo la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza di un requisito speciale di partecipazione prescritto dalla lett. g) del cit. art. 6.3 del disciplinare.

11.2.1. La società Igea, dal suo canto, ammette la “svista” in quanto per errore avrebbe prodotto il precedente certificato di qualità e non quello aggiornato con la dicitura richiesta dal bando, emesso comunque prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda; la svista sarebbe sfuggita, peraltro, anche alla commissione di gara che non ha attivato il soccorso istruttorio su tale specifico punto, pur sussistendone i presupposti; indi allega il certificato aggiornato, invocando il soccorso istruttorio processuale.

11.3. Il motivo è infondato.

Il Disciplinare di gara (lex specialis che regola i requisiti di ammissione) prevede, all'art. 6.3 lettera g), che *“L'operatore economico deve dimostrare di avere attivo un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema, certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità”*.

La ricorrente principale, premesso di aver chiesto in data utile una verifica dell'idoneità delle certificazioni di cui era in possesso (all. 3, mail del 3.11.2022), di aver provveduto ad aggiornare la certificazione di qualità alla modifica secondo cui la certificazione UNI EN 14065 deve risultare conforme *“alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC Assosistema”* (con rilascio del certificato aggiornato in data 8.11.2022, poi rinnovato, con scadenza attuale al 9.5.2027) e di essere stata in possesso dell'aggiornamento in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (13.12.2022), ha rappresentato che, tuttavia, per “mera svista”, ha prodotto in gara il certificato precedente privo della

detta dicitura.

11.3.1. Va intanto dato atto che la *lex specialis* non prevedeva che l'Organismo di certificazione, oltre ad essere accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39 (circostanza questa non contestata), dovesse anche e in aggiunta essere inserito tra gli organismi che hanno sottoscritto tale "protocollo d'intesa" con ASSOSISTEMA.

Ne deriva che i dubbi sulla validità di tale certificazione sollevati dalla difesa avversaria della SSR - circa la capacità di "certiceq" (ente certificatore utilizzato da IGEA) di poter emettere un valido certificato di qualità attestante che la ditta IGEA adotta sistemi di qualità conformi alla norma UNI EN 14065/2026 secondo le linee guida RABC Assosistem - non appaiono adeguatamente supportati.

Di contro, la stessa ASSOSISTEMA ha confermato, con mail del 8.10.2024 (prodotta in atti dalla ricorrente principale), che *"... la certificazione UNI EN 14065 secondo le Linee Guida RABC di Assosistema Confindustria può essere rilasciata da tutti gli Enti di certificazione, accreditati per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, che effettuino le verifiche facendo riferimento ai contenuti e ai parametri di qualità microbiologica definiti dalle citate Linee Guida RABC. L'adesione dell'Ente al Protocollo d'intesa siglato dall'Associazione non è richiesto ai fini di quanto sopra, ma serve a rafforzare l'impegno degli organismi di certificazione alla omogenea e corretta applicazione delle Linee Guida e a darne evidenza attraverso l'apposizione sul certificato di un Bollino rilasciato da Assosistema."*

11.3.2. A quanto sopra consegue che la società ricorrente principale era in possesso del requisito in questione in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e che tale certificazione, depositata nel presente giudizio, non veniva presentata alla stazione appaltante nell'ambito della gara *de qua*, per dichiarate ragioni di mera svista, limitandosi l'operatore economico ad allegare il precedente certificato di qualità (non aggiornato con il riferimento espresso alle

linee guida RABC Assosistema).

11.4. Il tema sottoposto all'attenzione del Collegio riguarda, pertanto, la questione dell'ammissibilità "soccorso istruttorio processuale" e prima ancora la questione dell'ammissibilità del soccorso istruttorio con riferimento al detto certificato di qualità aggiornato, posseduto ab initio dall'operatore economico.

11.5. Il Collegio ritiene che non vi siano ostacoli all'ammissione della certificazione aggiornata in virtù del soccorso processuale, essendo ammissibile, per esso, il soccorso procedimentale, non attivato nel caso di specie dall'amministrazione (cfr. Cons. St. n. 2146/2020, con specifico riferimento alla mancata allegazione della certificazione di qualità richiesta dalla legge di gara risultata effettivamente in possesso dell'operatore economico).

12. Va ricordato che il soccorso istruttorio è previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (applicabile *ratione temporis*) in questi termini: "*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in ogni caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.*".

Va aggiunto l'ulteriore principio enunciato dalla Corte di Giustizia (nella sentenza sez. VI, 2 giugno 2016, nella causa C-27/15 Pippo Pizzo), secondo cui (par. 51): "*...il principio di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un*

intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice”.

La giurisprudenza amministrativa ha delineato la portata oggettiva e sistematica della disciplina del soccorso istruttorio, la quale, attuando nell'ordinamento nazionale un istituto del diritto europeo dei contratti pubblici a recepimento facoltativo, ha enfatizzato l'impostazione sostanzialistica delle procedure di affidamento.

La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario.

In questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili.

12.1. Ciò chiarito, occorre affrontare l'obiezione pregiudiziale sollevata dalla controinteressata secondo cui il soccorso istruttorio riferito ai requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione non sia ammissibile, perché non si tratterebbe di carenza formale e, con la sua ammissione, sarebbe violato il principio della “par condicio” tra i concorrenti.

12.2. Tale tesi non convince, in quanto essa comporterebbe la sostanziale

“disapplicazione” della disciplina introdotta dal legislatore, al fine di evitare le esclusioni dalle gare di appalto per ragioni meramente formali o per incompletezze documentali, quando sussiste in concreto, e fin dal momento della presentazione della domanda da parte dell’operatore economico, il requisito richiesto in sede di gara.

12.3. Ritiene il Collegio che la scelta sostanzialistica del legislatore (che consente la regolarizzazione anche di irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo, purché non afferenti all’offerta economica e tecnica), diretta ad impedire l’esclusione per vizi formali nella dichiarazione o per carenze documentali, quando vi è prova del possesso del requisito, deve applicarsi anche nel caso di specie in cui l’incompletezza della dichiarazione e/o della documentazione viene dedotta come motivo di ricorso incidentale da parte dell’impresa resistente del ricorso principale (non essendosene avveduta la stazione appaltante in sede di gara), ma è provato che la concorrente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito fin dall’inizio della procedura di gara e per tutto il suo svolgimento.

In tale caso, infatti, l’irregolarità della dichiarazione e/o l’incompletezza documentale si configura come vizio solo formale e non sostanziale, emendabile secondo l’obbligatoria procedura di soccorso istruttorio.

12.4. La successiva integrazione documentale non viola affatto il principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare, correttamente, l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento di soccorso istruttorio.

12.5. Né possono sussistere problematiche connesse al divieto di soccorso istruttorio con riferimento all’offerta, in quanto la produzione integrativa in questione non attiene affatto all’offerta, né al suo contenuto tecnico (peraltro nel caso non sussistente, trattandosi di gara al minor prezzo) né a quello economico, ma al

concreto possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, i quali possono essere verificati anche in un momento successivo (come peraltro esplicitamente previsto dal disciplinare di gara all'art. 6 lett. g) secondo cui *“l'operatore economico indica i riferimenti della certificazione posseduta, in corso di validità e si rende disponibile ad inoltrarla in formato elettronico”*), fermo restando l'onere, per i partecipanti, di rispettare i vincoli minimi, di carattere formale, necessari per essere ammessi alla procedura selettiva.

12.6. Non appaiono conferenti i richiami giurisprudenziali di segno diverso indicati nel ricorso incidentale, venendo in rilievo nel caso di specie non contestazioni sull'esistenza del requisito (carenza sostanziale) (Cons. St. n. 10325/2022), né elementi integrativi dell'offerta (T.A.R. Lazio n. 4449/2022), in quanto tali non sanabili con il soccorso istruttorio, ma vizi procedimentali (incompletezza o inadeguatezza della documentazione prodotta di cui l'operatore è in possesso), peraltro non immediatamente percepiti dall'amministrazione e comunque facilmente emendabili con l'integrazione documentale a seguito di soccorso istruttorio, ammesso nel caso di specie dalla legge e anche dal disciplinare di gara all'art. 13 (*“... L'irregolarità sostanziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta”*).

12.7. Alla luce delle regole precedentemente enunciate, va accolta la domanda di attivazione del soccorso istruttorio processuale del ricorrente principale, invocato per paralizzare il detto rilievo mosso con il ricorso incidentale, sussistendone i presupposti, e ciò a fronte della produzione della documentazione in atti non consentita dall'amministrazione in sede di gara con soccorso istruttorio (non attivato sul punto) e non contestata nella presente sede dalla stazione appaltante,

che si è limitata a ribadire la ritenuta correttezza del suo operato nell'ammissione dell'operatore economico in questione alla gara.

12.8. Giova ricordare al riguardo che il soccorso processuale è applicabile solo allorché la Stazione Appaltante non abbia consentito alla concorrente esclusa di avvalersi del soccorso istruttorio procedimentale, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge, sempreché, come nel caso in esame, si tratti di carenza sanabile. In tal caso, il concorrente che dimostri di essere in possesso dei requisiti sostanziali di ammissione alla procedura selettiva può dimostrare, in sede giurisdizionale, che, se fosse stato ammesso al soccorso istruttorio procedimentale, avrebbe certificato di possedere tutti i requisiti di partecipazione (T.A.R. Lazio Roma n. 6584/2020).

13. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si sostiene che le certificazioni UNI EN ISO 14046:2016, la UNI EN ISO 14064-1:2012, e la UNI EN 14065:2016/RABC sarebbero scadute nelle more dell'espletamento della procedura. Per quanto concerne la UNI EN 14065:2016 /RABC vale quanto sopra esposto a comprova della mancata scadenza.

Per quanto riguarda le Certificazioni UNI EN ISO 14046:2016 e la UNI EN ISO 14064-1:2012, si evidenzia che - diversamente da quanto rappresentato in ricorso incidentale - esse non risultano richieste ai fini della valida partecipazione dal punto 6.3 del Disciplinare di gara, che non li menziona in alcun modo.

La Certificazione UNI EN ISO 14064-1 è richiamata solo dal DM sui CAM del 9.12.2020, ma solo ai fini dell'attribuzione di un miglior punteggio all'offerta tecnica (punto 2 pag.13). Lo stesso è a dirsi per la certificazione UNI EN ISO 14046:2016 (sempre prevista dal DM sui CAM - pag.13 punto 2 - ma solo ai fini dell'attribuzione di un maggior punteggio all'offerta tecnica). Si tratta quindi di certificazioni di qualità "facoltative" spendibili per l'ottenimento di un maggior punteggio nel caso di gara da aggiudicare col sistema dell'OEPV, ma non richieste dal Disciplinare ai fini della valida partecipazione (dato che non si è in presenza di gara da aggiudicare col sistema dell'OEPV). In ogni caso anche tali certificazioni

(facoltative) UNI EN ISO 14064-1 ed UNI EN ISO 14046:2016 risultano rinnovate e aggiornate con la nuova scadenza 23.2.2027 (come da allegazione in atti).

14. Con riferimento al terzo motivo di ricorso incidentale, si sostiene che la certificazione di qualità prodotta per l'attività prevalente ossia lavanderia industriale codice 39 non sarebbe idonea in quanto nei servizi oggetto di gara vi sarebbe anche la possibile attivazione del servizio aggiuntivo di "guardaroba", che dovrebbe essere inquadrato tra i servizi professionali codice 35.

14.1. Il motivo è infondato.

Come condivisibilmente sostenuto dalla ricorrente principale, il codice IAF EA39 (altri servizi sociali) riguarda il settore prevalente ed omnicomprensivo corrispondente alle attività oggetto di appalto.

Nel silenzio del Disciplinare di gara sul settore EA35, il Disciplinare di gara ha invece puntualmente previsto (art. 6.3 lettera g) che la certificazione UNI EN 14065 fosse rilasciata da *"un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità"*. Quindi la spendita omnicomprensiva dell'idoneità del settore EA39 plausibilmente costituisce frutto di una scelta della PA, né il disciplinare di gara è stato impugnato dalla ricorrente incidentale, laddove si fosse ritenuto che doveva prevedere e richiedere anche il settore EA35, stante la presenza del marginale, accessorio ed eventuale servizio aggiuntivo/facoltativo di guardaroba.

15. Conclusivamente:

a) il ricorso principale è fondato nei sensi e limiti di cui sopra e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati in via principale, salvi i successivi atti dell'amministrazione resistente;

b) il ricorso incidentale è infondato e va rigettato.

16. Le spese possono essere compensate in via d'eccezione tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva il ricorso principale e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati in via principale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;

b) rigetta il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

Salvatore Accolla, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO

Publicato il 31/10/2024

N. 03615/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2024, proposto da Lavanderia Igea s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 94205091FS, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Arnas - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Servizi Sanitari Integrati s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Prisco e Antonio Sasso e dagli avvocati Giuseppe Pinelli e Nunzio Pinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Bonaventura Lo Duca in Catania, piazza Cavour 14;

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico G. Rodolico – S. Marco Catania, non

costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) *per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- *in via principale*, avverso i seguenti atti:

- della delibera del Commissario Straordinario dell'Azienda n° 374 del 9.5.2024, con cui il lotto n° 3 della "gara ponte" per l'affidamento del servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere bacino Sicilia orientale - (CIG 94205091FS) è stata aggiudicata alla controinteressata SSI, ivi compresi tutti gli atti di gara ed i verbali della Commissione;

- *in via subordinata*:

- del bando di gara della gara di bacino procedura aperta per il servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere bacino Sicilia orientale in relazione al LOTTO N° 1 pubblicato sulla GUCE sul portale dell'Azienda in data 21.10.2021, nonché del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico e di ogni altro atto di gara, ivi inclusa ove occorra la delibera n° 1233 del 30.9.2022 di indizione della gara;

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra i "chiarimenti" resi dalla stazione appaltante

b) *per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SERVIZI SANITARI INTEGRATI S.R.L:*

- per l'accoglimento del ricorso incidentale, e, per l'effetto, per la dichiarazione dell'inammissibilità/improcedibilità del ricorso principale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Servizi Sanitari Integrati s.r.l. e dell'Arnas - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi";

Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Servizi Sanitari Integrati S.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società ricorrente Lavanderia Igea s.r.l. ha partecipato alla procedura di affidamento del “*servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia – Bacino della Sicilia Orientale*”, indetta dall’A.R.N.A.S. “Garibaldi” di Catania quale azienda capofila di quelle presenti nel bacino della Sicilia orientale con deliberazione n. 1223 del 30 settembre 2022 e, quindi, *ratione temporis*, assoggettata alle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddiviso in otto lotti da aggiudicarsi secondo il criterio “del minor prezzo”, ai sensi del punto 17 del disciplinare di gara. La base d’asta unitaria, uguale per tutti i lotti, era pari ad €6,25 per giornata di degenza.

Igea s.r.l., per quanto di interesse nella fattispecie in esame, ha presentato la propria offerta per il lotto n. 3 (CIG 94205091FS) (Azienda Ospedaliera – Universitaria Policlinico “G. Rodolico” – S. Marco” Catania.

Con deliberazione n. 374 del 9 maggio, la stazione appaltante ha approvato gli atti di gara e le graduatorie finali di merito per ogni singolo lotto.

Alla gara per il lotto n. 3 hanno partecipato quattro operatori (di cui tre ammessi), tra cui la ricorrente, la quale si è classificata seconda (prezzo unitario offerto € 3,68), mentre è risultata aggiudicataria la SSI (prezzo unitario offerto €3,00 con un ribasso del 52%).

La ricorrente ha chiesto tempestivamente l’accesso agli atti che è stato inizialmente solo parzialmente concesso dall’Azienda e successivamente integrato a seguito dei rilievi della deducente.

Con il ricorso in esame, notificato il 7 giugno 2024 e depositato il successivo 11 giugno 2024, Lavanderia Igea s.r.l. (seconda classificata) ha impugnato, in via

principale, l'aggiudicazione disposta in favore di Servizi Sanitari Integrati s.r.l. nonché, in via subordinata, gli atti di gara, meglio indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa sospensione degli effetti in sede cautelare.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) *Violazione dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 – Manifesta anomalia e incongruità dell'offerta SSI.*

La stazione appaltante non avrebbe provveduto ad attivare la verifica facoltativa di anomalia dell'offerta prodotta dall'aggiudicataria, stante il ribasso di oltre il 50% proposto dalla SSR e i costi di trasporto sottostimati, avuto riguardo alla distanza tra il proprio stabilimento a Limatola (in provincia di Benevento) e l'Azienda Policlinico (pari a km 618);

II) Altro profilo di anomalia concernente i costi di produzione, anch'essi sottostimati;

III) in subordine vizi del bando che condurrebbero all'annullamento dell'intera procedura:

- Violazione art. 95 D Lvo 50/16. Difetto di motivazione, Illogicità e contraddittorietà – Mancato utilizzo del criterio dell'OEPV.

- Aleatorietà della lex specialis e dello schema tipo di contratto

- Indeterminatezza dell'oggetto del contratto e possibile aggiramento del prezzo di aggiudicazione, con vanificazione delle regole del giusto procedimento e di corretta concorrenza.

2. Si sono costituiti per resistere al giudizio ARNAS – Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi e la prima classificata SSI (controinteressata).

3. In data 25 giugno 2024 è stato depositato ricorso incidentale della SSI, con il quale sono stati dedotti i seguenti motivi:

I) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 87, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per istruttoria carente e/o insufficiente – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei*

presupposti.

La società Lavanderia IGEA s.r.l. andava esclusa dalla gara in quanto, nella domanda di partecipazione, ai fini della comprova del requisito di cui alla lett. g) dell'art. 63, ha allegato Certificazione UNI EN 14065 priva della dicitura richiesta dal disciplinare (*“il sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile sia conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità”*).

II) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 87, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 edel punto 6.3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per istruttoria carente e/o insufficiente – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.*

Alcune tra le certificazioni prodotte in sede di partecipazione, e segnatamente la UNI EN ISO 14046:2016, la UNI EN ISO 14064-1:2012, e la UNI EN 14065:2016/RABC, non accreditate da nessun Ente di Accreditamento, risulterebbero scadute nelle more dell'espletamento della procedura.

III) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 87, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per istruttoria carente e/o insufficiente – Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.*

Le certificazioni da Igea s.r.l. prodotte a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale tra i codici IAF/EA - rappresentativi dell'attività svolta dall'azienda - recano il solo codice 39 rappresentativo del settore "lavanderie industriali" e non anche il codice 35 "servizi professionali", tra cui rientra la gestione del guardaroba, parte del servizio oggetto della gara.

4. Alla camera di consiglio del 25 giugno 2024, fissata per la trattazione

dell'istanza cautelare, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare *“in considerazione della proroga dell'attuale affidamento”* alla deducente, quale gestore uscente.

5. In data 24 luglio 2024 parte ricorrente ha depositato memoria in riscontro al ricorso incidentale.

6. In vista della pubblica udienza le parti hanno prodotto memoria e memoria di replica, con cui hanno ribadito le rispettive tesi.

Parte ricorrente principale ha, altresì, chiesto il deposito del dispositivo ai sensi dell'art. 119, co.5, del c.p.a..

7. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2024, a seguito di discussione dei difensori presenti, ove il difensore della ricorrente principale ha, tra l'altro, ribadito la richiesta di dispositivo anticipato, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, ritiene il Collegio di specificare che la richiesta della parte ricorrente di pubblicazione anticipata del dispositivo, ai sensi dell'art. 119 c.p.a., entro sette giorni dalla pubblica udienza, non può essere accolta.

Occorre ricordare che prima delle modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. stabiliva che *“Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza [...]”*.

A seguito delle modifiche recate dal già citato art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. ha stabilito che *‘Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il*

giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza”.

L'attuale e vigente formulazione dell'art. 120, comma 11, c.p.a., come sostituito, da ultimo, dall'art. 209 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici) riproduce testualmente la norma di cui sopra, puntando anch'essa su un'accelerazione della pubblicazione della motivazione (entro 15 gg. dalla udienza di discussione in luogo dei 30 gg. originariamente previsti) piuttosto che sulla pubblicazione anticipata del dispositivo, che assume nella nuova disciplina carattere residuale.

In tal modo, il legislatore ha inteso soddisfare le esigenze di celere definizione del giudizio di appalto e di pronta conoscenza dell'esito della controversia attraverso la tempestiva pubblicazione della sentenza, completa di motivazione e dispositivo, tenuto conto, altresì, che l'individuazione dell'eventuale effetto conformativo riconducibile alla pronuncia giudiziaria e suscettibile di dispiegarsi nella fase di riedizione del potere necessita, di regola, di una lettura coordinata del dispositivo alla luce della motivazione, con conseguente residualità della pubblicazione del mero dispositivo, che deve, in ogni caso, indicare anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione (ciò che non viene invece prescritto per il dispositivo ex art. 119 c.p.a.).

Non può trovare applicazione l'art. 119, comma 5, cod. proc. amm. (*“Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza”*), invocato dalla parte ricorrente, poiché l'art. 120, comma 11 cod. proc. amm. - come sopra visto - ha dettato una disciplina specifica per la pubblicazione della sentenza e del dispositivo nel c.d. rito appalti (cfr. T.A.R. Toscana, 28 giugno 2021, n. 989). D'altronde, l'art. 120, comma 8, del cod. proc. amm. stabilisce che alle controversie

aventi ad oggetto procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 cod. proc. amm., facendo tuttavia “*salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125*” e pertanto facendo salva la previsione del detto comma 11 dell'art. 120 cit. che, come visto, prevede una disciplina speciale quanto a tempistica e contenuto del dispositivo nel rito appalti.

Inoltre, la tesi interpretativa della riespansione dell'art. 119 c.p.a., a seguito modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, si pone in contrasto con l'attuale formulazione dell'art. 120, co. 11, secondo cui la pubblicazione anticipata del dispositivo (entro 15 - e non entro 7 - giorni) è possibile nei soli casi di motivazione particolarmente complessa.

In conclusione sul punto, la “*pubblicazione anticipata del dispositivo a richiesta di parte*” non è più consentita nel cd. rito appalti, caratterizzato, come è noto, da tratti di specialità rispetto al rito di cui all'art. 119 c.p.a. (Cons. St., n. 6732/2020; T.A.R. Veneto, sez. II; n. 407/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I. n. 2687/2022), né si pone, nel caso di specie, la necessità della pubblicazione del dispositivo ai sensi dell'art. 120, co. 11, c.p.a. (e quindi entro 15 gg.), atteso che la presente sentenza, nella sua integralità, viene pubblicata entro il termine di 15 giorni dalla udienza di discussione.

2. Si può, a questo punto, passare a delibare, con priorità, il ricorso principale, conformemente all'orientamento formatosi dopo la pronuncia della Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2019 causa C-333/18, che ha escluso che la disamina del ricorso incidentale debba sempre precedere l'esame del ricorso principale, dato che l'eventuale accoglimento del ricorso incidentale non potrebbe determinare l'improcedibilità del ricorso principale, mentre l'eventuale infondatezza del ricorso principale potrebbe rendere improcedibile il ricorso incidentale, consentendo un uso più efficiente delle risorse processuali (in tale senso da ultimo T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 941 del 7 febbraio 2024).

2.1. Il ricorso principale è fondato nei sensi e limiti che seguono.

3. Con il primo motivo del ricorso principale, parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 97 del d. lgvo n. 50 del 2016 e la manifesta anomalia e incongruità dell'offerta della società aggiudicataria SSI.

In particolare, ritiene la ricorrente che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare la verifica dell'anomalia a fronte di un ribasso di oltre 50%, nonostante il numero ridotto delle imprese partecipanti non facesse scattare l'obbligo della verifica di anomalia.

In particolare, sarebbero decisamente incongrui i costi del trasposto, atteso che, come dichiarato dalla controinteressata, il lavaggio della biancheria sarà eseguito presso il suo stabilimento sito in Limatola (BN), che si trova a circa 618 km dall'Azienda Policlinico.

Infatti, secondo la tesi della ricorrente principale, la controinteressata non potrebbe non sostenere costi di trasporto inferiori a €300.000,00 nella migliore delle ipotesi, sicché vi sarebbe un costo sottostimato di almeno €171.203,00, come chiarito con i calcoli effettuati in ricorso.

Ne consegue che la società SSI andava esclusa in quanto la sua offerta sarebbe manifestamente incongrua, a fronte di utile annuo di impresa indicato in € 40.296,74.

4. Il motivo merita accoglimento nei limiti in cui si contesta, con esso, la mancata attivazione del giudizio di anomalia da parte della stazione appaltante; ciò in quanto:

- la controinteressata ha praticato un ribasso di oltre il 50% sull'importo a base d'asta;
- il margine di discrezionalità di cui gode l'Amministrazione ai fini della scelta di attivare, o meno, la verifica facoltativa di anomalia dell'offerta non può condurre a scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove queste ultime tradiscano la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso alla gara (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478; T.A.R. Lazio,

Roma, sez. III, 02/02/2022, n. 1233; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 aprile 2021, n. 2294);

- a nulla rileva che il prezzo offerto dall'aggiudicataria non si discosta di molto rispetto a quello offerto dalla ricorrente in quanto "per consolidato orientamento giurisprudenziale *“la verifica di congruità di un'offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse”* (Cons. Stato sez. V, 15/02/2023, n. 1589; Cons. Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690; Cons. Stato, V, n. 2540 del 2018, cit.; 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007 n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478).

Come affermato dalla sentenza di questo T.A.R. sez. III (n. 1096/2024), citata dalla ricorrente, *“tale impostazione, del resto, risulta altresì coerente con la ratio che pervade il nuovo impianto codicistico adottato in materia di contratti pubblici con il d.lgs. n. 36/2023, il quale erge, tra i suoi capisaldi, il c.d. principio della fiducia, introdotto dall'art. 2 con il preciso fine di valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara. Tale principio guida, pur ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile, pone in capo alla stazione appaltante la responsabilità di svolgere le gare tenendo sempre presente, a prescindere dalla regolarità formale, che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica, o ad acquisire forniture o, come nel caso di specie, ad affidare*

dei servizi, nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l'interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento.

Proprio il perseguimento di tale interesse pubblico costituisce il "risultato" che l'appalto deve raggiungere, rappresentando, come previsto dall'art. 1 del predetto d.lgs. 36/2023, il "criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale".

In particolare, il risultato che l'amministrazione deve perseguire deve essere "virtuoso", anche in una procedura al minor prezzo, il che passa anche per la ragionevole verifica di congruità allorquando, come nel caso, vi siano indici nell'offerta – quale ad esempio un ribasso ragguardevole (nel caso superiore al 50%) e una distanza notevole tra lo stabilimento dell'operatore economico e la struttura ospedaliera – che lo richiedano in vista della funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico cui essa deve tendere (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478).

Nel caso di specie, l'ampliamento dei poteri valutativi in capo alla Stazione appaltante non può implicare, ad avviso del Collegio, che la stessa possa compiere scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove quest'ultime, come si ritiene sia accaduto nella gara in oggetto, determini il rischio (da verificare nella apposita sede) di non ottenere il miglior risultato possibile. Da ciò discende che le evidenze fattuali legate, in particolare, ai costi di trasporto rappresentati in sede di offerta, in considerazione delle specificità del servizio e della collocazione geografica dello stabilimento di Limatola (BN) rispetto ai presidi ospedalieri da raggiungere giornalmente, nonché del già rilevato cospicuo ribasso percentuale, avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a sottoporre a scrutinio di anomalia l'offerta presentata dalla controinteressata SSI, risultando manifestamente illogica la scelta operata in sede di gara di non procedere affatto a tale verifica, ferme restando le risultanze di tale attività valutativa, espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad

essa affidato dalla legge, non sindacabile dal giudice amministrativo se non in caso di manifesta illogicità e irragionevolezza (Cons. St., sez. V, n. 7284/2024).

4.1. Il superiore motivo – fondato, come detto, nella parte in cui censura la mancata attivazione della verifica nonostante gli operatori economici fossero inferiori a cinque – non è invece accoglibile laddove censura l'incongruità dell'offerta, con richiesta a questo Tribunale di pronunciarsi in merito, con conseguente esclusione della controinteressata; ciò in quanto, contrariamente al caso di cui alla citata sentenza di questo T.A.R. (n. 1096 del 2024), nella specie la stazione appaltante non ha effettuato alcuna verifica dell'offerta in termini di anomalia, sicché non è possibile, nello specifico caso di specie, "sollecitare" un giudizio da parte di questo Tribunale, pena la violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., a tenore del quale *"In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"*.

Ne consegue che dall'accoglimento del primo motivo del ricorso nei detti sensi e limiti discende il ri-esercizio del potere amministrativo, con avvio del sub-procedimento della verifica di anomalia dell'offerta della SSI, non attivato dalla stazione appaltante e dovuto in base a quanto sopra esposto.

5. Con il secondo motivo, parte ricorrente ha censurato l'incongruenza dell'offerta nei costi di produzione.

In particolare, deduce che la SSI ha indicato nel lotto 5 (a cui pure ha partecipato) in €0,81 per degenza i costi di produzione (ossia il costo del lavaggio comprensivo di costi dell'impianto, nonché GAS, energia elettrica, detersivi ecc.), calcolo a cui si perviene dividendo il costo di produzione indicato per il numero delle degenze complessive.

Tale costo dovrebbe essere identico quale che sia l'Azienda sanitaria di provenienza, poiché considera l'incidenza di un giorno di degenza (ossia della quantità di biancheria che giunge allo stabilimento e i relativi costi di funzionamento dell'impianto che genera).

Facendo la stessa suddivisione per il lotto 3, qui d'interesse, si evince che il costo aziendale di produzione è inferiore (pari a € 0,68), il che sarebbe illogico, dovendosi ritenere anche per il lotto 1 il costo di produzione di €0,81, con conseguente maggior costo non considerato pari a €27.769,50 annuo.

5.1. Tale motivo non merita accoglimento in quanto non risulta evidente la denunciata in congruità atteso che le ragioni addotte dalla controinteressata – secondo cui la diversa combinazione, nell'ambito dell'unità di misura giornata di degenza dell'elemento posti letto occupazionali/biancheria piana e personale dipendente/biancheria sagomata-divise, determina un costo di lavorazione differenziato per i due lotti in questione – appaiono plausibili.

6. L'accoglimento de superiore primo motivo - la cui delibazione è stata richiesta, in via principale e prioritaria, dalla società ricorrente - comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, proposte, per l'appunto, in via subordinata, avverso gli atti di gara.

7. Occorre a questo punto procedere all'esame del ricorso incidentale proposto dalla società S.S.I.

7.1. Il ricorso incidentale è infondato.

7.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 87, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.3 del disciplinare di gara, in quanto Lavanderia IGEA s.r.l., nella domanda di partecipazione, ai fini della comprova del requisito di cui alla lett. g) dell'art. 63 richiesto a pena di esclusione, avrebbe allegato la Certificazione UNI EN 14065 priva della dicitura secondo cui *“il sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile sia "conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità”*.

Né nella domanda di partecipazione Lavanderia IGEA S.R.L. avrebbe dimostrato

l'equivalenza della certificazione prodotta a quella richiesta dal bando di gara: per tale primo fondante motivo la ricorrente principale andava esclusa dalla gara per mancanza di un requisito speciale di partecipazione prescritto dalla lett. g) del cit. art. 6.3 del disciplinare.

7.2.1. La società Igea, dal suo canto, ammette la “svista” in quanto per errore avrebbe prodotto il certificato precedente e non quello aggiornato con la dicitura richiesta dal bando, emesso comunque prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda; la svista sarebbe sfuggita, peraltro, anche alla commissione di gara che non ha attivato il soccorso istruttorio su tale specifico punto, pur sussistendone i presupposti; indi allega il certificato aggiornato, invocando il soccorso istruttorio processuale.

7.3. Il motivo è infondato.

Il Disciplinare di gara (lex specialis che regola i requisiti di ammissione) prevede, all'art. 6.3 lettera g), che *“L'operatore economico deve dimostrare di avere attivo un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d'uso del tessile conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema, certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità”*.

La ricorrente principale, premesso di aver chiesto in data utile una verifica dell'idoneità delle certificazioni di cui era in possesso (all. 3, mail del 3.11.2022), di aver provveduto ad aggiornare la certificazione di qualità alla modifica secondo cui la certificazione UNI EN 14065 deve risultare conforme *“alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC Assosistema”* (con rilascio del certificato aggiornato in data 8.11.2022, poi rinnovato, con scadenza attuale al 9.5.2027) e di essere stata in possesso dell'aggiornamento in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (13.12.2022), ha rappresentato che,

tuttavia, per “mera svista”, ha prodotto in gara il certificato precedente privo della detta dicitura.

7.3.1. Va intanto dato atto che la *lex specialis* non prevedeva che l’Organismo di certificazione, oltre ad essere accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39 (circostanza questa non contestata), dovesse anche e in aggiunta essere inserito tra gli organismi che hanno sottoscritto tale “protocollo d’intesa” con ASSOSISTEMA.

Ne deriva che i dubbi sulla validità di tale certificazione sollevati dalla difesa avversaria della SSR - circa la capacità di “certiceq” (ente certificatore utilizzato da IGEA) di poter emettere un valido certificato di qualità attestante che la ditta IGEA adotta sistemi di qualità conformi alla norma UNI EN 14065/2026 secondo le linee guida RABC Assosistem - non appaiono adeguatamente supportati.

Di contro, la stessa ASSOSISTEMA ha confermato, con mail del 8.10.2024 (prodotta in atti dalla ricorrente principale), che “... *la certificazione UNI EN 14065 secondo le Linee Guida RABC di Assosistema Confindustria può essere rilasciata da tutti gli Enti di certificazione, accreditati per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, che effettuino le verifiche facendo riferimento ai contenuti e ai parametri di qualità microbiologica definiti dalle citate Linee Guida RABC. L’adesione dell’Ente al Protocollo d’intesa siglato dall’Associazione non è richiesto ai fini di quanto sopra, ma serve a rafforzare l’impegno degli organismi di certificazione alla omogenea e corretta applicazione delle Linee Guida e a darne evidenza attraverso l’apposizione sul certificato di un Bollino rilasciato da Assosistema.*”.

7.3.2. A quanto sopra consegue che la società ricorrente principale era in possesso del requisito in questione in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;

tale certificazione, depositata nel presente giudizio, non veniva presentata alla stazione appaltante nell’ambito della gara *de qua*, per dichiarate ragioni di mera svista.

7.4. Il tema sottoposto all'attenzione del Collegio riguarda, pertanto, la questione dell'ammissibilità "soccorso istruttorio processuale" e prima ancora la questione dell'ammissibilità del soccorso istruttorio con riferimento a tale certificato di qualità aggiornato, posseduto ab inizio dall'operatore economico.

7.5. Il Collegio ritiene che non vi siano ostacoli all'ammissione della certificazione aggiornata in virtù del soccorso processuale, essendo ammissibile, per esso, il soccorso procedimentale, non attivato nel caso di specie dall'amministrazione (cfr. Cons. St. n. 2146/2020, con specifico riferimento alla mancata allegazione della certificazione di qualità richiesta dalla legge di gara risultata effettivamente in possesso dell'operatore economico).

8. Va ricordato che il soccorso istruttorio è previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (applicabile *ratione temporis*) in questi termini: "*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in ogni caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.*".

Va aggiunto l'ulteriore principio enunciato dalla Corte di Giustizia (nella sentenza sez. VI, 2 giugno 2016, nella causa C-27/15 Pippo Pizzo), secondo cui (par. 51): "*...il principio di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un*

intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice".

La giurisprudenza amministrativa ha delineato la portata oggettiva e sistematica della disciplina del soccorso istruttorio, la quale, attuando nell'ordinamento nazionale un istituto del diritto europeo dei contratti pubblici a recepimento facoltativo, ha enfatizzato l'impostazione sostanzialistica delle procedure di affidamento.

La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario.

In questo senso, dunque, l'istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili.

8.1. Ciò chiarito, occorre affrontare l'obiezione pregiudiziale sollevata dalla controinteressata secondo cui il soccorso istruttorio riferito ai requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione non sia ammissibile, perché non si tratterebbe di carenza formale e, con la sua ammissione, sarebbe violato il principio della "par condicio" tra i concorrenti.

8.2. Tale tesi non convince, in quanto essa comporterebbe la sostanziale "disapplicazione" della disciplina introdotta dal legislatore, al fine di evitare le

esclusioni dalle gare di appalto per ragioni meramente formali o per incompletezze documentali, quando sussiste in concreto, e fin dal momento della presentazione della domanda da parte dell'operatore economico, il requisito richiesto in sede di gara.

8.3. Ritiene il Collegio che la scelta sostanzialistica del legislatore (che consente la regolarizzazione anche di irregolarità essenziale degli elementi e del documento unico di gara europeo, purché non afferenti all'offerta economica e tecnica), diretta ad impedire l'esclusione per vizi formali nella dichiarazione o per carenze documentali, quando vi è prova del possesso del requisito, deve applicarsi anche nel caso di specie in cui l'incompletezza della dichiarazione e/o della documentazione viene dedotta come motivo di ricorso incidentale da parte dell'impresa resistente del ricorso principale (non essendosene avveduta la stazione appaltante in sede di gara), ma è provato che la concorrente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito fin dall'inizio della procedura di gara e per tutto il suo svolgimento.

In tale caso, infatti, l'irregolarità della dichiarazione e/o l'incompletezza documentale si configura come vizio solo formale e non sostanziale, emendabile secondo l'obbligatoria procedura di soccorso istruttorio.

8.4. La successiva integrazione documentale della dichiarazione non viola affatto il principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare, correttamente, l'esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l'obbligatorio procedimento di soccorso istruttorio.

8.5. Né possono sussistere problematiche connesse al divieto di soccorso istruttorio con riferimento all'offerta, in quanto la dichiarazione integrativa in questione non attiene affatto all'offerta, né al suo contenuto tecnico (peraltro nel caso non sussistente, trattandosi di gara al minor prezzo) né a quello economico, ma al

concreto possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, i quali possono essere verificati anche in un momento successivo (come peraltro esplicitamente previsto dal disciplinare di gara all'art. 6 secondo cui *“l'operatore economico indica i riferimenti della certificazione posseduta, in corso di validità e si rende disponibile ad inoltrarla in formato elettronico”*), fermo restano l'onere, per i partecipanti, di rispettare i vincoli minimi, di carattere formale, necessari per essere ammessi alla procedura selettiva.

8.6. Non appaiono conferenti i richiami giurisprudenziali di segno diverso indicati nel ricorso incidentale, venendo in rilievo nel caso di specie non contestazioni sull'esistenza del requisito (carezza sostanziale) (Cons. St. n. 10325/2022), né elementi integrativi dell'offerta (T.A.R. Lazio n. 4449/2022), in quanto tali non sanabili con il soccorso istruttorio, ma vizi procedurali (incompletezza o inadeguatezza della documentazione prodotta di cui l'operatore è in possesso), peraltro non immediatamente percepiti dall'amministrazione e comunque facilmente emendabili con l'integrazione documentale a seguito di soccorso istruttorio, ammesso nel caso di specie dalla legge e anche dal disciplinare di gara all'art. 13 (*“... L'irregolarità sostanziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carezza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta”*).

8.7. Alla luce delle regole precedentemente enunciate, va accolta la domanda di attivazione del soccorso istruttorio processuale del ricorrente principale, invocato per paralizzare il detto rilievo mosso con il ricorso incidentale, sussistendone i presupposti, e ciò a fronte della produzione della documentazione in atti non consentita dall'amministrazione in sede di gara con soccorso istruttorio (non attivato sul punto) e non contestata nella presente sede dalla stessa, che si è limitata a ribadire la ritenuta correttezza del suo operato nell'ammissione dell'operatore

economico in questione alla gara.

8.8. Giova ricordare al riguardo che il soccorso processuale è applicabile solo allorquando la Stazione Appaltante non abbia consentito alla concorrente esclusa di avvalersi del soccorso istruttorio procedimentale, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge, sempreché, come nel caso in esame, si trattasse di carenza sanabile. In tal caso, il concorrente che dimostri di essere in possesso dei requisiti sostanziali di ammissione alla procedura selettiva può dimostrare, in sede giurisdizionale, che, se fosse stato ammesso al soccorso istruttorio procedimentale, avrebbe certificato di possedere tutti i requisiti di partecipazione (T.A.R. Lazio Roma n. 6584/2020).

9. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si sostiene che le certificazioni UNI EN ISO 14046:2016, la UNI EN ISO 14064-1:2012, e la UNI EN 14065:2016/RABC sarebbero scadute nelle more dell'espletamento della procedura. Per quanto concerne la UNI EN 14065:2016 /RABC vale quanto sopra esposto a comprova della mancata scadenza.

Per quanto riguarda le Certificazioni UNI EN ISO 14046:2016 e la UNI EN ISO 14064-1:2012, si evidenzia che - diversamente da quanto rappresentato in ricorso incidentale - esse non risultano richieste ai fini della valida partecipazione dal punto 6.3 del Disciplinare di gara, che non li menziona in alcun modo.

La Certificazione UNI EN ISO 14064-1 è richiamata solo dal DM sui CAM del 9.12.2020, ma solo ai fini dell'attribuzione di un miglior punteggio all'offerta tecnica (punto 2 pag.13). Lo stesso è a dirsi per la certificazione UNI EN ISO 14046:2016 (sempre prevista dal DM sui CAM - pag.13 punto 2 - ma solo ai fini dell'attribuzione di un maggior punteggio all'offerta tecnica). Si tratta quindi di certificazioni di qualità "facoltative" spendibili per l'ottenimento di un maggior punteggio nel caso di gara da aggiudicare col sistema dell'OEPV, ma non richieste dal Disciplinare ai fini della valida partecipazione (dato che non si è in presenza di gara da aggiudicare col sistema dell'OEPV). In ogni caso anche tali certificazioni

(facoltative) UNI EN ISO 14064-1 ed UNI EN ISO 14046:2016 risultano rinnovate e aggiornate con la nuova scadenza 23.2.2027 (come da allegazione in atti).

10. Con riferimento al terzo motivo di ricorso incidentale, si sostiene che la certificazione di qualità prodotta per l'attività prevalente ossia lavanderia industriale codice 39 non sarebbe idonea in quanto nei servizi oggetto di gara vi sarebbe anche la possibile attivazione del servizio aggiuntivo di "guardaroba" che dovrebbe essere inquadrato tra i servizi professionali codice 35.

10.1. Il motivo è infondato.

Come condivisibilmente sostenuto dalla ricorrente principale, il codice IAF EA39 (altri servizi sociali) riguarda il settore prevalente ed omnicomprensivo corrispondente alle attività oggetto di appalto.

Nel silenzio del Disciplinare di gara sul settore EA35, il Disciplinare di gara ha invece puntualmente previsto (art. 6.3 lettera g) che la certificazione UNI EN 14065 fosse rilasciata da "un *organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità*". Quindi la spendita omnicomprensiva dell'idoneità del settore EA39 plausibilmente costituisce frutto di una scelta della PA, né il disciplinare di gara è stato impugnato dalla ricorrente incidentale, laddove si fosse ritenuto che doveva prevedere e richiedere anche il settore EA35, stante la presenza del marginale, accessorio ed eventuale servizio aggiuntivo/facoltativo di guardaroba.

11. Conclusivamente:

a) il ricorso principale è fondato nei sensi e limiti di cui sopra e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati in via principale, salvi i successivi atti dell'amministrazione resistente;

b) il ricorso incidentale è infondato e va rigettato.

12. Le spese possono essere compensate in via d'eccezione tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- a) accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva il ricorso principale e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati in via principale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;
- b) rigetta il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

Salvatore Accolla, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti


IL PRESIDENTE

Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO

Publicato il 31/10/2024

N. 03616/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01109/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2024, proposto da Lavanderia Igea s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9420525F25, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Barreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Arnas - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;

Impremed s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zimatore, Paola Procopio, Antonio Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) in via principale, dei seguenti atti:

- della delibera del Commissario Straordinario dell'Azienda n° 374 del 9.5.2024, con cui il lotto n° 4 della “gara ponte” per l'affidamento del servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere bacino Sicilia orientale - (CIG 9420466E75) è stata aggiudicata alla controinteressata IMPREMED, ivi compresi tutti gli atti di gara ed i verbali della Commissione;

b) in via subordinata

per l'annullamento

- del bando di gara della “gara di bacino procedura aperta per il servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere bacino Sicilia orientale in relazione al LOTTO N° 4 pubblicato sulla GUCE sul portale dell'Azienda in data 21.10.2021, nonché del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico e di ogni altro atto di gara, ivi inclusa ove occorra la delibera n° 1233 del 30.9.2022 di indizione della gara;

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresi ove occorra i “chiarimenti” resi dalla stazione appaltante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arnas - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” e di Impremed S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Società ricorrente ha partecipato alla procedura di affidamento del “servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia – Bacino della Sicilia Orientale, indetta dall'A.R.N.A.S. “Garibaldi” di Catania quale azienda capofila di quelle presenti nel

bacino orientale della Sicilia con deliberazione n. 1223 del 30 settembre 2022 e, quindi, *ratione temporis*, assoggettata alle disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddiviso in otto lotti da aggiudicarsi secondo il criterio “del minor prezzo”, ai sensi del punto 17 del disciplinare di gara. La base d’asta unitaria, uguale per tutti i lotti, era pari ad €6,25 per giornata di degenza.

Lavanderia Igea, per quanto qui di interesse, ha presentato la propria offerta per il lotto n. 4 CIG 9420525f25 (Azienda Sanitaria Provinciale di Catania).

Con deliberazione n. 374 del 9 maggio, comunicata con nota prot. n. 8393 del 14 maggio 2024, la stazione appaltante ha approvato gli atti di gara e le graduatorie finali di merito per ogni singolo lotto.

Alla gara per il lotto n. 4 hanno partecipato 4 operatori (tutti ammessi), tra cui la società ricorrente, classificatasi al secondo posto (avendo offerto il prezzo unitario di €5,44) preceduta da Impremed (collocatasi al primo posto con prezzo unitario offerto di €4,25, con un ribasso pari al 32%).

La ricorrente ha chiesto tempestivamente l’accesso agli atti che è stata inizialmente solo parzialmente concessa dall’Azienda e successivamente integrata a seguito di rilievi della deducente.

Con il ricorso in esame, notificato il 7 giugno 2024 e depositato il successivo 11 giugno 2024, Lavanderia Igea s.r.l. (seconda classificata) ha impugnato, in via principale, l’aggiudicazione disposta in favore di Impremed s.r.l. nonché, in via subordinata, gli atti di gara, meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti in sede cautelare.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

in via principale:

1) *Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 87 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del punto 6.3 lettere e), f) e g) del disciplinare di gara.*

Impremed avrebbe dovuto essere esclusa anche in relazione alla ritenuta inidoneità delle certificazioni di qualità richieste dalla lex specialis ((ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e UNI EN 14065:2016) poiché rilasciate da “Bureau Veritas”, soggetto

accreditato dall'ente di accreditamento "United Kingdom Accreditation Service" (c.d. UKAS) che, dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, non sarebbe più equiparabile agli enti di accreditamento comunitari.

2) In subordine – altro profilo di invalidità della certificazione di qualità ISO 14001:2015.

Impremed doveva essere esclusa perché, durante lo svolgimento della gara, la certificazione di qualità ISO 14001:2015 (n. IT303563-1, rilasciata da Bureau Veritas il 20 novembre 2017, con scadenza 19 dicembre 2023), sebbene in corso di validità al termine di presentazione delle offerte (13 dicembre 2022) sarebbe andata a scadere il 19 dicembre 2023 e non più rinnovata in continuità come comprovato dalla circostanza che l'aggiudicataria, oggi, è dotata di una nuova certificazione di qualità ISO 14001:2015, avente un diverso numero identificativo (n. IT329756) rilasciata il 5 febbraio 2024; pertanto, nel termine compreso tra il 20 dicembre 2023 e il 5 febbraio 2024, Impremed è risultata sprovvista di un requisito di partecipazione alla gara de qua. A supporto della tesi difensiva richiama un precedente di questo TAR reso tra i medesimi operatori (sentenza n. 2096/2024 – del 4 giugno 2024) sul principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti di ammissione.

3) Violazione art. 97 del d. lvo n. 50/16 – Manifesta anomalia e incongruità dell'offerta Impremed per sottostima dei costi di trasposto, avuto altresì riguardo alla circostanza che il lavaggio della biancheria sarà eseguito presso il suo stabilimento sito in Marcellinara (Catanzaro), che si trova a distanze variabili da circa 220 km a 304 km dalle sedi ASP CT.

4) In subordine, deduce vizi del bando che condurrebbero all'annullamento dell'intera procedura, e specificamente:

- Violazione art. 95 D Lvo 50/16. Difetto di motivazione, Illogicità e contraddittorietà – Mancato utilizzo del criterio dell'OEPV.
- Aleatorietà della lex specialis e dello schema tipo di contratto

- Indeterminatezza dell'oggetto del contratto e possibile aggiramento del prezzo di aggiudicazione con vanificazione delle regole del giusto procedimento e di corretta concorrenza.

2. Si sono costituiti per resistere al giudizio ARNAS - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "GARIBALDI" e la controinteressata Impremed.

3. Alla camera di consiglio del 25 giugno 2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare "*in considerazione della proroga dell'attuale affidamento*".

4. In vista della pubblica udienza l'amministrazione e la ricorrente hanno prodotto memorie conclusionali e di replica.

Parte ricorrente principale ha, altresì, chiesto il deposito del dispositivo ai sensi dell'art. 119, co.5, del c.p.a..

5. In data 8 ottobre 2024 Impremed ha depositato istanza di rinvio al fine di attendere la decisione del CGA, a seguito della pubblica udienza fissata per il 30 ottobre 2024, sull'appello avverso la sentenza n. 2096 del 2024 del T.A.R. Catania sez. III relativamente alla doglianza di asserita invalidità della certificazione di qualità ISO 14001.

6. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2024, a seguito di discussione dei difensori presenti, ove il difensore della ricorrente principale ha, tra l'altro, ribadito la richiesta di dispositivo anticipato, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, occorre esaminare l'istanza della società Impremed di rinvio della trattazione della causa in attesa che il C.G.A. decida sull'appello avverso la sentenza di questo T.A.R. n. 2096 del 2024, ove sarebbero state trattate questioni analoghe a quelle oggetto del ricorso in esame, specie in relazione alla doglianza di asserita invalidità della certificazione di qualità ISO 14001:2015 di Impremed.

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la concessione del chiesto

rinvio atteso che non ricorrono i casi eccezionali che, soli, ai sensi dell'art. 73, co. 1-bis, cod. proc. amm., possono giustificarlo, tale non essendo l'esigenza di attendere la sentenza del C.G.A. su questione in tesi analoga, avuto riguardo alla peculiarità di ogni giudizio (per gli operatori che partecipano alla gara, per la specificità della loro organizzazione del servizio, per le previsioni della specifica lex di gara, per la differenza di argomentazioni e allegazioni introdotte dalle parti in ogni singolo giudizio, ecc.), alle preminenti esigenze di celerità proprie del rito in questione e in ogni caso all'appellabilità della presente decisione.

2. Ritiene il Collegio di specificare che la richiesta della parte ricorrente di pubblicazione anticipata del dispositivo, ai sensi dell'art. 119 c.p.a., entro sette giorni dalla pubblica udienza, non può essere accolta.

Occorre ricordare che prima delle modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. stabiliva che *“Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza [...]”*.

A seguito delle modifiche recate dal già citato art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. ha stabilito che *“Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza”*.

L'attuale e vigente formulazione dell'art. 120, comma 11, c.p.a., come sostituito, da ultimo, dall'art. 209 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo codice dei contratti pubblici) riproduce testualmente la norma di cui sopra, puntando anch'essa su

un'accelerazione della pubblicazione della motivazione (entro 15 gg. dalla udienza di discussione in luogo dei 30 gg. originariamente previsti) piuttosto che sulla pubblicazione anticipata del dispositivo, che assume nella nuova disciplina carattere residuale.

In tal modo, il legislatore ha inteso soddisfare le esigenze di celere definizione del giudizio di appalto e di pronta conoscenza dell'esito della controversia attraverso la tempestiva pubblicazione della sentenza, completa di motivazione e dispositivo, tenuto conto, altresì, che l'individuazione dell'eventuale effetto conformativo riconducibile alla pronuncia giudiziaria e suscettibile di dispiegarsi nella fase di riedizione del potere necessita, di regola, di una lettura coordinata del dispositivo alla luce della motivazione, con conseguente residualità della pubblicazione del mero dispositivo, che deve, in ogni caso, indicare anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione (ciò che non viene invece prescritto per il dispositivo ex art. 119 c.p.a.).

Non può trovare applicazione l'art. 119, comma 5, cod. proc. amm. (*“Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza”*), invocata dalla parte ricorrente, poiché l'art. 120, comma 11 cod. proc. amm. - come sopra visto - ha dettato una disciplina specifica per la pubblicazione della sentenza e del dispositivo nel c.d. rito appalti (cfr. T.A.R. Toscana, 28 giugno 2021, n. 989). D'altronde, l'art. 120, comma 8, del cod. proc. amm. stabilisce che alle controversie aventi ad oggetto procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 cod. proc. amm., facendo tuttavia *“salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125”* e pertanto facendo salva la previsione del detto comma 11 dell'art. 120 cit. che, come visto, prevede una disciplina speciale quanto a tempistica e contenuto del dispositivo nel

rito appalti.

Inoltre, la tesi interpretativa della riespansione dell'art. 119 c.p.a., a seguito modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, si pone in contrasto con l'attuale formulazione dell'art. 120, co. 11, secondo cui la pubblicazione anticipata del dispositivo (entro 15 - e non entro 7 - giorni) è possibile nei soli casi di motivazione particolarmente complessa.

In conclusione sul punto, la "*pubblicazione anticipata del dispositivo a richiesta di parte*" non è più consentita nel cd. rito appalti, caratterizzato, come è noto, da tratti di specialità rispetto al rito di cui all'art. 119 c.p.a. (Cons. St., n. 6732/2020; T.A.R. Veneto, sez. II; n. 407/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I. n. 2687/2022), né si pone, nel caso di specie, la necessità della pubblicazione del dispositivo ai sensi dell'art. 120, co. 11, c.p.a. (e quindi entro 15 giorni), atteso che la presente sentenza, nella sua integralità, viene pubblicata entro il termine di 15 giorni dalla udienza di discussione.

3. Si può, a questo punto, procedere all'esame, nel merito, del ricorso, il quale è fondato nei sensi e limiti che seguono.

4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che la controinteressata Impremed avrebbe dovuto essere esclusa in quanto le certificazioni di qualità dalla stessa allegate sono state rilasciate da Bureau Veritas, che, essendo un soggetto accreditato nel Regno Unito, non sarebbe più equiparabile agli enti di accreditamento comunitari, dopo la cd. Brexit.

4.1. Il motivo è infondato.

La deduzione di parte ricorrente si fonda su un assunto giurisprudenziale ormai superato (Consiglio di Stato 4089/2023), atteso che, con sentenza n. 9628 del 9.11.2023 della sez. V del Consiglio di Stato, è stato affermato il principio per il quale le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento di un altro stato europeo, firmatario dell'accordo di mutuo riconoscimento EA MLA, quale è l'ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati

dagli enti nazionali degli stati membri. Tale indirizzo giurisprudenziale è stato da ultimo confermato da questo Tar Catania che, con la sentenza n. 2096 del 4.6.2024, si è espresso su identica censura sollevata da altra ditta in altra gara nei confronti proprio di Impremed, affermando condivisibilmente che *‘Le tre certificazioni di qualità richieste dal bando e spese in gara dalla controinteressata sono state rilasciate dall’ente “Bureau Veritas”, soggetto accreditato dall’ente di accreditamento “United Kingdom Accreditation Service” (c.d. UKAS), il quale, anche dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, è equiparabile dagli enti di accreditamento degli Stati membri. Come affermato dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato espressasi in materia (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9.11.2023, n. 9628), a cui ha aderito questa Sezione (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 20.04.2024, n. 1477), il sistema di accreditamento gestito dagli organismi firmatari dell’accordo EA MLA (European cooperation Multilateral Agreement), che abbiano positivamente superato la valutazione inter pares prevista dall’articolo 10 del Regolamento (CE) n. 765/2008, è accettato dagli altri firmatari come equivalente al proprio sistema di accreditamento. Pertanto, le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall’ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, firmatario dell’accordo EA MLA, qual è l’ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea non impatta, dunque, sulle attività degli organismi e dei laboratori accreditati dall’ente UKAS: quest’ultimo ha infatti ottenuto il predetto riconoscimento di ente di accreditamento “inter pares” e conserva la sua qualità di firmatario dell’accordo multilaterale EA in ambito europeo (alla cui sottoscrizione ha partecipato anche Accredia, ente nazionale di accreditamento italiano), il che garantisce l’equivalenza delle caratteristiche e delle qualità del sistema di accreditamento gestito da UKAS rispetto agli organismi nazionali degli Stati membri; la stessa European cooperation for Accreditation ha modificato il*

proprio Statuto al fine di permettere ad UKAS di mantenere lo status di “full member” dei network internazionali di accreditamento EA (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, 5 maggio 2021, 1132, confermata in appello da Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2022, n. 1401). Una interpretazione della lex specialis di gara volta a ritenere legittime le tre certificazioni di qualità rilasciate alla società aggiudicataria dall’ente “Bureau Veritas”, soggetto accreditato dall’ente di accreditamento UKAS, risulta peraltro maggiormente conforme, oltre che ai principi generali di proporzionalità e ragionevolezza, al criterio del favor participationis, in applicazione del quale, come è noto, in caso di dubbi interpretativi o a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la soluzione ermeneutica che consenta la massima partecipazione alla gara (cfr. sui criteri interpretativi di una legge di gara: Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365; Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4731; Cons. Stato, V, 1 ottobre 2021, n. 6598; Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186)”.

5. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce che la certificazione di qualità ISO 14001:2015 sarebbe scaduta il 19.12.2023 e non sarebbe stata tempestivamente rinnovata, sicché Impremed avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata continuità del possesso del requisito richiesto dalla legge di gara.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Va intanto ribadito il principio generale (cfr. Ad. Pl. n. 8/2015 e 5/2021), secondo cui *“il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica”*; chiarendo che *“per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, che non collidono col pur rilevante principio del favor participationis, la verifica del possesso, da parte del soggetto concorrente (ancor prima che aggiudicatario), dei requisiti di partecipazione alla gara deve ritenersi immanente all’intero procedimento di evidenza pubblica, a prescindere dalla indicazione, da parte del legislatore, di specifiche fasi espressamente dedicate alla*

verifica stessa, quali quelle di cui all'art. 11, comma 8 ed all'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006".

5.3. Ciò posto, occorre verificare nel caso di specie se la circostanza che il rinnovo sia intervenuto allorquando la precedente certificazione era scaduta (ancorché la richiesta fosse anteriore alla scadenza) comporti in ogni caso la soluzione di continuità e quindi la necessità di esclusione dell'operatore economico in questione.

5.4. Occorre preventivamente rilevare che la scadenza di una certificazione durante la gara costituisce un evento del tutto naturale, trattandosi di documento avente una durata determinata: la scadenza della certificazione in pendenza della procedura di gara non può andare a detrimento dell'impresa quando è provato che la certificazione è stata rinnovata alla scadenza e che non vi è stata soluzione di continuità circa il possesso del requisito.

La tesi del ricorrente principale, secondo cui l'impresa avrebbe dovuto essere esclusa a causa della scadenza della certificazione di qualità si appalesa del tutto irragionevole e sproporzionata, in quanto ciò che rileva è la titolarità della certificazione che assicura alla stazione appaltante la qualità del servizio assegnato, a prescindere dalle vicende di ordine "burocratico" relative ai tempi necessari per ottenere il suo rinnovo da parte dell'organismo competente.

Nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la certificazione era valida ed era quindi pienamente efficace e in scadenza il 19.12.2023.

Risulta in atti che Impremed ha avanzato tempestivamente richiesta di rinnovo in data 14.7.2023 (cfr. doc. n. 2 depositato da Impremed in data 21 giugno 2024) ossia cinque mesi prima della scadenza naturale (19.12.2023) e, a seguito dell'audit per il rinnovo avvenuto il 27.1.2024, è stata regolarmente rinnovata.

Allega, inoltre, parte ricorrente l'attestazione della Bureau Veritas in cui è precisato che "*BUREAU VERITAS ITALIA ha svolto in data 01/02/2024 e 26-27/01/2024 un*

audit di rinnovo per gli schemi UNI EN 14065 e ISO 14001:2015, poiché completati entro sei mesi dalla scadenza del precedente certificato, come indicato nel nostro REG01” e che “[d]urante l’audit di rinnovo, BUREAU VERITAS ha condotto una verifica di conformità esaminando l’intero sistema e tutte le attività svolte dal precedente audit. L’oggetto della verifica era l’efficacia del sistema di gestione e di prodotto, tenendo conto dei cambiamenti esterni ed interni, al fine di raggiungere gli obiettivi del cliente e i risultati attesi dal suo sistema” (cfr. all. 3 del deposito di Impremed del 21 giugno 2024).

Ciò attesta l’autoresponsabilità della impresa Impremed nello stimolare con largo anticipo il rinnovo delle proprie certificazioni, di cui non si può non tenere conto in sede di gara.

Orbene, in una situazione di fatto come quella in questione, in cui il documento ha perso validità nel corso della procedura di gara, in cui la domanda di rinnovo è stata presentata 5 mesi prima della scadenza e in cui prima dell’aggiudicazione è pervenuto il rinnovo, la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre automaticamente l’esclusione dell’impresa, ma avrebbe dovuto semmai esercitare il soccorso istruttorio, chiedendo chiarimenti alla concorrente, al fine di accertare la permanenza del requisito o meglio la saldatura con il periodo successivo alla scadenza del termine (Cons. St. n. 2022/2017 con specifico riferimento alle certificazioni di qualità; T.A.R. Potenza n. 117/2020).

Il soccorso istruttorio sarebbe stato vieppiù opportuno a fronte di una legge di gara, quale quella in questione, che facendo leva anche sui principi di diligenza e autoresponsabilità, espressamente consente ai concorrenti di dimostrare il possesso della certificazione di cui alla norma Uni EN ISO 14001 alternativamente *“tramite il possesso di una registrazione EMAS (Regolamento (CE) n.1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), relativamente all’attività di cui al codice NACE 96.01.1 o della certificazione di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 o equivalenti, in corso di validità, relative all’attività di cui al codice EA 39B1”*, con

la precisazione che *“Qualora l’operatore economico dimostri di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o la certificazione entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta, per motivi a lui non imputabili, saranno accettate in luogo delle certificazioni altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto dal sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001 o equivalente...”*.

D'altronde come osservato dalla difesa dell'amministrazione – che ancora non aveva proceduto alla verifica del possesso dei requisiti per il lotto in questione -, in sede di verifica *“La stazione appaltante potrebbe, ad esempio, rendersi conto di un’istanza di rinnovo presentata tempestivamente da parte di IMPREMED, ovvero di una dichiarazione dell’ente certificatore che attesti la copertura del certificato per l’intero periodo di validità, ovvero ancora una dichiarazione che attesti le oggettive difficoltà dell’ente certificatore a rilasciare alla controinteressata il nuovo documento in tempi brevi, pur a fronte di un’istanza tempestivamente presentata. È Controparte medesima, del resto, che accenna (nel primo motivo di ricorso) alla trasformazione dell’ente certificatore “Bureau Veritas” (l’ente, cioè, che aveva rilasciato il certificato – all’epoca in corso di validità – presentato da IMPREMED al momento della presentazione dell’offerta) in “Bureau Veritas Italia S.p.a.” (proprio a seguito di alcune pronunce della magistratura italiana e proprio in data 8.11.2023. Vale a dire, a ridosso della scadenza del certificato ISO14001 di IMPREMED. Non è escluso, pertanto, che le lungaggini dovute alla trasformazione dell’ente certificatore (di cui IMPREMED sarebbe incolpevole) abbiano anche potuto rallentare l’emissione dei nuovi certificati e/o il rinnovo di quelli scaduti”*.

Tale conclusione peraltro si pone in linea con i principi dell’accesso al mercato (art. 3) e di buona fede e di tutela dell’ordinamento (art. 5), che, ancorché previsti dal nuovo codice, non v’è ragione che non trovino applicazione al caso di specie,

trattandosi di principi immanenti nel sistema degli appalti.

5.5. Conclusivamente, il motivo che predica la sicura esclusione dell'operatore IMPREMED per assenza del requisito di continuità del possesso nella certificazione in questione non può trovare accoglimento, per come formulato e alla luce della documentazione prodotta nel presente giudizio, fermi restando i poteri/doveri di controllo della stazione appaltante.

6. Con il terzo motivo di ricorso, IGEA sostiene che l'offerta di Impremed sarebbe anomala in quanto notevolmente sottostimata e pertanto avrebbe dovuta essere esclusa.

In particolare, sottostimati sarebbero i costi del trasporto in quanto la società Impremed ha dichiarato che il lavaggio della biancheria sarà eseguito presso il suo stabilimento sito in Marcellinara (Catanzaro), che si trova a distanze variabili da circa 220 km a 304 km dalle sedi ASP CT.

Sulla base di calcoli svolti in ricorso, parte ricorrente ritiene che, nella migliore delle ipotesi, il costo complessivo globale per i 4 anni sarebbe pari a € 1.884.377,84, con un costo sottostimato pari a € 1.544.377,84 (stima costi tabelle ACI).

Ne consegue che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere Impremed per offerta globalmente manifestamente incongrua, ove si consideri che l'utile globale di impresa viene indicato complessivamente nei 4 anni in €43.653,00.

6.1. Il motivo è fondato nei limiti in cui si contesta, con esso, la mancata attivazione del giudizio di anomalia da parte della stazione appaltante; ciò in quanto:

- la controinteressata ha praticato un ribasso cospicuo (32%) sull'importo a base d'asta;
- il margine di discrezionalità di cui gode l'Amministrazione ai fini della scelta di attivare, o meno, la verifica facoltativa di anomalia dell'offerta non può condurre a scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove queste ultime tradiscano la funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso

alla gara (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 02/02/2022, n. 1233; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 aprile 2021, n. 2294);

- a nulla rileva che il prezzo offerto dall'aggiudicataria non si discosta di molto rispetto a quello offerto dalla ricorrente in quanto per consolidato orientamento giurisprudenziale *“la verifica di congruità di un'offerta non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse”* (Cons. Stato sez. V, 15/02/2023, n. 1589; Cons. Stato, V, 28 gennaio 2019, n. 690; Cons. Stato, V, n. 2540 del 2018, cit.; 13 febbraio 2017, n. 607; 20 luglio 2016, n. 3271; 7 settembre 2007 n. 4694; IV, 29 ottobre 2002, n. 5945; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478).

Come affermato dalla sentenza di questo T.A.R. sez. III (n. 1096/2024), citata dalla ricorrente, *“tale impostazione, del resto, risulta altresì coerente con la ratio che pervade il nuovo impianto codicistico adottato in materia di contratti pubblici con il d.lgs. n. 36/2023, il quale erge, tra i suoi capisaldi, il c.d. principio della fiducia, introdotto dall'art. 2 con il preciso fine di valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara. Tale principio guida, pur ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile, pone in capo alla stazione appaltante la responsabilità di svolgere le gare tenendo sempre presente, a prescindere dalla regolarità formale, che ogni gara è funzionale a realizzare*

un'opera pubblica, o ad acquisire forniture o, come nel caso di specie, ad affidare dei servizi, nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l'interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento.

Proprio il perseguimento di tale interesse pubblico costituisce il "risultato" che l'appalto deve raggiungere, rappresentando, come previsto dall'art. 1 del predetto d.lgs. 36/2023, il "criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale".

In particolare, il risultato che l'amministrazione deve perseguire deve essere "virtuoso", anche in una procedura al minor prezzo, il che passa anche per la ragionevole verifica di congruità allorquando, come nel caso, vi siano indici nell'offerta – quale ad esempio un ribasso ragguardevole (nel caso pari al 32%) e una distanza notevole tra lo stabilimento dell'operatore economico e la struttura ospedaliera – che la richiedano in vista della funzionalizzazione verso il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico cui essa deve tendere (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 7 febbraio 2024, n. 478).

Nel caso di specie, l'ampliamento dei poteri valutativi in capo alla Stazione appaltante non può implicare, ad avviso del Collegio, che la stessa possa compiere scelte manifestamente illogiche o irragionevoli, ove quest'ultime, come si ritiene sia accaduto nella gara in oggetto, determini il rischio (da verificare nella apposita sede) di non ottenere il miglior risultato possibile. Da ciò discende che le evidenze fattuali legate, in particolare, ai costi di trasporto rappresentati in sede di offerta, in considerazione delle specificità del servizio e della collocazione geografica dello stabilimento di Marcellinara (CZ) rispetto ai presidi ospedalieri da raggiungere giornalmente, nonché al già rilevato cospicuo ribasso percentuale, avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a sottoporre a scrutinio di anomalia l'offerta presentata dalla controinteressata Impremed, risultando manifestamente illogica la scelta operata in sede di gara di non procedere affatto a tale verifica, ferme restando le risultanze di tale attività valutativa, espressione della discrezionalità tecnica, di

cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, non sindacabile dal giudice amministrativo se non in caso di manifesta illogicità e irragionevolezza (Cons. St., sez. V, n. 7284/2024).

6.2. Il superiore motivo - fondato, come detto, nella parte in cui censura la mancata attivazione della verifica, nonostante gli operatori economici fossero inferiori a cinque - non è invece accoglibile laddove censura l'incongruità dell'offerta, con richiesta a questo Tribunale di pronunciarsi in merito, con conseguente esclusione della controinteressata; ciò in quanto, contrariamente al caso di cui alla citata sentenza di questo T.A.R. (n. 1096 del 2024), nella specie, la stazione appaltante non ha effettuato alcuna verifica dell'offerta in termini di anomalia, sicché non è possibile, nello specifico caso, "sollecitare" un giudizio da parte di questo Tribunale, pena la violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., a tenore del quale *"In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"*.

Ne consegue che dall'accoglimento del motivo relativo alla mancata attivazione della verifica dell'offerta nei detti sensi e limiti discende il ri-esercizio del potere amministrativo, con avvio del sub-procedimento della verifica di anomalia dell'offerta di Impremed, non attivato dalla stazione appaltante e dovuto in base a quanto sopra esposto.

7. L'accoglimento del superiore motivo - la cui delibazione è stata richiesta, in via principale e prioritaria, dalla società ricorrente - comporta l'assorbimento delle ulteriori censure, proposte, per l'appunto, in via subordinata, avverso gli atti di gara.

8. Le spese possono essere compensate, in via d'eccezione, tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva il ricorso principale e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati in via principale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;

b) rigetta il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

Salvatore Accolla, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 05/11/2024

N. 03648/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01131/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2024, proposto da Tutonet s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9420562DAE, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Grande e Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.R.N.A.S. - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Pacifico s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

in via principale

- della deliberazione del Commissario Straordinario A.R.N.A.S. - Garibaldi n. 374 del 9 maggio 2024, con cui il lotto n. 7 della gara di bacino a procedura aperta in contratto ponte per il servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia - (CIG 9420562DAE, gara ANAC 8736916) è stata aggiudicata alla controinteressata Pacifico s.r.l., ivi compresi tutti gli atti di gara ed i verbali della Commissione ed ogni altro presupposto e consequenziale;

in via subordinata

- del bando di gara della “gara di bacino procedura aperta per il servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le aziende sanitarie ed ospedaliere bacino Sicilia orientale” in relazione al lotto n. 7, pubblicato sulla GUCE, sul portale A.R.N.A.S.- Garibaldi il 21 ottobre 2022;

- nonché del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico, con relativi allegati, e di ogni altro atto di gara, ivi inclusa, ove occorra, la deliberazione n.1233 del 30 settembre 2022, di indizione della gara, i relativi chiarimenti resi dal R.U.P. e di ogni altro atto presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pacifico s.r.l. e di A.R.N.A.S. - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La società ricorrente, seconda classificata nella gara indicata in epigrafe bandita per l'aggiudicazione del contratto ponte per il servizio di lavaggio e noleggio

biancheria piana e sagomata per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia - lotto n. 7 -, ne impugnava gli esiti, ed in particolare l'aggiudicazione in favore di Pacifico s.r.l., sulla base delle seguenti deduzioni.

2. In primo luogo, affermava che i costi riportati negli atti di gara dalla controinteressata sarebbero stati sottostimati rispetto agli incomprimibili costi effettivi e reali, in relazione ai quali riportava analiticamente propri conteggi dai quali si sarebbe desunta, alla luce delle spese che effettivamente l'impresa avrebbe dovuto affrontare, l'inesistenza di ogni utile d'impresa, con la conseguente conclusione che tale offerta, nei termini della sua formulazione, sarebbe irragionevolmente risultata in perdita. Affermava, infatti, in sintesi, che *“a fronte di costi effettivi per €. 4.983.496, la complessiva offerta dell'aggiudicatario, considera costi complessivi fittizi e sottostimati di €3.336.308 (al netto dell'utile d'impresa = EU 417.033). Mancano all'appello €1.647.188,00, che rappresentano la PERDITA nei 4 anni. Considerato l'importo dell'aggiudicazione di €3.753.341 (all.7) come ricavo per le prestazioni rese, la PERDITA EFFETTIVA viene data dalla differenza fra €3.753.341 - €4.983.496 = € - 1.230.255”*.

Sulla base di tali considerazioni, chiedeva, in conclusione, l'esclusione dell'offerta in quanto da ritenersi, evidentemente, incongrua.

3. In un ulteriore e subordinato motivo di ricorso sosteneva, come già fatto in un precedente giudizio (all'esito del quale questo TAR, con sentenza n. 527/2023, aveva affermato che il vizio che si va ad illustrare avrebbe dovuto essere dedotto, per l'appunto, *post* aggiudicazione), che il criterio prescelto di aggiudicazione, consistente nel miglior ribasso economico, sarebbe stato inadeguato, trattandosi di tipologia di appalto di notevole complessità e di indubbia lunga durata; l'opzione per un tale metodo di aggiudicazione avrebbe richiesto una motivazione rafforzata, della quale, ad opinione della ricorrente, non vi sarebbe stata traccia nei provvedimenti di indizione della gara. Particolarmente significativa sarebbe stata, poi, la circostanza che in numerose precedenti gare, svolte anche da altre stazioni appaltanti, non ritenendosi che l'affidamento del servizio potesse essere classificato

tra quelli di tipo “standardizzato”, non si sarebbe fatto luogo all’applicazione di tale criterio.

3.1. A fronte di tale criterio di aggiudicazione di tipo “meccanico”, sarebbe stata, poi, contraddittoria la nomina di un’apposita commissione tecnica con il compito di esaminare la documentazione di gara.

4. Evidenziava, altresì, che, pur nel formale richiamo ai criteri ambientali minimi, in mancanza del sistema di aggiudicazione dell’offerta economica più conveniente, sarebbe stato totalmente disapplicato il criterio premiale previsto dagli artt. 34 e 71 del d. lgs. 50/16.

Pertanto, sarebbe stato del tutto evidente che il Disciplinare di gara impugnato, non prevedendo in alcun modo alcun criterio “premiante” in relazione alle offerte tecniche (non essendovi, in verità, alcuna offerta tecnica da valutare) avrebbe violato, altresì, l’art. 34 del d. lgs. 50/16.

Specificava che l’interesse alla proposizione del motivo sarebbe derivata dal fatto che i propri impianti si sarebbero trovati praticamente a Km/zero dall’ASP RG e, quindi, il criterio premiale dell’impatto ambientale la avrebbe senza alcun dubbio favorita.

5. Metteva in evidenza che nella tipologia di contratto in esame sarebbe previsto un rilevante investimento iniziale per l’acquisto, da parte dell’aggiudicatario, della dotazione di scorta della biancheria da destinare all’utilizzo dell’Azienda ospedaliera (trattandosi di almeno 4 cambi letto completi + scorta divise). La durata dell’appalto, in simili casi, sarebbe normalmente correlata al necessario “ammortamento” della biancheria da acquistare e destinare al noleggio, peraltro personalizzata con il logo dell’ospedale. I 48 mesi di durata prevista, in tal senso, avrebbero consentito il rientro dell’investimento dell’acquisto della biancheria piana e confezionata ed un “congruo margine di utile”.

Tale ragionevole previsione sarebbe stata, tuttavia, stravolta dalla contestuale previsione, indicata nella stessa delibera e ribadita nel Disciplinare di gara, all’art.

3.2., della “*piena facoltà, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, di risoluzione anticipata del contratto in caso di aggiudicazione della gara centralizzata della CUC prima di tale scadenza, con preavviso di mesi due*”.

La possibilità di recedere con un semplice preavviso di due mesi avrebbe, infatti, reso impossibile qualsiasi corretto *business plan* e qualunque possibilità di conseguire un “*congruo margine di utile*”, provocando, anzi, ingenti perdite all’offerente.

5.1. La ricorrente affermava, in proposito, di nutrire alcune perplessità sulla sentenza 527/23 di questo TAR in cui sarebbe stato affermato che questa particolare forma di risoluzione “anticipata” corrisponderebbe ad una sorta di libero recesso *ad nutum*, che la stazione appaltante può sempre porre in essere, e che non sussisterebbe il lamentato pregiudizio/aleatorietà in quanto vi sarebbe sempre e comunque l’eterointegrazione *ex art. 1339 c.c.* tramite cui nel contratto di appalto andrebbero ad inserirsi le previsioni dell’art. 109 del d. lgs. 50/2016 (v. pagg. 19-20 del ricorso).

6. Evidenziava, poi, l’irragionevolezza della previsione di una gara ponte della durata di ben 4 anni.

7. Rilevava, ancora, che l’oggetto sarebbe stato indeterminato:

(a) perché vi sarebbe stato l’obbligo di inserire nell’offerta, senza alcuna base d’asta, il prezzo di noleggio offerto della materasseria e del guanciaie, oltre che il prezzo offerto per la fornitura del kit monouso donna, uomo, bambino. Tali voci non avrebbero concorso alla formulazione dell’offerta.

Si sarebbe trattato di servizi aggiuntivi, meramente opzionali che, tuttavia, avrebbero potuto far aumentare notevolmente i ricavi, in quanto, del tutto illogicamente, non sarebbe stato previsto alcun importo a base d’asta;

(b) inoltre, il capitolato tecnico, all’art. 1 punto 3, avrebbe ritenuto far parte del servizio (e quindi ricompreso nel ribasso offerto in sede di gara) anche la “Consegna giornaliera della biancheria piana e sagomata debitamente confezionata pulita direttamente presso ogni singolo reparto”.

Lo stesso art. 1 del capitolato tecnico, tuttavia, al successivo punto 16, avrebbe previsto, invece, la “Organizzazione e gestione con personale, attrezzature, mezzi propri dei guardaroba interni ai presidi e del servizio di distribuzione della biancheria pulita [servizio attivabile su richiesta delle singole aziende ed al costo percentuale aggiuntivo (sul prezzo di aggiudicazione) indicato in offerta”.

Tale servizio aggiuntivo di gestione del “guardaroba interno”, con il correlato incluso servizio di “distribuzione della biancheria pulita” (di cui all’art. 1.16 del capitolato tecnico) si sarebbe quindi sovrapposto con ogni evidenza alla “consegna giornaliera della biancheria piana e sagomata debitamente confezionata pulita direttamente presso ogni singolo reparto” (art. 1.3 del medesimo Capitolato Tecnico), già facente parte dell’appalto.

Si sarebbe, quindi, trattato di un pacchetto di servizi aggiuntivi.

In un chiarimento l’Amministrazione aveva affermato che *“Trattasi di un servizio eventuale che verrà attivato con costi percentuali aggiuntivi all’offerta prodotta in sede di gara e formerà oggetto di successiva contrattazione fra l’Ente Sanitario e l’Operatore Economico aggiudicatario, dover stabilire la percentuale di incremento per il servizio aggiuntivo di cui trattasi, sul costo della giornata di degenza aggiudicato”*.

Ne sarebbe, quindi, conseguito che fuori gara e *post* aggiudicazione l’aggiudicatario avrebbe potuto negoziare “privatamente” con successiva separata contrattazione individuale con la singola azienda ospedaliera l’attivazione di tali servizi aggiuntivi ed il relativo corrispettivo.

La gravità di tale indeterminata previsione di pattuizioni aggiuntiva, sarebbe, altresì, scaturita dal fatto che (anche in questa ipotesi) non sarebbe stato previsto alcun prezzo a base d’asta su cui “quotare” il servizio.

La previsione si sarebbe, quindi, prestata a favorire facili accordi corruttivi, consentendo agevolmente all’impresa “amica” (per giunta sganciata dal confronto concorrenziale sul piano tecnico) di offrire un certo ribasso nella “gara ponte”

(aggiudicandosi un certo lotto) contando, magari, sulla possibilità di incrementare il corrispettivo effettivo negoziando poi separatamente e singolarmente (formalmente senza limiti, in mancanza di un importo base) l'attivazione di questo servizio aggiuntivo di "guardaroba".

Tale clausola avrebbe, dunque, generato un'evidente alterazione della *par condicio* e della genuinità della gara con alterazione della libera concorrenza.

8. Per tutti predetti motivi chiedeva, in conclusione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

9. Si costituiva in giudizio la controinteressata Pacifico s.r.l., la quale evidenziava, in relazione al primo motivo di ricorso, che la valutazione di anomalia facoltativa *ex art. 97 comma 6* sarebbe stata possibile solo in caso di offerta anormalmente bassa.

Nel caso di specie, invece, la propria offerta sarebbe stata la più alta tra tutte le offerte risultate aggiudicatarie negli altri lotti; inoltre l'offerta della ricorrente, ad opinione della quale avrebbe dovuto effettuarsi la predetta verifica, avrebbe presentato un ribasso molto prossimo.

9.1. Riguardo ai calcoli di costo effettuati dalla ricorrente, evidenziava che si sarebbero basati su fattori di costo indimostrati. Sulla scorta di tali calcoli, secondo la controinteressata si sarebbe arrivati addirittura a dover disapplicare, in quanto inadeguata, la base d'asta di € 6,25, fissata, invece, sulla scorta della delibera ANAC n. 369 del 27 luglio 2022 che la avrebbe indicata quale prezzo congruo *standard*.

9.2. Sottolineava come nessuna anomalia potrebbe essere, invece, contestata, quando, come sostanzialmente avvenuto nel caso di specie, l'offerta presentata sia coerente alla stima dei costi risultanti dall'istruttoria eseguita dall'Amministrazione.

9.3. Priva di valore sarebbe stata, poi, la consulenza tecnica resa in altro giudizio avanti codesto Tribunale, risalente al 2003, avente ad oggetto "le caratteristiche tecniche della biancheria"; in ogni caso la controparte non sarebbe stata in

condizione di conoscere l'organizzazione produttiva della controinteressata. Errati, in proposito, sarebbero stati, peraltro, i calcoli sui costi di trasporto.

9.4. Il motivo di ricorso proposto in via subordinata sarebbe stato, in primo luogo, inammissibile, in quanto sulle questioni in esso formulate sarebbe intervenuto la pronuncia passata in giudicato di del C.G.A. n. 549/2023, resa sul ricorso in appello avverso la sentenza di questo T.A.R. n. 527/2023, che avrebbe ritenuto legittima la scelta del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.

Il giudicato sarebbe, altresì, intervenuto sulla questione relativa al potere di risoluzione anticipata del contratto da parte dell'Amministrazione.

Nella medesima sentenza del C.G.A. il motivo relativo al noleggio facoltativo e ai servizi aggiuntivi di guardaroba interno sarebbero stati ricondotti all'esecuzione del contratto. In ogni caso, si sarebbe trattato di servizio eventuale e, pertanto, anche tali ultime censure sarebbero state inammissibili.

9.5. In conclusione, per tutte le predette ragioni, chiedeva di dichiarare il ricorso inammissibile e, comunque, infondato.

10. Si costituiva in giudizio, altresì, l'Azienda Ospedaliera "Garibaldi", la quale, in primo luogo, escludeva la configurabilità di un'anomalia dell'offerta della prima classificata, non essendo rinvenibili, a suo modo di vedere, indici strutturali di carenza di affidabilità di tale concorrente a garantire la regolare esecuzione del contratto.

Pacifico, infatti, avrebbe effettuato un ribasso pari solamente al 7.04%, a fronte del ribasso di Tutonet pari al 5,60%, su un prezzo, peraltro, desunto dal prezzo di riferimento in ambito sanitario, individuato da ANAC. Macroscopici sarebbero stati, comunque, i profili di inverosimiglianza ed inattendibilità delle stime dei costi proposti da Tutonet.

10.1. Evidenziava che la scelta del criterio del prezzo più basso sarebbe dipesa dal fatto che si sarebbe trattato di contratto – ponte, bandito in emergenza, per un servizio standardizzato; in ogni caso, la ricorrente non avrebbe dimostrato

l'interesse attuale e concreto all'accoglimento della censura, che, peraltro, in quanto già esaminata dalla sentenza del CGA n. 549/2023, sarebbe stata altresì inammissibile per violazione del divieto di riproporre la stessa domanda già definita con pronuncia passata in giudicato.

10.2. La facoltà di recesso anticipato sarebbe stata perfettamente in linea con la natura di contratto- ponte dell'appalto e, comunque, si sarebbe trattato di un istituto riconosciuto in termini generali dalla legge.

10.3. In relazione all'obbligo di indicare il prezzo delle prestazioni aggiuntive indicate nel Capitolato evidenziava, oltre alla carenza di interesse della ricorrente, la mancata dimostrazione dell'idoneità delle previsioni ad alterare la concorrenza.

10.4. Per le predette ragioni chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso.

11. Seguivano memorie di replica di tutte le parti costituite, in cui si ribadivano e sviluppavano le argomentazioni sviluppate negli atti introduttivi.

12. All'udienza del 22 ottobre 2024, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

13. Preliminarmente, ritiene il Collegio di specificare che la richiesta della parte ricorrente di pubblicazione anticipata del dispositivo, ai sensi dell'art. 119 c.p.a., entro sette giorni dalla pubblica udienza, non può essere accolta.

13.1. Occorre ricordare che prima delle modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. stabiliva che *“Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza [...]”*.

A seguito delle modifiche recate dal già citato art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. ha stabilito che *‘Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza’*”.

13.2. L'attuale e vigente formulazione dell'art. 120, comma 11, c.p.a., come sostituito, da ultimo, dall'art. 209 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovocodice dei contratti pubblici) riproduce testualmente la norma di cui sopra, puntando anch'essa su un'accelerazione della pubblicazione della motivazione (entro 15 gg. dalla udienza di discussione in luogo dei 30 gg. originariamente previsti) piuttosto che sulla pubblicazione anticipata del dispositivo, che assume nella nuova disciplina carattere residuale.

In tal modo, il legislatore ha inteso soddisfare le esigenze di celere definizione del giudizio di appalto e di pronta conoscenza dell'esito della controversia attraverso la tempestiva pubblicazione della sentenza, completa di motivazione e dispositivo, tenuto conto, altresì, che l'individuazione dell'eventuale effetto conformativo riconducibile alla pronuncia giudiziaria e suscettibile di dispiegarsi nella fase di riedizione del potere necessita, di regola, di una lettura coordinata del dispositivo alla luce della motivazione, con conseguente residualità della pubblicazione del mero dispositivo, che deve, in ogni caso, indicare anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione (ciò che non viene invece prescritto per il dispositivo ex art. 119 c.p.a.).

13.3. Non può trovare applicazione l'art. 119, comma 5, cod. proc. amm. (*“Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza”*), invocata dalla parte ricorrente, poiché l'art. 120, comma 11 cod. proc. amm. - come

sopra visto - ha dettato una disciplina specifica per la pubblicazione della sentenza e del dispositivo nel c.d. rito appalti (cfr. T.A.R. Toscana, 28 giugno 2021, n. 989).

13.4. D'altronde, l'art. 120, comma 8, del cod. proc. amm. stabilisce che alle controversie aventi ad oggetto procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 cod. proc. amm., facendo tuttavia "*salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125*" e, pertanto, facendo salva la previsione del detto comma 11 dell'art. 120 cit. che, come visto, prevede una disciplina speciale quanto a tempistica e contenuto del dispositivo nel rito appalti.

Inoltre, la tesi interpretativa della riespansione dell'art. 119 c.p.a., a seguito modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, si pone in contrasto con l'attuale formulazione dell'art. 120, co. 11, secondo cui la pubblicazione anticipata del dispositivo (entro 15 - e non entro 7 - giorni) è possibile nei soli casi di motivazione particolarmente complessa.

13.5. In conclusione, sul punto, la "*pubblicazione anticipata del dispositivo a richiesta di parte*" non è più consentita nel cd. rito appalti, caratterizzato, come è noto, da tratti di specialità rispetto al rito di cui all'art. 119 c.p.a. che il legislatore, per le dette esigenze, ha inteso valorizzare (Cons. St., n. 6732/2020; T.A.R. Veneto, sez. II; n. 407/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I. n. 2687/2022), né si pone, nel caso di specie, la necessità della pubblicazione del dispositivo ai sensi dell'art. 120, co. 11, c.p.a., atteso che la presente sentenza, nella sua integralità, viene pubblicata entro il termine di 15 giorni dalla udienza di discussione.

14. Ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato.

15. Infondato è il motivo di ricorso formulato in via principale.

15.1. Con esso il ricorrente ha inteso dimostrare, in base a propri calcoli di presunti utili e spese della controinteressata, che l'offerta di quest'ultima sarebbe stata incongrua, in quanto, in realtà, effettuata in perdita.

La tesi appare, tuttavia, radicalmente viziata dalla mancata prova, anzitutto, della

rispondenza dei dati utilizzati per effettuare tali calcoli alle effettive voci di spesa dell'impresa concorrente.

Infatti, per un verso, appare sfornita di elementi di verifica la determinazione, del presunto costo di svolgimento del servizio a carico di Pacifico s.r.l.. La ricorrente si cimenta, invero, nella quantificazione dei costi di produzione del servizio della controinteressata, sulla base del presunto numero di mezzi necessari per il trasporto della biancheria, del relativo numero di autisti e dei chilometri di percorrenza per gli stabilimenti di cui la stessa impresa si servirebbe, presumendo di conoscere ed esplicitare, in termini così dettagliati ed analitici, elementi della complessiva operatività aziendale della concorrente che, in realtà, vanno ricondotti alla sfera interna di organizzazione della controinteressata, in seno alla quale vige piena libertà di adottare soluzioni assolutamente autonome, espressive della libertà imprenditoriale, garantita dal nostro ordinamento, cui non può sovrapporsi la ricostruzione di un modello organizzativo e gestionale elaborato, nel caso in esame, da una concorrente dell'interessata.

15.2. In termini generali, l'operazione compiuta dalla ricorrente non può ritenersi fondata, dal momento che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, in fase di formulazione dell'offerta, le imprese si basano su valori di stima inevitabilmente elastici, rispetto ai quali appare distonica e, dunque, inammissibile, prima ancora che priva di fondamento, la quantificazione analitica degli stessi valori che la stessa ricorrente ha preteso di effettuare.

In proposito, la giurisprudenza afferma che *“la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile. Pertanto, la valutazione di congruità costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede*

giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta" (Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2024, n. 5628; Cons. giust. amm. Sicilia, 3 giugno 2024, n. 405; Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1546).

15.3. Va aggiunto che appare discutibile la stessa tecnica della scomposizione analitica delle diverse voci di costo, in quanto la valutazione della congruità di un'offerta deve essere effettuata in modo complessivo e sintetico, al fine di verificarne la complessiva affidabilità.

15.4. Nel caso di specie, il parametro di affidabilità dell'offerta può individuarsi nel grado di discostamento dal prezzo posto a base di gara, desunto dalle indicazioni della stessa ANAC.

Rispetto a tale prezzo, il ribasso offerto dalla controinteressata, pari al 7 %, per la sua ridotta entità, non pare presentare alcun indice di anomalia tale da far dubitare dell'affidabilità dell'offerta.

Pertanto, ove pure, in via puramente ipotetica, alcuni dei rilievi della ricorrente in merito ai costi effettivi sostenuti dal ricorrente fossero fondati, ciò non inficerebbe la congruità dell'offerta nel suo complesso – considerata l'esiguità del ribasso offerto su un prezzo a base di gara corrispondente all'indicazione proveniente dalla stessa Autorità indipendente di controllo - dal momento che *“l'obiettivo della verifica sulla congruità dell'offerta non è rappresentato dalla ricerca di singole anomalie, omissioni o errori di valutazione, ma, piuttosto, è quello di verificare la complessiva sostenibilità economica dell'offerta"* (Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2024, n. 2784).

15.5. In definitiva, le censure della ricorrente in merito alla presunta incongruità dell'offerta devono ritenersi inammissibili e, comunque, infondate, dal momento che l'accertamento richiesto ai fini di tale giudizio costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all'amministrazione appaltante, non sindacabile dal giudice amministrativo se non per illogicità, manifesta irragionevolezza o

arbitrarietà, vizi che non ricorrono affatto, data l'entità del ribasso offerto, nel caso in esame.

16. Parimenti infondate, e prima ancora, sotto taluni profili, non prive di elementi di inammissibilità, sono le censure, formulate nel motivo subordinato di ricorso, con cui sono state contestate sia la scelta, quale criterio di aggiudicazione, del parametro del prezzo più basso – scelta a fronte della quale non avrebbe potuto trovare applicazione, tra l'altro, la valutazione dei criteri ambientali minimi dell'appalto - sia la facoltà di risoluzione anticipata riconosciuta all'Amministrazione, sia, infine, l'obbligo di inserire nell'offerta i prezzi di ulteriori servizi aggiuntivi, risultanti, tuttavia, fuori gara (noleggio di materassi e guanciali, consegna della biancheria, organizzazione del guardaroba).

17. Riguardo alla presunta irragionevolezza e al difetto di motivazione della scelta di applicazione del criterio del maggior ribasso va, anzitutto, messo in rilievo che rimane indimostrato, sulla base delle difese della stessa ricorrente, che, sul piano qualitativo, rilevante nell'ipotesi in cui si fosse optato per il diverso criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la sua offerta sarebbe risultata migliore nel giudizio della stazione appaltante; sotto tale profilo emergono profili di carenza di interesse alla proposizione del motivo, difettando elementi probatori della concreta lesione causata dalla scelta del criterio del maggior ribasso.

18. Nel merito, l'opzione per tale ultimo criterio di aggiudicazione può trovare giustificazione, anzitutto, nel carattere urgente e provvisorio della gara ponte, rispetto alla quale può legittimamente ritenersi opportuno evitare la dilatazione dei tempi derivante dalla predisposizione di atti di gara più elaborati, come sarebbe stato necessario nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Deve ritenersi, dunque, che, per quanto nel codice degli appalti quest'ultimo criterio debba considerarsi principale e quello del massimo ribasso residuale, nel caso di specie, il predetto carattere "provvisorio" della gara giustifica il ricorso a quest'ultimo criterio.

Benché, poi, alcuni dei rilievi contenuti nel ricorso, in merito alle innovazioni intervenute anche nel settore produttivo in esame, non siano certamente sforniti di ogni fondamento, non appare, tuttavia, irragionevole, dato l'oggetto della gara, consistente nel servizio di lavaggio e noleggio della biancheria per gli ospedali, che l'Amministrazione abbia ritenuto le prestazioni da rendere in esecuzione dell'appalto complessivamente standardizzate e, pertanto, giustificato il ricorso al criterio di aggiudicazione in esame.

Sul punto, analoghe osservazioni sono state svolte dal C.G.A, in merito alla medesima gara d'appalto, nella sentenza n. 549 del 28 agosto 2023.

19. Allo stesso modo, rispetto alla lamentata disapplicazione dei criteri premiali di tipo ambientale, non si coglie l'interesse all'impugnativa, considerato che non pare sufficiente, a dimostrare l'interesse alla formulazione di tale motivo, la dedotta vicinanza della sede dell'azienda all'ASP RG, dal momento che nel bando di gara non si fa riferimento solo al profilo dei benefici ambientali derivanti dalla riduzione dei trasporti, ma, ad esempio, anche alla presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche, ovvero di depurazione delle acque, profili sui quali non si rinviene alcuna specifica osservazione della ricorrente.

20. La previsione della costituzione di una Commissione di gara, non pare, poi, necessariamente in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, perché, se è vero che non sono configurabili offerte tecniche sulle quali si incentrerebbe il confronto concorrenziale tra i partecipanti alla gara, non può ritenersi, tuttavia, superfluo che la stazione appaltante possa, ad esempio, accertare, mediante l'attività di tale Commissione, la corrispondenza delle prestazioni e dei servizi offerti ai requisiti e alle specifiche indicate quale oggetto della gara.

21. Riguardo alle censure relative alla clausola del Capitolato che consente alla stazione appaltante il recesso anticipato dal contratto – facoltà che, secondo la ricorrente, renderebbe la durata contrattuale assolutamente aleatoria e vanificherebbe, se esercitata, gli investimenti necessari per l'esecuzione del

contratto – va messo in evidenza (sulla scia di quanto indicato nelle citate sentenza del C.G.A. n. 549/2023 e del TAR Sicilia, sez. st. di Catania n. 527/23) che in tutti i contratti pubblici è prevista, per legge, un tale clausola di recesso anticipato.

Osserva il giudice di appello, in proposito, che vi è *“una previsione di legge, che si inserisce automaticamente ai sensi dell’art. 1339 c.c., che prevede la cessazione anticipata degli effetti”* (art. 1 co. 13 l. n. 133/2012) secondo cui : *“Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti”*.

Sicché – continua il C.G.A. – *“indipendentemente dal nomen iuris da attribuire alla risoluzione di cui al punto 3.2. del disciplinare, il legislatore ha previsto, in generale, un’ipotesi di cessazione anticipata degli effetti del contratto”*. In tal senso, non può affermarsi che la facoltà sia stata introdotta con il Capitolato in esame, in quanto la previsione deve ritenersi sostanzialmente riprodottriva di previsioni di legge.

21.1. Resta ferma, peraltro, a tutela dei legittimi interessi dell’impresa, la disciplina degli indennizzi e la verifica della giusta causa di risoluzione, aspetti che, tuttavia, sono irrilevanti nella fase, in esame, di aggiudicazione dell’appalto, in quanto

potrebbero emergere ed assumere rilievo, tutt'al più, in quella esecutiva, sottoposta alla cognizione del giudice ordinario.

Nella richiamata sentenza del C.G.A. si precisa, in proposito, che *“Non può infatti ritenersi che vicende solo eventuali della fase attuativa del rapporto contrattuale, peraltro superabili con i rimedi civilistici o con un’invalidazione parziale, possano riverberarsi nella precedente fase del perfezionamento del contratto fino al punto da realizzare un’alea intollerabile”*.

In definitiva, neanche tali censure appaiono fondate.

22. Infondate, altresì, sono le censure con le quali la ricorrente ha ritenuto illegittime le previsioni del bando relative all’obbligo di inserimento, nell’offerta, di ulteriori prestazioni, con un costo aggiuntivo, non rientranti, tuttavia, nel perimetro della gara (noleggio di materassi e guanciali, consegna della biancheria, organizzazione del guardaroba).

Le previsioni, ad opinione del Collegio, non producono la dedotta indeterminatezza del contratto, non potendosi ritenere decisiva, in tal senso, - come affermato nella predetta sentenza del CGA - la circostanza che non sia *“previsto alcun prezzo base su cui “quotare” il servizio”, trattandosi appunto di un servizio eventuale rispetto al quale deve ancora essere determinato il prezzo”*.

Non appare, dunque, condivisibile il rilievo secondo cui tali previsioni comporterebbero una alterazione della concorrenza, considerato che la loro generale applicazione a tutti gli operatori partecipanti esclude la produzione di vantaggi competitivi a favore di qualcuno di essi in particolare.

Né l’illegittimità della previsione può rinvenirsi nel rischio, paventato dalla stessa ricorrente, di una sua illegittima, se non addirittura illecita, strumentalizzazione in fase esecutiva, al fine di favorire la parte aggiudicataria del servizio, cui, mediante un più “generoso” pagamento di tali prestazioni aggiuntive, sarebbe consentito il recupero dei margini di ribasso offerti.

Si tratta, infatti, di una congettura in merito ad un’ipotesi priva di attualità,

concretizzabile solo in fase esecutiva e come tale irrilevante nell'esame della legittimità degli atti impugnati, afferenti alla fase di aggiudicazione.

23. In conclusione, per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato.

24. Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere

Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE
Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO

Publicato il 05/11/2024

N. 03649/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Tutonet s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 942060947A, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Grande e Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.R.N.A.S. - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Mocerì e Alessandro Patti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Pacifico s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e

difesa dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Gruppo Industriale Di Giacomo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino e Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della deliberazione del Commissario Straordinario A.R.N.A.S. Garibaldi n. 374 del 9 maggio 2024, lotto n. 8;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della nota dell'ASP Enna prot. n.0089702 del 22 agosto 2024, con cui l'ASP di Enna ha disposto la cessazione del servizio di lavanderia svolto dalla Tutonet con decorrenza dal 31 agosto 2024, nonché, ove occorra, della deliberazione della stessa ASP Enna n. 1093/24 del 31 luglio 2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, di Pacifico s.r.l., di A.R.N.A.S. - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" e di Gruppo Industriale di Giacomo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2024 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente, terza classificata nella gara, in epigrafe indicata, indetta per l'aggiudicazione del contratto ponte – lotto n. 8 - relativo al servizio di lavaggio e noleggio biancheria piana e sagomata per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia, ne impugnava gli esiti in base alle seguenti deduzioni.

2. In primo luogo, affermava che sarebbe stata manifesta l'anomalia ed incongruità dell'offerta sia della prima classificata Pacifico s.r.l. sia della seconda classificata "Gruppo Industriale Di Giacomo s.r.l.", la quale, a suo opinione, avrebbe richiesto l'effettuazione della verifica di anomalia facoltativa, che la stazione appaltante, invece, erroneamente, non avrebbe disposto.

Affermava che i costi riportati dalla controinteressata prima classificata sarebbero stati sottostimati rispetto agli incomprimibili costi effettivi e reali, in relazione ai quali riportava analiticamente propri conteggi dai quali si sarebbe desunta, alla luce delle spese che effettivamente l'impresa avrebbe dovuto affrontare, l'inesistenza di ogni utile d'impresa, con la conseguente conclusione che tale offerta, nei termini della sua formulazione, sarebbe irragionevolmente risultata in perdita. Affermava, infatti, in sintesi, che *"a fronte di costi effettivi per €2.266.860, la complessiva offerta dell'aggiudicatario, considera costi complessivi fittizi e sottostimati di €1.126.916 (al netto dell'utile d'impresa = EU 191.292). Mancano all'appello €1.139.944, che rappresentano la PERDITA nei 4 anni. Considerato l'importo dell'aggiudicazione di €1.318.208 (all.7) come ricavo per le prestazioni rese, la PERDITA EFFETTIVA viene data dalla differenza fra €1.318.208 - €2.266.860 = € - 948.65"*.

Sulla base di tali considerazioni, chiedeva, dunque, l'esclusione di tale offerta, in quanto da ritenersi, evidentemente, incongrua.

Anche l'offerta del Gruppo Industriale di Giacomo, seconda classificata in graduatoria, sarebbe stata anomala e, dunque, da escludere.

In sintesi, sulla base dei propri analitici conteggi, affermava, in relazione a tale ultima offerta che *"a fronte di costi effettivi per €4.300.085,45, la complessiva offerta dell'aggiudicatario, considera costi complessivi fittizi e sottostimati di €1.725.567,58 (al netto dell'utile d'impresa = EU 159.530,41). Mancano all'appello €2.574.517,87, che rappresentano la PERDITA nei 4 anni. Considerato l'importo offerto dal secondo classificato di €1.885.097,99 (all.16) come ricavo per le prestazioni rese, la PERDITA EFFETTIVA viene data dalla differenza fra*

€1.885.097,99 - €4.300.085,45 = € - 2.414.987,46". Nel caso di una diversa combinazione dei trasporti per il raggiungimento degli stabilimenti della contointeressata (viaggio su gomma da Battipaglia al porto di Napoli Km.77; su nave da Napoli a Palermo e da Palermo all'ASP Enna) la perdita sarebbe stata di € 860.725,46.

Anche tale offerta sarebbe stata, pertanto, da escludere, in quanto incongrua.

3. In un ulteriore e subordinato motivo di ricorso sosteneva, come già fatto in un precedente giudizio (all'esito del quale questo TAR, con sentenza n. 527/2023, aveva affermato che il vizio che si va ad illustrare avrebbe dovuto essere dedotto, per l'appunto, post aggiudicazione), che il criterio prescelto di aggiudicazione, consistente nel miglior ribasso economico, sarebbe stato inadeguato, trattandosi di tipologia di appalto di notevole complessità e di indubbia lunga durata; l'opzione per un tale metodo di aggiudicazione avrebbe richiesto una motivazione rafforzata, della quale, ad opinione della ricorrente, non vi sarebbe stata traccia nei provvedimenti di indizione della gara. Particolarmente significativa sarebbe stata, poi, la circostanza che in numerose precedenti gare, svolte anche da altre stazioni appaltanti, non ritenendosi che l'affidamento del servizio potesse essere classificato tra quelli di tipo "standardizzato", non si sarebbe fatto luogo all'applicazione di tale criterio.

3.1. A fronte di tale criterio di aggiudicazione di tipo "meccanico", sarebbe stata, poi, contraddittoria la nomina di un'apposita commissione tecnica con il compito di esaminare la documentazione di gara.

4. Evidenziava, altresì, che, pur nel formale richiamo ai criteri ambientali minimi, in mancanza del sistema di aggiudicazione dell'offerta economica più conveniente, sarebbe stato totalmente disapplicato il criterio premiale previsto dagli artt. 34 e 71 del d. lgs. 50/16.

Pertanto, sarebbe stato del tutto evidente che il Disciplinare di gara impugnato, non prevedendo in alcun modo alcun criterio "premiante" in relazione alle offerte

tecniche (non essendovi, in verità, alcuna offerta tecnica da valutare) avrebbe violato, altresì, l'art. 34 del d. lgs. 50/16.

Specificava che l'interesse alla proposizione del motivo sarebbe derivata dal fatto che i propri impianti si sarebbero trovati praticamente a Km/zero dall'ASP RG e, quindi, il criterio premiante dell'impatto ambientale la avrebbe senza alcun dubbio favorita.

5. Metteva in evidenza che nella tipologia di contratto in esame sarebbe previsto un rilevante investimento iniziale per l'acquisto, da parte dell'aggiudicatario, della dotazione di scorta della biancheria da destinare all'utilizzo dell'Azienda ospedaliera (trattandosi di almeno 4 cambi letto completi + scorta divise). La durata dell'appalto, in simili casi, sarebbe normalmente correlata al necessario "ammortamento" della biancheria da acquistare e destinare al noleggio, peraltro personalizzata con il logo dell'ospedale. I 48 mesi di durata prevista, in tal senso, avrebbero consentito il rientro dell'investimento dell'acquisto della biancheria piana e confezionata ed un "congruo margine di utile".

Tale ragionevole previsione sarebbe stata, tuttavia, stravolta dalla contestuale previsione, indicata nella stessa delibera e ribadita nel Disciplinare di gara, all'art. 3.2., della *"piena facoltà, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, di risoluzione anticipata del contratto in caso di aggiudicazione della gara centralizzata della CUC prima di tale scadenza, con preavviso di mesi due"*.

La possibilità di recedere con un semplice preavviso di due mesi avrebbe, infatti, reso impossibile qualsiasi corretto *business plan* e qualunque possibilità di conseguire un *"congruo margine di utile"*, provocando, anzi, ingenti perdite all'offerente.

5.1. La ricorrente affermava, in proposito, di nutrire alcune perplessità sulla sentenza 527/23 di questo TAR in cui sarebbe stato affermato che questa particolare forma di risoluzione "anticipata" corrisponderebbe ad una sorta di libero recesso *ad nutum*, che la stazione appaltante può sempre porre in essere, e che non sussisterebbe il lamentato pregiudizio/aleatorietà in quanto vi sarebbe sempre e

comunque l'eterointegrazione ex art. 1339 c.c. tramite cui nel contratto di appalto andrebbero ad inserirsi le previsioni dell'art. 109 del d. lgs. 50/2016 (v. pagg. 24-25 del ricorso).

6. Evidenziava, poi, l'irragionevolezza della previsione di una gara ponte della durata di ben 4 anni.

7. Rilevava, ancora, che l'oggetto sarebbe stato indeterminato:

(a) perché vi sarebbe stato l'obbligo di inserire nell'offerta, senza alcuna base d'asta, il prezzo di noleggio offerto della materasseria e del guanciale, oltre che il prezzo offerto per la fornitura del kit monouso donna, uomo, bambino. Tali voci non avrebbero concorso alla formulazione dell'offerta.

Si sarebbe trattato di servizi aggiuntivi, meramente opzionali che, tuttavia, avrebbero potuto far aumentare notevolmente i ricavi, in quanto, del tutto illogicamente, non sarebbe stato previsto alcun importo a base d'asta;

(b) inoltre, il capitolato tecnico, all'art. 1 punto 3, avrebbe ritenuto far parte del servizio (e quindi ricompreso nel ribasso offerto in sede di gara) anche la "Consegna giornaliera della biancheria piana e sagomata debitamente confezionata pulita direttamente presso ogni singolo reparto".

Lo stesso art. 1 del capitolato tecnico, tuttavia, al successivo punto 16, avrebbe previsto, invece, la "Organizzazione e gestione con personale, attrezzature, mezzi propri dei guardaroba interni ai presidi e del servizio di distribuzione della biancheria pulita [servizio attivabile su richiesta delle singole aziende ed al costo percentuale aggiuntivo (sul prezzo di aggiudicazione) indicato in offerta".

Tale servizio aggiuntivo di gestione del "guardaroba interno", con il correlato incluso servizio di "distribuzione della biancheria pulita" (di cui all'art. 1.16 del capitolato tecnico) si sarebbe quindi sovrapposto con ogni evidenza alla "consegna giornaliera della biancheria piana e sagomata debitamente confezionata pulita direttamente presso ogni singolo reparto" (art. 1.3 del medesimo Capitolato Tecnico), già facente parte dell'appalto.

Si sarebbe, quindi, trattato di un pacchetto di servizi aggiuntivi.

In un chiarimento l'Amministrazione aveva affermato che *“Trattasi di un servizio eventuale che verrà attivato con costi percentuali aggiuntivi all'offerta prodotta in sede di gara e formerà oggetto di successiva contrattazione fra l'Ente Sanitario e l'Operatore Economico aggiudicatario, dover stabilire la percentuale di incremento per il servizio aggiuntivo di cui trattasi, sul costo della giornata di degenza aggiudicato”*.

Ne sarebbe, quindi, conseguito che fuori gara e post aggiudicazione l'aggiudicatario avrebbe potuto negoziare “privatamente” con successiva separata contrattazione individuale con la singola azienda ospedaliera l'attivazione di tali servizi aggiuntivi ed il relativo corrispettivo.

La gravità di tale indeterminata previsione di pattuizioni aggiuntiva, sarebbe, altresì, scaturita dal fatto che (anche in questa ipotesi) non sarebbe stato previsto alcun prezzo a base d'asta su cui “quotare” il servizio.

La previsione si sarebbe, quindi, prestata a favorire facili accordi corruttivi, consentendo agevolmente all'impresa “amica” (per giunta sganciata dal confronto concorrenziale sul piano tecnico) di offrire un certo ribasso nella “gara ponte” (aggiudicandosi un certo lotto) contando, magari, sulla possibilità di incrementare il corrispettivo effettivo negoziando poi separatamente e singolarmente (formalmente senza limiti, in mancanza di un importo base) l'attivazione di questo servizio aggiuntivo di “guardaroba”.

Tale clausola avrebbe, dunque, generato un'evidente alterazione della par condicio e della genuinità della gara con alterazione della libera concorrenza.

8. Per tutti predetti motivi chiedeva, in conclusione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

9. Si costituiva in giudizio la controinteressata Pacifico s.r.l., la quale evidenziava, in relazione al primo motivo di ricorso, che la valutazione di anomalia facoltativa ex art. 97 comma 6 sarebbe stata possibile solo in caso di offerta anormalmente bassa.

Nel caso di specie, invece, la propria offerta sarebbe stata la più alta tra tutte le offerte risultate aggiudicatarie negli altri lotti; inoltre l'offerta della ricorrente, ad opinione della quale avrebbe dovuto effettuarsi la predetta verifica, avrebbe presentato un ribasso molto prossimo.

9.1. Riguardo ai calcoli di costo effettuati dalla ricorrente, evidenziava che si sarebbero basati su fattori di costo indimostrati. Sulla scorta di tali calcoli, secondo la controinteressata si sarebbe arrivati addirittura a dover disapplicare, in quanto inadeguata, la base d'asta di € 6,25, fissata, invece, sulla scorta della delibera ANAC n. 369 del 27 luglio 2022 che la avrebbe indicata quale prezzo congruo *standard*.

9.2. Sottolineava come nessuna anomalia potrebbe essere, invece, contestata, quando, come sostanzialmente avvenuto nel caso di specie, l'offerta presentata sia coerente alla stima dei costi risultanti dall'istruttoria eseguita dall'Amministrazione.

9.3. Priva di valore sarebbe stata, poi, la consulenza tecnica resa in altro giudizio avanti codesto Tribunale, risalente al 2003, avente ad oggetto "le caratteristiche tecniche della biancheria"; in ogni caso la controparte non sarebbe stata in condizione di conoscere l'organizzazione produttiva della controinteressata. Errati, in proposito, sarebbero stati, peraltro, i calcoli sui costi di trasporto.

9.4. Il motivo di ricorso proposto in via subordinata sarebbe stato, in primo luogo, inammissibile, in quanto sulle questioni in esso formulate sarebbe intervenuto la pronuncia passata in giudicato di del C.G.A. n. 549/2023, resa sul ricorso in appello avverso la sentenza di questo T.A.R. n. 527/2023, che avrebbe ritenuto legittima la scelta del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso.

Il giudicato sarebbe, altresì, intervenuto sulla questione relativa al potere di risoluzione anticipata del contratto da parte dell'Amministrazione.

Nella medesima sentenza del C.G.A. il motivo relativo al noleggio facoltativo e ai servizi aggiuntivi di guardaroba interno sarebbero stati ricondotti all'esecuzione del

contratto. In ogni caso, si sarebbe trattato di servizio eventuale e, pertanto, anche tali ultime censure sarebbero state inammissibili.

9.5. In conclusione, per tutte le predette ragioni, chiedeva di dichiarare il ricorso inammissibile e, comunque, infondato.

10. Si costituiva in giudizio, altresì, l'Azienda Ospedaliera "Garibaldi", la quale, in primo luogo, escludeva l'anomalia (ed il conseguente obbligo di verifica) dell'offerta della seconda classificata, in assenza di indici strutturali, sulla base delle stime previsionali, di carente affidabilità della stessa a garantire la regolare esecuzione del contratto.

La seconda classificata, infatti, avrebbe effettuato un ribasso pari al 3.04%, a fronte del ribasso di Tutonet pari al 2,40%, su un prezzo desunto dal prezzo di riferimento in ambito sanitario, stabilito da ANAC. Macroscopici sarebbero stati, comunque, i profili di inverosimiglianza ed inattendibilità della ricostruzione effettuata dalla ricorrente dei costi che avrebbe dovuto sostenere il Gruppo Industriale di Giacomo. Dall'inammissibilità e infondatezza delle censure formulate nei confronti del Gruppo Industriale di Giacomo sarebbe derivata l'inammissibilità del primo motivo di ricorso formulato nei confronti di Pacifico s.r.l., per carenza d'interesse. Tutonet sarebbe stata, infatti, solo terza classificata, sicché, quand'anche l'offerta di Pacifico s.r.l. fosse stata, in ipotesi, meritevole di esclusione, la ricorrente non avrebbe ottenuto dal proprio gravame alcuna utilità, dovendo l'appalto essere aggiudicato al Gruppo Industriale di Giacomo, secondo graduato, per scorrimento della graduatoria.

La domanda sarebbe stata affetta da inammissibilità, per non avere chiarito la ricorrente le ragioni dell'irragionevolezza dell'operato della stazione appaltante, ma anche perché riferita a poteri amministrativi non esercitati.

In ogni caso, esaminava nel merito i conteggi della ricorrente, dimostrandone l'infondatezza.

10.1. Evidenziava che la scelta del criterio del prezzo più basso sarebbe dipesa dal fatto che si sarebbe tratta di contratto – ponte, bandito in emergenza, per un

servizio standardizzato; in ogni caso la ricorrente non avrebbe dimostrato l'interesse attuale e concreto all'accoglimento della censura che, peraltro, in quanto già esaminata dalla sentenza del CGA n. 549/2023, sarebbe stata altresì inammissibile per violazione del divieto di riproporre la stessa domanda già definita con pronuncia passata in giudicato.

10.2. La facoltà di recesso anticipato sarebbe stata perfettamente in linea con la natura di contratto- ponte dell'appalto e, comunque, si sarebbe trattato di un istituto riconosciuto in termini generali dalla legge.

10.3. In relazione all'obbligo di indicare il prezzo delle prestazioni aggiuntive indicate nel Capitolato evidenziava, oltre alla carenza di interesse della ricorrente, la mancata dimostrazione dell'idoneità delle previsioni ad alterare la concorrenza.

10.4. Per le predette ragioni chiedeva, in conclusione, il rigetto del ricorso.

11. Si costituiva in giudizio, con atto di mera forma, con il quale veniva dedotto che il ricorso sarebbe stato improcedibile, inammissibile ed infondato la seconda classificata Gruppo Industriale Di Giacomo s.r.l.

12. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 agosto 2024, a seguito del provvedimento con cui l'ASP di Enna aveva disposto l'avvio del servizio in favore dell'aggiudicataria, la società ricorrente formulava istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati.

13. All'udienza in camera di consiglio del 10 settembre 2024 la ricorrente rinunciava all'istanza cautelare.

14. Seguivano memorie di replica di tutte le parti costituite, in cui si ribadivano e sviluppavano le argomentazioni sviluppate negli atti introduttivi.

Con la memoria di replica della ricorrente dell'11 ottobre 2024, quest'ultima dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ai motivi aggiunti di ricorso.

15. All'udienza del 22 ottobre 2024, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

16. Preliminarmente, ritiene il Collegio di specificare che la richiesta della parte ricorrente di pubblicazione anticipata del dispositivo, ai sensi dell'art. 119 c.p.a., entro sette giorni dalla pubblica udienza, non può essere accolta.

16.1. Occorre ricordare che prima delle modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. stabiliva che *“Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza [...]”*.

A seguito delle modifiche recate dal già citato art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm. ha stabilito che *“Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza”*.

16.2. L'attuale e vigente formulazione dell'art. 120, comma 11, c.p.a., come sostituito, da ultimo, dall'art. 209 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovocodice dei contratti pubblici) riproduce testualmente la norma di cui sopra, puntando anch'essa su un'accelerazione della pubblicazione della motivazione (entro 15 gg. dalla udienza di discussione in luogo dei 30 gg. originariamente previsti) piuttosto che sulla pubblicazione anticipata del dispositivo, che assume nella nuova disciplina carattere residuale.

In tal modo, il legislatore ha inteso soddisfare le esigenze di celere definizione del giudizio di appalto e di pronta conoscenza dell'esito della controversia attraverso la tempestiva pubblicazione della sentenza, completa di motivazione e dispositivo, tenuto conto, altresì, che l'individuazione dell'eventuale effetto conformativo

riconducibile alla pronuncia giudiziaria e suscettibile di dispiegarsi nella fase di riedizione del potere necessita, di regola, di una lettura coordinata del dispositivo alla luce della motivazione, con conseguente residualità della pubblicazione del mero dispositivo, che deve, in ogni caso, indicare anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione (ciò che non viene invece prescritto per il dispositivo ex art. 119 c.p.a.).

16.3. Non può trovare applicazione l'art. 119, comma 5, cod. proc. amm. (*“Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è attestata nel verbale d'udienza”*), invocata dalla parte ricorrente, poiché l'art. 120, comma 11 cod. proc. amm. - come sopra visto - ha dettato una disciplina specifica per la pubblicazione della sentenza e del dispositivo nel c.d. rito appalti (cfr. T.A.R. Toscana, 28 giugno 2021, n. 989).

16.4. D'altronde, l'art. 120, comma 8, del cod. proc. amm. stabilisce che alle controversie aventi ad oggetto procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 cod. proc. amm., facendo tuttavia *“salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125”* e, pertanto, facendo salva la previsione del detto comma 11 dell'art. 120 cit. che, come visto, prevede una disciplina speciale quanto a tempistica e contenuto del dispositivo nel rito appalti.

Inoltre, la tesi interpretativa della riespansione dell'art. 119 c.p.a., a seguito modifiche recate dall'art. 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, si pone in contrasto con l'attuale formulazione dell'art. 120, co. 11, secondo cui la pubblicazione anticipata del dispositivo (entro 15 - e non entro 7 - giorni) è possibile nei soli casi di motivazione particolarmente complessa.

16.5. In conclusione, sul punto, la *“pubblicazione anticipata del dispositivo a richiesta di parte”* non è più consentita nel cd. rito appalti, caratterizzato, come è

noto, da tratti di specialità rispetto al rito di cui all'art. 119 c.p.a. che il legislatore, per le dette esigenze, ha inteso valorizzare (Cons. St., n. 6732/2020; T.A.R. Veneto, sez. II; n. 407/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I. n. 2687/2022), né si pone, nel caso di specie, la necessità della pubblicazione del dispositivo ai sensi dell'art. 120, co. 11, c.p.a., atteso che la presente sentenza, nella sua integralità, viene pubblicata entro il termine di 15 giorni dalla udienza di discussione.

17. Ciò premesso, il motivo di ricorso formulato in via principale, nel quale la ricorrente ha dedotto che le offerte sia della prima che della seconda classificata sarebbero state incongrue e, pertanto, da escludere all'esito di una verifica di anomalia illegittimamente omessa dall'Amministrazione deve, in realtà ritenersi inammissibile.

17.1. Decisiva appare la considerazione delle censure formulate avverso l'offerta della seconda classificata, che si rivelano, *ictu oculi*, prive di fondamento attesa la palese insussistenza di qualsiasi indice di anomalia del prezzo indicato da quest'ultima per lo svolgimento del servizio, considerato che il ribasso offerto dal Gruppo Industriale Di Giacomo è solo del 3,04 %, a fronte del ribasso, solo di poco inferiore, pari al 2,40%, indicato dalla stessa ricorrente.

Più in generale, va messo in rilievo che il ricorrente ha inteso dimostrare, in base a propri calcoli di presunti utili e spese della controinteressata, che l'offerta di quest'ultima sarebbe stata incongrua, in quanto, in realtà, effettuata in perdita.

La tesi appare, tuttavia, radicalmente viziata dalla mancata prova, anzitutto, della rispondenza dei dati utilizzati per effettuare tali calcoli alle effettive voci di spesa dell'impresa concorrente.

Infatti, per un verso, appare sfornita di elementi di verifica la determinazione, del presunto costo di svolgimento del servizio a carico di Pacifico s.r.l.. La ricorrente si cimenta, invero, nella quantificazione dei costi di produzione del servizio della controinteressata, sulla base del presunto numero di mezzi necessari per il trasporto della biancheria, del relativo numero di autisti e dei chilometri di percorrenza per gli stabilimenti di cui la stessa impresa si servirebbe, presumendo di conoscere ed

esplicitare, in termini così dettagliati ed analitici, elementi della complessiva operatività aziendale della concorrente che, in realtà, vanno ricondotti alla sfera interna di organizzazione della controinteressata, in seno alla quale vige piena libertà di adottare soluzioni assolutamente autonome, espressive della libertà imprenditoriale, garantita dal nostro ordinamento, cui non può sovrapporsi la ricostruzione di un modello organizzativo e gestionale elaborato, nel caso in esame, da una concorrente dell'interessata.

17.2. In termini generali, l'operazione compiuta dalla ricorrente non può ritenersi fondata, dal momento che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, in fase di formulazione dell'offerta, le imprese si basano su valori di stima inevitabilmente elastici, rispetto ai quali appare distonica e, dunque, inammissibile, prima ancora che priva di fondamento, la quantificazione analitica degli stessi valori che la stessa ricorrente ha preteso di effettuare.

In proposito, la giurisprudenza afferma che *“la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile. Pertanto, la valutazione di congruità costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta”* (Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2024, n. 5628; Cons. giust. amm. Sicilia, 3 giugno 2024, n. 405; Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1546).

17.3. Va aggiunto che appare discutibile la stessa tecnica della scomposizione analitica delle diverse voci di costo, in quanto la valutazione della congruità di un'offerta deve essere effettuata in modo complessivo e sintetico, al fine di

verificarne la complessiva affidabilità.

17.4. Nel caso di specie, il parametro di affidabilità dell'offerta può individuarsi nel grado di discostamento dal prezzo, posto a base di gara, corrispondente al prezzo standard individuato dalla stessa ANAC.

Rispetto a tale prezzo, il ribasso offerto dalla controinteressata, pari al 3,04 %, per la sua ridotta entità, non pare presentare alcun indice di anomalia tale da far dubitare dell'affidabilità dell'offerta.

Pertanto, ove pure, in via puramente ipotetica, alcuni dei rilievi della ricorrente in merito ai costi effettivi sostenuti dal ricorrente fossero fondati, ciò non inficerebbe la congruità dell'offerta nel suo complesso – considerata l'esiguità del ribasso offerto su un prezzo a base di gara corrispondente all'indicazione proveniente dalla stessa Autorità indipendente di controllo - dal momento che *“l'obiettivo della verifica sulla congruità dell'offerta non è rappresentato dalla ricerca di singole anomalie, omissioni o errori di valutazione, ma, piuttosto, è quello di verificare la complessiva sostenibilità economica dell'offerta”* (Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2024, n. 2784).

17.5. In definitiva, le censure della ricorrente in merito alla presunta incongruità dell'offerta della concorrente seconda classificata devono ritenersi inammissibili e, comunque, infondate, dal momento che l'accertamento richiesto ai fini di tale giudizio costituisce frutto di apprezzamento tecnico riservato all'amministrazione appaltante, non sindacabile dal giudice amministrativo se non per illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, vizi che non ricorrono affatto, data l'entità del ribasso offerto, nel caso in esame.

18. Esclusa la fondatezza delle censure relative alla presunta incongruità dell'offerta della seconda classificata, si palesa la carenza di interesse all'esame degli analoghi rilievi formulati in relazione all'offerta della prima classificata, dal momento che dalle considerazioni svolte in merito all'inammissibilità/infondatezza dei rilievi riguardanti il ribasso e la presunta inaffidabilità dell'offerta della seconda classificata deriva l'evidente assenza di prova di resistenza da parte della odierna

appellante. Peraltro sulle censure relative all'offerta della prima classificata, del tutto analoghe a quella esaminata, potrebbero comunque ripetersi le considerazioni appena svolte in merito alla loro evidente infondatezza.

19. In definitiva, le censure articolate nei motivi principali di ricorso, per le ragioni appena indicate, sono infondate con riferimento alla posizione dell'impresa seconda classificata (secondo motivo) e inammissibili con riferimento alla prima classificata (primo motivo).

20. Parimenti infondate, e prima ancora, sotto taluni profili, non prive di elementi di inammissibilità, sono le censure, formulate nel motivo subordinato di ricorso, con cui sono state contestate sia la scelta, quale criterio di aggiudicazione, del parametro del prezzo più basso - scelta a fronte della quale non avrebbe potuto trovare applicazione, tra l'altro, la valutazione dei criteri ambientali minimi dell'appalto - sia la facoltà di risoluzione anticipata riconosciuta all'Amministrazione, sia, infine, l'obbligo di inserire nell'offerta i prezzi di ulteriori servizi aggiuntivi, risultanti, tuttavia, fuori gara (noleggio di materassi e guanciali, consegna della biancheria, organizzazione del guardaroba).

21. Riguardo alla presunta irragionevolezza e al difetto di motivazione della scelta di applicazione del criterio del maggior ribasso va, anzitutto, messo in rilievo che rimane indimostrato, sulla base delle difese della stessa ricorrente, che, sul piano qualitativo, rilevante nell'ipotesi in cui si fosse optato per il diverso criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la sua offerta sarebbe risultata migliore nel giudizio della stazione appaltante; sotto tale profilo emergono profili di carenza di interesse alla proposizione del motivo, difettando elementi probatori della concreta lesione causata dalla scelta del criterio del maggior ribasso.

22. Nel merito, l'opzione per tale ultimo criterio di aggiudicazione può trovare giustificazione, anzitutto, nel carattere urgente e provvisorio della gara ponte, rispetto alla quale può legittimamente ritenersi opportuno evitare la dilatazione dei tempi derivante dalla predisposizione di atti di gara più elaborati, come sarebbe

stato necessario nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Deve ritenersi, dunque, che, per quanto nel codice degli appalti quest'ultimo criterio debba considerarsi principale e quello del massimo ribasso residuale, nel caso di specie, il predetto carattere "provvisorio" della gara giustifica il ricorso a quest'ultimo criterio.

Benché, poi, alcuni dei rilievi contenuti nel ricorso, in merito alle innovazioni intervenute anche nel settore produttivo in esame, non siano certamente sforniti di ogni fondamento, non appare, tuttavia, irragionevole, dato l'oggetto della gara, consistente nel servizio di lavaggio e noleggio della biancheria per gli ospedali, che l'Amministrazione abbia ritenuto le prestazioni da rendere in esecuzione dell'appalto complessivamente standardizzate e, pertanto, giustificato il ricorso al criterio di aggiudicazione in esame.

Sul punto, analoghe osservazioni sono state svolte dal C.G.A, in merito alla medesima gara d'appalto, nella sentenza n. 549 del 28 agosto 2023.

23. Allo stesso modo, rispetto alla lamentata disapplicazione dei criteri premiali di tipo ambientale, non si coglie l'interesse all'impugnativa, considerato che non pare sufficiente, a dimostrare l'interesse alla formulazione di tale motivo, la dedotta vicinanza della sede dell'azienda all'ASP Ragusa, non solo perché il lotto fa riferimento ai servizi da prestare nei confronti dell'ASP di Enna, ma soprattutto perché nel bando di gara non si fa riferimento solo al profilo dei benefici ambientali derivanti dalla riduzione dei trasporti, ma, ad esempio, anche alla presenza di sistemi di recupero delle risorse idriche, ovvero di depurazione delle acque, profili sui quali non si rinviene alcuna specifica osservazione della ricorrente.

24. La previsione della costituzione di una Commissione di gara, non pare, poi, necessariamente in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, perché, se è vero che non sono configurabili offerte tecniche sulle quali si incentrerebbe il confronto concorrenziale tra i partecipanti alla gara, non può

ritenersi, tuttavia, superfluo che la stazione appaltante possa, ad esempio, accertare, mediante l'attività di tale Commissione, la corrispondenza delle prestazioni e dei servizi offerti ai requisiti e alle specifiche indicate quale oggetto della gara.

25. Riguardo alle censure relative alla clausola del Capitolato che consente alla stazione appaltante il recesso anticipato dal contratto – facoltà che, secondo la ricorrente, renderebbe la durata contrattuale assolutamente aleatoria e vanificherebbe, se esercitata, gli investimenti necessari per l'esecuzione del contratto – va messo in evidenza (sulla scia di quanto indicato nelle citate sentenza del C.G.A. n. 549/2023 e del TAR Sicilia, sez. st. di Catania n. 527/23) che in tutti i contratti pubblici è prevista, per legge, un tale clausola di recesso anticipato.

Osserva il giudice di appello, in proposito, che vi è *“una previsione di legge, che si inserisce automaticamente ai sensi dell’art. 1339 c.c., che prevede la cessazione anticipata degli effetti”* (art. 1 co. 13 l. n. 133/2012) secondo cui : *“Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti”*.

Sicché – continua il C.G.A. – *“indipendentemente dal nomen iuris da attribuire*

alla risoluzione di cui al punto 3.2. del disciplinare, il legislatore ha previsto, in generale, un'ipotesi di cessazione anticipata degli effetti del contratto'. In tal senso, non può affermarsi che la facoltà sia stata introdotta con il Capitolato in esame, in quanto la previsione deve ritenersi sostanzialmente riproductiva di previsioni di legge.

26. Resta ferma, peraltro, a tutela dei legittimi interessi dell'impresa, la disciplina degli indennizzi e la verifica della giusta causa di risoluzione, aspetti che, tuttavia, sono irrilevanti nella fase, in esame, di aggiudicazione dell'appalto, in quanto potrebbero emergere ed assumere rilievo, tutt'al più, in quella esecutiva, sottoposta alla cognizione del giudice ordinario.

Nella richiamata sentenza del C.G.A. si precisa, in proposito, che *“Non può infatti ritenersi che vicende solo eventuali della fase attuativa del rapporto contrattuale, peraltro superabili con i rimedi civilistici o con un'invalidazione parziale, possano riverberarsi nella precedente fase del perfezionamento del contratto fino al punto da realizzare un'alea intollerabile”*.

In definitiva, neanche tali censure appaiono fondate.

27. Infondate, altresì, sono le censure con le quali la ricorrente ha ritenuto illegittime le previsioni del bando relative all'obbligo di inserimento, nell'offerta, di ulteriori prestazioni, con un costo aggiuntivo, non rientranti, tuttavia, nel perimetro della gara (noleggio di materassi e guanciali, consegna della biancheria, organizzazione del guardaroba).

Le previsioni, ad opinione del Collegio, non producono la dedotta indeterminatezza del contratto, non potendosi ritenere decisiva, in tal senso, - come affermato nella predetta sentenza del CGA - la circostanza che non sia *“previsto alcun prezzo base su cui “quotare” il servizio”, trattandosi appunto di un servizio eventuale rispetto al quale deve ancora essere determinato il prezzo*”.

Non appare, dunque, condivisibile il rilievo secondo cui tali previsioni comporterebbero una alterazione della concorrenza, considerato che la loro generale applicazione a tutti gli operatori partecipanti esclude la produzione di

vantaggi competitivi a favore di qualcuno di essi in particolare.

Né l'illegittimità della previsione può rinvenirsi nel rischio, paventato dalla stessa ricorrente, di una sua illegittima, se non addirittura illecita, strumentalizzazione in fase esecutiva, al fine di favorire la parte aggiudicataria del servizio, cui, mediante un più "generoso" pagamento di tali prestazioni aggiuntive, sarebbe consentito il recupero dei margini di ribasso offerti.

Si tratta, infatti, di una congettura in merito ad un'ipotesi priva di attualità, concretizzabile solo in fase esecutiva e come tale irrilevante nell'esame della legittimità degli atti impugnati, afferenti alla fase di aggiudicazione.

28. In conclusione, per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione al motivo di ricorso principale e rigettato, in quanto infondato, in relazione ai motivi subordinati. In relazione al ricorso per motivi aggiunti non resta che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla stessa parte ricorrente.

29. Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, per la restante parte lo rigetta, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.

Dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere

Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Salvatore Accolla

IL PRESIDENTE
Agnese Anna Barone

IL SEGRETARIO